



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas



# Italy - Rural Development Programme (Regional) - Puglia

CCI	2014IT06RDRP020
-----	-----------------

*Proposte di modifica*  
*(Reg. 1305/2013, art. 11, a, i, ii)*

*Giugno 2021*

## INDICE

1. CAPITOLO 4: ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI .....	4
2. CAPITOLO 5: DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA .....	5
3. CAPITOLO 7 : DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI .....	14
4. CAPITOLO 8: M02 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (ART. 15) .....	21
5. CAPITOLO 8: SM 3.1 SOSTEGNO PER L'ADESIONE PER LA PRIMA VOLTA A REGIMI DI QUALITÀ .....	37
6. CAPITOLO 8: SM 4.1.A - SOSTEGNO INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, LA COMPETITIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE .....	40
7. CAPITOLO 8: SM 4.1.B - SOSTEGNO INVESTIMENTI REALIZZATI DA GIOVANI AGRICOLTORI .....	67
8. CAPITOLO 8: SM 4.1.C – SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, LA COMPETITIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ AZIENDE OLIVICOLE DELLA ZONA INFETTA RELATIVAMENTE ALLA XYLELLA FASTIDIOSA.....	91
9. CAPITOLO 8: SM 4.3.A - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE .....	115
10. CAPITOLO 8: SM 5.1 INVESTIMENTI PER PREVENZIONE RIDUZIONE CONSEGUENZE DI CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE, EVENTI CATASTROFICI .....	131
11. CAPITOLO 8: SM 6.1 – AIUTO ALL'AVVIAMENTO AZIENDALE PER GIOVANI AGRICOLTORI .....	136
12. CAPITOLO 8 : M07 - - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI (ART 20) .....	158
13. CAPITOLO 8: S.M. 8.1 SOSTEGNO PER L'IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI ALLO SCOPO DI INCREMENTARE LA COPERTURA DEL SUOLO .....	176
14. CAPITOLO 8: SM 8.2 SOSTEGNO PER L'ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI AGROFORESTALI .....	180
15. CAPITOLO 8: SM 8.6 SUPPORTO INVESTIMENTI TECNOLOGIE SILVICOLE E TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI FORESTALI.....	184
16. CAPITOLO 8: M10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (ART. 28) .....	188
17. CAPITOLO 8: M11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA (ART. 29).....	230
18. CAPITOLO 8: M19 - SM 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO ..	254
19. CAPITOLO 10: PIANO DI FINANZIAMENTO .....	256
20. CAPITOLO 11: PIANO DI INDICATORI.....	297

21. CAPITOLO 12: FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO .....	343
22. CAPITOLO 13: ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO.....	347
23. STRATEGIA BANDA LARGA .....	361

## 1. CAPITOLO 4: ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

Paragrafo 4.2.33.

32 Progetti sviluppo locale con approccio partecipativo per realizzare azioni di sistema, per innalzare indici qualità di vita

TESTO VIGENTE

32 Progetti sviluppo locale con approccio partecipativo per realizzare azioni di sistema, per innalzare indici qualità di vita

PROPOSTA DI MODIFICA

32 Sviluppo locale con approccio partecipativo e non per realizzare azioni di sistema, per innalzare indici qualità di vita

TESTO VIGENTE

Sostenere progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all'innalzamento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna

PROPOSTA DI MODIFICA

Sostenere progetti di sviluppo locale con approccio partecipativo e non, tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all'innalzamento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna.

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Intervento reso necessario per allargare il campo d'azione del fabbisogno, includendo anche progetti di sviluppo locale che si attuano a prescindere dall'approccio partecipativo.

### **Effetti previsti dalla modifica**

Interventi aperti a soggetti pubblici e privati

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta determinerà una variazione degli indicatori in relazione alle risorse allocate sulle Operazioni interessate.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP e non ne determina modifiche

## 2. CAPITOLO 5: DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

### TESTO VIGENTE

Il Reg. 1303/13 individua 11 Obiettivi Tematici (OT) trasversali a tutti i Fondi. Il Reg. 1305/13 stabilisce per il FEASR 6 Priorità di intervento, suddivise in 18 Focus Area (FA), che operano nell'ambito degli 11 OT. Il percorso di progettazione partecipata con il partenariato avviato nel giugno 2012 (cap. 16), unitamente all'analisi SWOT e alle raccomandazioni del valutatore del PSR 07-13, ha portato alla individuazione dei fabbisogni reg.li (cap. 4.2). I fabbisogni individuati e la loro rilevanza hanno determinato la scelta di attivare tutte le 6 Priorità di intervento individuate dal Reg. 1305/13, con l'individuazione degli specifici obiettivi nell'ambito delle FA secondo quanto di seguito descritto. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 e 2017, e del trasferimento di solidarietà tra PSR sancito dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 giugno 2017

[.....]

### MODIFICHE PROPOSTE

Il Reg. 1303/13 individua 11 Obiettivi Tematici (OT) trasversali a tutti i Fondi. Il Reg. 1305/13 stabilisce per il FEASR 6 Priorità di intervento, suddivise in 18 Focus Area (FA), che operano nell'ambito degli 11 OT. Il percorso di progettazione partecipata con il partenariato avviato nel giugno 2012 (cap. 16), unitamente all'analisi SWOT e alle raccomandazioni del valutatore del PSR 07-13, ha portato alla individuazione dei fabbisogni reg.li (cap. 4.2). I fabbisogni individuati e la loro rilevanza hanno determinato la scelta di attivare tutte le 6 Priorità di intervento individuate dal Reg. 1305/13, con l'individuazione degli specifici obiettivi nell'ambito delle FA secondo quanto di seguito descritto. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 e 2017, e del trasferimento di solidarietà tra PSR sancito dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 giugno 2017, della pandemia Covid 19 con conseguente introduzione dell'art. 39 ter del Reg. Ue 1305/2013 per il sostegno temporaneo ed eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid 19 e del Reg. Ue 2220 del 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, la strategia è stata aggiornata di conseguenza.

[.....]

### 5.2.2.1.2. COMBINAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

#### TESTO VIGENTE

[.....]

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 19,75% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[.....]

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 19,78% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### 5.2.2.2.2. COMBINAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

##### TESTO VIGENTE

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Favorire l'inserimento nel settore agricolo di imprenditori giovani, motivati e dinamici, dotati di competenze tecniche ed imprenditoriali adeguate, in grado di cogliere le opportunità di mercato e promuovere soluzioni progettuali innovative, anche attraverso l'attivazione di azioni formative e di consulenza: M. 1.1, M. 1.2, M. 1.3, M. 2.1, M. 4.1, M. 6.1.

La risoluzione del problema della senilizzazione degli imprenditori agricoli rende necessario creare l'insieme delle condizioni di start up di nuove imprese agricole. Queste sono individuate nella erogazione di un incentivo all'insediamento (M. 6.1) cui si deve associare la realizzazione di un piano aziendale sostenuto dalla misura 4.1, con un accompagnamento all'avvio dell'impresa attraverso la crescita della competenze professionali dei neoimprenditori (M. 1.1, M. 1.2 e M. 1.3) e un supporto consulenziale alle scelte gestionali.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 12,50% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Favorire l'inserimento nel settore agricolo di imprenditori giovani, motivati e dinamici, dotati di competenze tecniche ed imprenditoriali adeguate, in grado di cogliere le opportunità di

mercato e promuovere soluzioni progettuali innovative, anche attraverso l'attivazione di azioni formative e di consulenza: M. 1.1, M. 1.2, M. 1.3, M. 2.1, M. 4.1, M. 6.1.

- Migliorare l'efficienza delle risorse, comprese l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione
- Migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro
- Incentivare le energie rinnovabili, l'economia circolare e la bioeconomia
- Favorire l'accesso a tecnologie di informazione e della comunicazione di elevate qualità nelle zone rurali.

La risoluzione del problema della senilizzazione degli imprenditori agricoli rende necessario creare l'insieme delle condizioni di start up di nuove imprese agricole. Queste sono individuate nella erogazione di un incentivo all'insediamento (M. 6.1) cui si deve associare la realizzazione di un piano aziendale sostenuto dalla misura 4.1, con un accompagnamento all'avvio dell'impresa attraverso la crescita della competenze professionali dei neoimprenditori (M. 1.1, M. 1.2 e M. 1.3) e un supporto consulenziale alle scelte gestionali.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 16,39% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### 5.2.3.1.2. COMBINAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

##### TESTO VIGENTE

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Formazione e consulenza funzionale ad incrementare i processi di penetrazione sui mercati internazionali e interregionali: M. 1.1, M. 1.2, M. 1.3 e M. 2.1;
- Sostenere i processi di penetrazione commerciale nei mercati nazionali: M. 2.1, M. 2.3, M. 3.1, M. 4.2, e M. 16.4;
- Favorire i processi aggregativi delle imprese in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali ad una migliore organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare nel contesto di filiera: M. 4.1, M. 4.2, M. 9, M. 16.3 e M. 16.4;
- Favorire i processi di creazione di filiere corte in ambito aziendale e creare reti di imprese di filiera corta: M. 4.1, M. 16.4;
- Sostenere i processi di miglioramento della qualità e favorire la qualificazione dei prodotti: M. 3.1, M. 3.2.

Le potenzialità delle produzioni agroalimentari regionali ancora parzialmente espresse (qualità delle produzioni e ampi mercati, compresi quelli di prossimità) possono trovare occasione di esplicitazione all'interno di questa FA. A questo fine la strategia da realizzarsi si concentra sulla crescita delle produzioni di qualità (misura 3) e sulla loro concentrazione attraverso le OP (M. 9), sostenendo anche gli indispensabili processi di crescita del capitale umano (M. 1 e M. 2) e consentendo un output sui mercati locali (M. 16.4).

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 8,57% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Formazione e consulenza funzionale ad incrementare i processi di penetrazione sui mercati internazionali e interregionali: M. 1.1, M. 1.2, M. 1.3 e M. 2.1;
- Sostenere i processi di penetrazione commerciale nei mercati nazionali: M. 2.1, M. 2.3, M. 3.1, M. 4.2, e M. 16.4;
- Favorire i processi aggregativi delle imprese in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali ad una migliore organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare nel contesto di filiera: M. 4.1, M. 4.2, M. 9, M. 16.3 e M. 16.4;
- Favorire i processi di creazione di filiere corte in ambito aziendale e creare reti di imprese di filiera corta e agevolare la formazione di mercati locali: M. 4.1, M. 16.4;
- Sostenere i processi di miglioramento della qualità e favorire la qualificazione dei prodotti: M. 3.1, M. 3.2.

Le potenzialità delle produzioni agroalimentari regionali ancora parzialmente espresse (qualità delle produzioni e ampi mercati, compresi quelli di prossimità) possono trovare occasione di esplicitazione all'interno di questa FA. A questo fine la strategia da realizzarsi si concentra sulla crescita delle produzioni di qualità (misura 3) e sulla loro concentrazione attraverso le OP (M. 9), sostenendo anche gli indispensabili processi di crescita del capitale umano (M. 1 e M. 2) e consentendo un output sui mercati locali (M. 16.4).

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 9,59% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### 5.2.3.2.2. COMBINAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

##### TESTO VIGENTE

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Gestione del rischio (competenza nazionale con PON) - Ripristino e prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici: M. 4.3, M. 5.1, M. 5.2;
- Agevolare e sostenere i processi di accesso al credito a favore delle imprese agricole.

I danni causati da fenomeni avversi costituiscono un elemento di freno allo sviluppo del sistema agroalimentare. A quelli di carattere meteorologico si è aggiunta la diffusione della fitopatia da Xylella fastidiosa. Diviene fondamentale intervenire con azioni di prevenzione con la 5.1 e che



limitino l'ulteriore diffusione della fitopatia e realizzare azioni di ripristino del patrimonio danneggiato attraverso la M 5.2. Inoltre, diviene importante poter utilizzare i risultati delle attività di Sistema di monitoraggio agrometeorologico e fitopatologico e della qualità del suolo e delle acque (M 4.3.c).

In questa FA sono stati programmati complessivamente l'1,22% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Gestione del rischio (competenza nazionale con PON) - Ripristino e prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici: M. 4.3, M. 5.1, M. 5.2;
- Agevolare e sostenere i processi di accesso al credito a favore delle imprese agricole.

I danni causati da fenomeni avversi costituiscono un elemento di freno allo sviluppo del sistema agroalimentare. A quelli di carattere meteorologico si è aggiunta la diffusione della fitopatia da Xylella fastidiosa. Diviene fondamentale intervenire con azioni di prevenzione e sviluppo di strutture specifiche per rafforzare la resistenza agli effetti di eventi avversi particolarmente gravi in modo da prevenire danni al potenziale agricolo regionale nell'ambito della M 5.1 e che limitino l'ulteriore diffusione della fitopatia e realizzare azioni di ripristino del patrimonio danneggiato attraverso la M 5.2. Inoltre, diviene importante poter utilizzare i risultati delle attività di Sistema di monitoraggio agrometeorologico e fitopatologico e della qualità del suolo e delle acque (M 4.3.c).

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 2,25% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

### 5.2.4.1.3: Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

#### TESTO VIGENTE

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 9,4% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

## PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente il **6.62%** delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### **5.2.4.2.3: Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale**

##### TESTO VIGENTE

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 22,78% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente il **22.67%** delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10

#### **5.2.4.3.3.: Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale**

##### TESTO VIGENTE

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente l'1,88%% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente **l'4.40%** delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### **5.2.5.1.2 Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale**

##### TESTO VIGENTE

[...]

In questa FA 5A sono stati programmati complessivamente l'1,52% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 2,70% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### 5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

##### TESTO VIGENTE

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 4,1% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 4,08% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### 5.2.6.2.1. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

##### TESTO VIGENTE

- M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013)

#### PROPOSTA DI MODIFICA

- M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013)
- M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art. 20)

#### 5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

##### TESTO VIGENTE

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

Garantire lo sviluppo sociale ed economico dei territori attraverso il sostegno ad attività economiche e sociali (in particolare favorire l'integrazione degli immigrati utilizzati in agricoltura) e di servizio, legate agli elementi delle filiere produttive, ambientali, paesaggistici, culturali, turistici e sociali dei singoli territori. Accrescere le opportunità di occupazione e di sviluppo di nuove imprese, favorire la permanenza della popolazione, migliorare la redditività delle aziende, assicurare alle popolazioni locali una qualità della vita adeguata. Costituire e rafforzare i partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali. In particolare il GAL potrà svolgere un ruolo di integrazione e coordinamento delle politiche del territorio attraverso anche gli strumenti offerti nell'ambito delle politiche nazionali per le aree interne: M. 19.1, M. 19.2, M. 19.3, M. 19.4. Si intende costituire e rafforzare partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il **9,67%** delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

Garantire lo sviluppo sociale ed economico dei territori attraverso il sostegno ad attività economiche e sociali (in particolare favorire l'integrazione degli immigrati utilizzati in agricoltura) e di servizio, legate agli elementi delle filiere produttive, ambientali, paesaggistici, culturali, turistici e sociali dei singoli territori. Accrescere le opportunità di occupazione e di sviluppo di nuove imprese, favorire la permanenza della popolazione, migliorare la redditività delle aziende, assicurare alle popolazioni locali una qualità della vita adeguata. Costituire e rafforzare i partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali. In particolare il GAL potrà svolgere un ruolo di integrazione e coordinamento delle politiche del territorio attraverso anche gli strumenti offerti nell'ambito delle politiche nazionali per le aree interne: M. 19.1, M. 19.2, M. 19.3, M. 19.4. Si intende costituire e rafforzare partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali.

**Al di fuori dell'approccio partecipativo, la RP interviene con le sotto-misure 7.2 e 7.6 al fine di favorire l'accesso e la sicurezza delle zone rurali e il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali.**

In questa FA sono stati programmati complessivamente il **8,43%** delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

### 5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

TESTO VIGENTE

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente lo 1,20% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

In questa FA sono stati programmati complessivamente lo **0,92%** delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Diviene fondamentale intervenire con azioni di prevenzione e sviluppo di strutture specifiche per rafforzare la resistenza agli effetti di eventi avversi particolarmente gravi in modo da prevenire danni al potenziale agricolo regionale nell'ambito della M 5.1

Inoltre, le modifiche scaturiscono dall'allargamento dell'approccio partecipativo, per cui la RP interviene con le sotto-misure 7.2 e 7.6 al fine di favorire l'accesso e la sicurezza delle zone rurali e il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali: Op. 7.2a, 7.2b e 7.6

#### **Effetti previsti dalla modifica**

Allargamento del potenziale di interventi possibili

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta determinerà una variazione degli indicatori in relazione alle risorse allocate sulle Operazioni interessate.

#### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP e non ne determina modifiche

### 3. CAPITOLO 7 : DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

Indicatori

#### TESTO IN VIGORE

Priorità	Applicabile	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Valore assoluto del target (a-b)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	3.223,00		3.223,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	575.272.722,69	26.000.000,00	549.272.722,69
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	196.530.274,00	12.000.000,00	184.530.274,00
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.700,00		1.700,00
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2.000,00		2.000,00

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	563.787.316,00		563.787.316,00
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	339.581,00		339.581,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	120.697.003,31		120.697.003,31
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	33.500,00		33.500,00
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)			

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	178.849.586,78		178.849.586,78
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1,00		1,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	3.250.000,00		3.250.000,00

## PROPOSTA DI MODIFICA

Priorità	Applicabile	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	5.390,00		1.000,00	4.390,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	752.691.482,45	27.000.000,00	55.000.000,00	670.691.482,45



P3: promuovere l'organizzazione e della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	261.030.274,00	3.000.000,00		258.030.274,00
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.900,00			1.900,00
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2.070,00			2.070,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	750.392.717,22		38.007.628,79	712.385.088,43
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	376.690,00		36.509,00	340.181,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	147.915.137,36			147.915.137,36
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in	48.800,00			48.800,00

basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale		maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	0,00			
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	193.944.586,00			193.944.586,00
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	351,00			351,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	3.250.000,00			3.250.000,00

Indicatori alternativi

**TESTO IN VIGORE**

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Valore assoluto del target (a-b)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Numero operazioni sovvenzionate per investimenti in imprese agroalimentari (sottomisura 4.2)	360,00		360,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Superficie forestale interessata da interventi di prevenzione (ha) (sottomisura 8.3)	6.000,00		6.000,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Numero operazioni ammesse a finanziamento (sottomisura 7.3 BUL)	1,00		1,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Priorità	Applicabile	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione e dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Numero operazioni sovvenzionate e per investimenti in imprese agroalimentari (sottomisura 4.2)	632,00			632,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Superficie forestale interessata da interventi di prevenzione (ha) (sottomisura 8.3)	6.000,00			6.000,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Numero operazioni ammesse a finanziamento (sottomisura 7.3 BUL)	1,00			1,00

#### 4. CAPITOLO 8: M02 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (ART. 15)

Modifica proposta del testo del PSR

Per il § 8.2.2.1 *Base giuridica* è proposta la modifica di seguito indicata:

##### TESTO IN VIGORE

Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero della Salute del 3 febbraio 2016 che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura.

Per il § 8.2.2.2 *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

I servizi di consulenza contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo e forestale permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai detentori di aree forestali di avvalersi di tali servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale della loro azienda.

Tali servizi di consulenza offrono la possibilità di avvalersi di figure adeguatamente professionalizzate, in grado di elaborare e attuare piani e programmi di crescita e di sviluppo aziendale, oltre che di ampliare le competenze dei soggetti destinatari dell'intervento.

L'esperienza gestionale della misura 114 del PSR Puglia 2007-2013 ha evidenziato alcune criticità legate principalmente alle modalità di controllo e verifica dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza al beneficiario (azienda agricola). Il diverso approccio utilizzato dal Regolamento (UE) 1305/2013 che individua l'organismo di consulenza come beneficiario del sostegno rappresenta un elemento migliorativo in termini di attività di controllo. Inoltre, il sistema di requisiti di ammissibilità è stato reso maggiormente flessibile per favorire la massima concorrenza possibile.

In base a quanto emerso dall'analisi SWOT, si sono evidenziati i seguenti fabbisogni:

03 Migliorare la disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni da parte degli operatori di settore cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC;

04 Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di processi, prodotti e servizi innovativi);

06 Promuovere la presenza di figure professionali in grado di far incontrare la domanda con l'offerta di innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del Sistema e di agevolare i processi di trasferimento tecnologico sul territorio (innovation broker).

La misura favorisce l'accrescimento delle competenze dei destinatari della consulenza in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e di uso sostenibile delle risorse. Inoltre, la misura si propone anche il miglioramento della qualità e dell'efficacia della consulenza offerta, promuovendo la formazione dei consulenti impegnati nei sistemi di consulenza.

I servizi di consulenza mirano a migliorare, da parte dei soggetti destinatari, il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, risolvere le criticità tecniche, tecnologiche e gestionali delle loro imprese ed a svilupparne le potenzialità.

Le attività consulenziali ammissibili ai sensi della presente misura devono essere coerenti con una o più delle priorità dell'Unione di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e devono riguardare almeno uno dei seguenti elementi:

- rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dagli standard delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento delle aziende agricole, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della Direttiva Quadro sulle Acque;
- rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- consulenza specifica per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche i seguenti elementi:

- obblighi pertinenti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), la Direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici);
- informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- biodiversità vegetale e animale;
- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- benessere animale.

### ***Contributo alle Focus area e agli obiettivi trasversali***

#### **Contributo alle Focus Area**

La misura contribuisce in modo diretto agli obiettivi delle focus area:

1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali - Fornendo agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e ai gestori del territorio strumenti idonei a migliorare la competitività aziendale, l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone rurali (sottomisura 2.1);

1.b - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali - Promuovendo la presenza di nuove figure professionali in grado di far incontrare la domanda con l'offerta di innovazione, favorendo il dialogo tra gli attori del Sistema e agevolando i processi di trasferimento tecnologico sul territorio (sottomisura 2.3).

La misura è trasversale e rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale. In particolare, la misura contribuisce in modo indiretto agli obiettivi delle seguenti focus area:

1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali – Favorendo la crescita delle conoscenze scientifiche e delle competenze dei consulenti (sottomisura 2.3);

2.b - Favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo – Stimolando l'acquisizione di servizi di consulenza in grado di aiutare i giovani agricoltori nell'avviamento e realizzazione dei progetti imprenditoriali (sottomisura 2.1);

3.a - Migliorare l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali - Stimolando l'acquisizione di servizi di consulenza aziendale finalizzati a sostenere le necessarie competenze relative ai regimi di qualità, alla creazione di valore aggiunto, alla promozione dei prodotti (sottomisure 2.1 e 2.3).

### **Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura comprende contenuti e finalità coerenti con tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente clima e innovazione), contribuendo ad orientare tecnicamente le scelte aziendali e ad introdurre nuove tecniche e nuove soluzioni, favorendo una sensibilizzazione dei produttori sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali, sottolineando il ruolo che il settore primario può esercitare quale efficace strumento per il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici.

In particolare, la misura incide come segue:

**Ambiente:** la misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi con riferimento alle risorse naturali non rinnovabili (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), della biodiversità e, in particolare, dell'agrobiodiversità, che favoriscono la salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio. Contribuirà inoltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso i residui e scarti del processo produttivo. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

**Clima:** la misura contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali ed inciderà sulla razionalizzazione dell'uso dei concimi (soprattutto di quelli azotati), dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, sull'adozione di tecniche di gestione del suolo che limitano la mineralizzazione della sostanza organica e sull'uso del suolo a favore di colture con maggiori capacità di fissazione di carbonio.

**Innovazione:** la misura contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, la diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali.

Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.



I servizi di consulenza contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo e forestale permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori, agli altri gestori del territorio e alle PMI insediate nelle zone rurali di avvalersi di tali servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale della loro azienda.

Tali servizi di consulenza offrono la possibilità di avvalersi di figure adeguatamente professionalizzate, in grado di elaborare e attuare piani e programmi di crescita e di sviluppo aziendale, oltre che di ampliare le competenze dei soggetti destinatari dell'intervento.

L'esperienza gestionale della misura 114 del PSR Puglia 2007-2013 ha evidenziato alcune criticità legate principalmente alle modalità di controllo e verifica dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza al beneficiario (azienda agricola). Il diverso approccio utilizzato dal Regolamento (UE) 1305/2013 che individua l'organismo di consulenza come beneficiario del sostegno rappresenta un elemento migliorativo in termini di attività di controllo. Inoltre, il sistema di requisiti di ammissibilità è stato reso maggiormente flessibile per favorire la massima concorrenza possibile.

In base a quanto emerso dall'analisi SWOT, si sono evidenziati i seguenti fabbisogni:

03 Migliorare la disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni da parte degli operatori di settore cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC;

04 Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di processi, prodotti e servizi innovativi);

06 Promuovere la presenza di figure professionali in grado di far incontrare la domanda con l'offerta di innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del Sistema e di agevolare i processi di trasferimento tecnologico sul territorio (innovation broker).

La misura favorisce l'accrescimento delle competenze dei destinatari della consulenza in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e di uso sostenibile delle risorse. Inoltre, la misura si propone anche il miglioramento della qualità e dell'efficacia della consulenza offerta, promuovendo la formazione dei consulenti impegnati nei sistemi di consulenza.

I servizi di consulenza sono in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e vertono su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013
- misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità
- i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva sulle acque
- i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE

- le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola
- consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono anche essere oggetto di consulenza:

- le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I, del regolamento (UE) n. 1306/2013
- la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica
- la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante
- i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013
- misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale
- profili sanitari delle pratiche zootecniche
- i pertinenti obblighi prescritti ai silvicoltori dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla Direttiva quadro sulle acque

Infine, in linea con le nuove ambizioni del Green Deal può essere oggetto di consulenza l'agricoltura digitale 4.0 e precision farming, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

### *Contributo alle Focus area e agli obiettivi trasversali*

#### **Contributo alle Focus Area**

La misura contribuisce in modo diretto agli obiettivi delle focus area:

1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali - Fornendo agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e ai gestori del territorio strumenti idonei a migliorare la competitività aziendale, l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone rurali (sottomisura 2.1);

1.b - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali - Promuovendo la presenza di nuove figure professionali in grado di far incontrare la domanda con l'offerta di innovazione, favorendo il dialogo tra gli attori del Sistema e agevolando i processi di trasferimento tecnologico sul territorio (sottomisura 2.3).

La misura è trasversale e rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale. In particolare, la misura contribuisce in modo indiretto agli obiettivi delle seguenti focus area:

1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali – Favorendo la crescita delle conoscenze scientifiche e delle competenze dei consulenti (sottomisura 2.3);

2.b - Favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo – Stimolando l'acquisizione di servizi di consulenza in grado di aiutare i giovani agricoltori nell'avviamento e realizzazione dei progetti imprenditoriali (sottomisura 2.1);

3.a - Migliorare l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali - Stimolando l'acquisizione di servizi di consulenza aziendale finalizzati a sostenere le necessarie competenze relative ai regimi di qualità, alla creazione di valore aggiunto, alla promozione dei prodotti (sottomisure 2.1 e 2.3).

### **Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura comprende contenuti e finalità coerenti con tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente clima e innovazione), contribuendo ad orientare tecnicamente le scelte aziendali e ad introdurre nuove tecniche e nuove soluzioni, favorendo una sensibilizzazione dei produttori sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali, sottolineando il ruolo che il settore primario può esercitare quale efficace strumento per il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici.

In particolare, la misura incide come segue:

**Ambiente:** la misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi con riferimento alle risorse naturali non rinnovabili (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), della biodiversità e, in particolare, dell'agrobiodiversità, che favoriscono la salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio. Contribuirà inoltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso i residui e scarti del processo produttivo. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

**Clima:** la misura contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali ed inciderà sulla razionalizzazione dell'uso dei concimi (soprattutto di quelli azotati), dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, sull'adozione di tecniche di gestione del suolo che limitano la mineralizzazione della sostanza organica e sull'uso del suolo a favore di colture con maggiori capacità di fissazione di carbonio.

**Innovazione:** la misura contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, la diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali.

Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

#### 8.2.2.3.1.SM2.1 - Sostegno per l'utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

Per il § 8.2.2.3.1.1. *Descrizione del tipo di intervento* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

I servizi di consulenza indirizzati al settore agricolo e forestale vertono sugli elementi elencati nella presente Misura e consistono nell'insieme di azioni e di prestazioni tecnico-professionali fornite dal beneficiario del sostegno all'impresa agricola e/o silvicola.

La consulenza deve essere collegata ad almeno una delle priorità dell'UE per lo sviluppo rurale e vertere, come minimo, su uno dei seguenti elementi, di cui ai punti 4, 5, 6 dell'art. 15 Reg. (UE) n. 1305/2013.

In particolare, la consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri gestori del territorio verterà su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- le misure a livello aziendale previste nel Programma di Sviluppo Rurale volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'articolo 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.150/2012;
- le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare: le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

Con riferimento a questi soggetti, la consulenza può inoltre contemplare:

- la diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità (economica, ambientale e socio-culturale) al fine di creare nuove opportunità occupazionali e di mercato.

La consulenza prestata ai **silvicoltori** verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla Direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

Infine, la consulenza prestata alle **PMI** può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa

La demarcazione tra le azioni oggetto di sostegno nell'ambito della presente sottomisura e quelle oggetto di sostegno relative alla misura 1 risiede nella specificità e nella portata dell'azione.

La consulenza viene erogata individualmente alla singola azienda. La presente sottomisura dovrà garantire che il servizio di consulenza offerto analizzi e proponga soluzioni per specifici problemi ed esigenze della singola azienda destinataria e non sia un mero trasferimento di informazioni di carattere generale. Qualora la problematica specifica oggetto di consulenza sia comune a più soggetti omogenei in termini di organizzazione aziendale, dimensione, mercati di riferimento, struttura dei costi di impresa, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, purché separata da attività di formazione e mero trasferimento di conoscenze, ovvero basata su situazioni aziendali coerenti e comuni a più soggetti, come prescritto dall'art. 15 pr. 7 del Reg. (UE) n. 1305/13.

Il beneficiario del sostegno ai sensi della presente sottomisura fornisce il servizio di consulenza che prevede:

- Check-list dei fabbisogni aziendali: analisi della situazione aziendale esistente e emersione delle eventuali criticità e/o aree di miglioramento;
- Azioni: indicazione degli elementi oggetto della consulenza e descrizione dell'attività;
- Benefici: miglioramenti attesi sul sistema aziendale;
- Report finale: dimostrazione del grado di risposta al fabbisogno aziendale individuato.

Non si prevedono limiti alla dimensione dell'azienda agricola o forestale per poter beneficiare del servizio di consulenza. L'Autorità di Gestione potrà determinare, ai fini di una maggiore efficacia della Misura, un limite massimo di consulenze erogabili al medesimo destinatario.

Per le azioni concernenti i prodotti fuori allegato I, gli aiuti saranno concessi secondo quanto indicato dal reg 702/2014, e, nelle more della richiesta di esenzione, secondo il reg UE 1407/2013.

## PROPOSTA DI MODIFICA

I servizi di consulenza indirizzati al settore agricolo e forestale vertono sugli elementi elencati nella presente Misura e consistono nell'insieme di azioni e di prestazioni tecnico-professionali fornite dal beneficiario del sostegno all'impresa agricola e/o silvicola.

La consulenza deve essere collegata ad almeno una delle priorità dell'UE per lo sviluppo rurale e vertere, come minimo, su uno dei seguenti elementi, di cui ai punti 4, 5, 6 dell'art. 15 Reg. (UE) n. 1305/2013.

In particolare, la consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013
- se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso Regolamento (UE) n. 1307/2013

- le misure a livello aziendale previste nel Programma di Sviluppo Rurale volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità
- i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque
- i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'articolo 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.150/2012
- le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare:

- la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica
- la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante
- i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013
- le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013
- misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale
- profili sanitari delle pratiche zootecniche
- agricoltura digitale 4.0 e precision farming, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario

La consulenza prestata ai **silvicoltori** verte **obbligatoriamente** sui pertinenti obblighi prescritti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla Direttiva 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole.

Infine, la consulenza prestata alle **PMI** deve migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa o dell'investimento.

La demarcazione tra le azioni oggetto di sostegno nell'ambito della presente sottomisura e quelle oggetto di sostegno relative alla misura 1 risiede nella specificità e nella portata dell'azione.

La consulenza viene erogata individualmente alla singola azienda. La presente sottomisura dovrà garantire che il servizio di consulenza offerto analizzi e proponga soluzioni per specifici problemi ed esigenze della singola azienda destinataria e non sia un mero trasferimento di informazioni di carattere generale. Qualora la problematica specifica oggetto di consulenza sia comune a più soggetti omogenei in termini di organizzazione aziendale, dimensione, mercati di riferimento, struttura dei costi di impresa, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, purché separata da attività di formazione e mero trasferimento di conoscenze, ovvero basata su situazioni aziendali coerenti e comuni a più soggetti, come prescritto dall'art. 15 pr. 7 del Reg. (UE) n. 1305/13.

Il beneficiario del sostegno ai sensi della presente sottomisura fornisce il servizio di consulenza che prevede:

- Check-list dei fabbisogni aziendali: analisi della situazione aziendale esistente e emersione delle eventuali criticità e/o aree di miglioramento;
- Azioni: indicazione degli elementi oggetto della consulenza e descrizione dell'attività;
- Benefici: miglioramenti attesi sul sistema aziendale;
- Report finale: dimostrazione del grado di risposta al fabbisogno aziendale individuato.

Non si prevedono limiti alla dimensione dell'azienda agricola o forestale per poter beneficiare del servizio di consulenza. L'Autorità di Gestione potrà determinare, ai fini di una maggiore efficacia della Misura, un limite massimo di consulenze erogabili al medesimo destinatario.

Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale e per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali saranno concessi secondo quanto disciplinato in materia di aiuti di stato rispettivamente dagli art. 39 e 46 del Reg (UE) 702/2014.

Per il § 8.2.2.3.1.3. *Collegamenti con altre normative* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Art. 13 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Art. 11 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Art. 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

L'operazione verrà attuato nel rispetto delle normative europee e nazionali di riferimento per gli appalti pubblici e in particolare:

Principi generali sui contratti pubblici derivati dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFEU);

Direttiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU (che sarà recepita nella legislazione nazionale);

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (GUUE C 204/2014);

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

## PROPOSTA DI MODIFICA

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Art. 13 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Art. 11 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Art. 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,



alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Regolamento (UE) n. 2393/2017;

Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.

Per il § 8.2.2.3.1.4. *Beneficiari* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

I beneficiari del sostegno sono i prestatori del servizio di consulenza, riconosciuti idonei per capacità ed esperienza.

I Destinatari della consulenza sono:

- imprenditori agricoli e forestali;
- gestori del territorio;
- PMI operanti nelle aree rurali così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

I beneficiari del sostegno sono i prestatori del servizio di consulenza, accreditati ai sensi del Decreto del 3 febbraio 2016 dalla Regione Puglia o da altre regioni e province autonome quali Organismi privati di Consulenza in agricoltura, ovvero accreditati dalle autorità competenti di altri stati membri. L'accREDITAMENTO deve essere presente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.

I Destinatari della consulenza sono:

- imprenditori agricoli e forestali;
- gestori del territorio;
- PMI operanti nelle aree rurali così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

I destinatari del Servizio di consulenza devono avere una sede operativa nella Regione Puglia.

Per il § 8.2.2.3.1.5. *Costi ammissibili* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Il costo della consulenza è definito sulla base di Costi Standard a norma dell'art.67 del Reg. (UE) 1303/2013.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Il costo della consulenza è definito sulla base di Costi Standard a norma dell'art.67, comma 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della consulenza.

Per il § 8.2.2.3.1.6. *Condizioni di ammissibilità* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

I beneficiari del sostegno, organismi pubblici o privati, devono essere dotati di:

- adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, per l'intera la durata della Programmazione 2014-20;
- esperienza di detto personale nei settori per cui è richiesta la prestazione di consulenza, nonché di adeguata conoscenza, competenza e capacità operativa negli elementi della consulenza oggetto della Misura;
- fini statutarie che comprendano l'esercizio dell'attività di consulenza in favore di aziende agricole e/o forestali;
- garanzia di adeguati mezzi tecnici e amministrativi e di almeno una sede operativa nel territorio regionale;
- assenza di conflitto d'interesse ai sensi della normativa vigente.

Il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza.

I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. I soggetti sottoposti alla selezione ed il personale ad essi afferente non devono trovarsi in condizione di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi.

I soggetti beneficiari e il personale ad essi afferente non devono trovarsi in condizione di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi e, in particolare, sono esclusi i venditori di mezzi tecnici e i soggetti e/o consulenti che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici finalizzati all'erogazione di aiuti e sussidi pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale, compresi i controlli sanitari.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Ogni Organismo di consulenza deve presentare, congiuntamente alla Domanda di Sostegno, un Progetto di Consulenza che deve contenere obbligatoriamente:

- gli ambiti di consulenza selezionati
- i destinatari del servizio di consulenza (gli agricoltori, i giovani agricoltori definiti all'art.2(1)(n) del Reg. (UE) 1305/2013, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali);
- il personale coinvolto, in termini di numero (assoluto, per ambito di consulenza e per numero di aziende destinatarie del servizio di consulenza) qualificazione e competenze.

Per il § 8.2.2.3.1.7. *Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

I criteri di selezione saranno applicati ai servizi di consulenza proposti dai beneficiari prestatori dei servizi di consulenza e nella selezione dei beneficiari ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013. Detti criteri si ispirano ai seguenti principi:

- rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi del PSR Puglia 2014-2020;
- capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell' art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/13.
- competenza e struttura organizzativa del beneficiari funzionale all'efficienza ed efficacia dell'attività consulenziale.

La consulenza sarà erogata prioritariamente sulle tematiche di seguito indicate:

- consulenza finalizzata alla perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione per la competitività;
- consulenza finalizzata a garantire una corretta applicazione degli impegni agroambientali del PSR ed al rispetto delle relative norme connesse;
- consulenza tecnica specifica, legata a percorsi di diversificazione dell'attività aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità.

La selezione si ispira ai principi di obiettività, accessibilità, trasparenza, equità e pari opportunità. I beneficiari nell'ambito della presente Misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. I soggetti sottoposti alla selezione ed il personale ad essi afferente non devono trovarsi in condizione di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi.

I principi di selezione che il Beneficiario dovrà applicare per la valutazione delle adesioni degli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale sono:

1. premialità agli imprenditori che accedono per la prima volta al tipo di operazione, per garantire a tutti una possibilità di accesso alla conoscenza;
2. premialità di selezione specifiche per focus area, nell'ambito delle priorità del Programma.

## PROPOSTA DI MODIFICA

I criteri di selezione saranno applicati ai servizi di consulenza proposti dai beneficiari prestatori dei servizi di consulenza e nella selezione dei beneficiari ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013. Detti criteri si ispirano ai seguenti principi:

1. qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura
2. adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento.

Per il § 8.2.2.3.1.8. *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

L'importo massimo della spesa ammessa a contributo per l'utilizzo del servizio di consulenza è nel limite di 1.500 euro, come disciplinato dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013. L'aliquota di sostegno della spesa ammessa a contributo è pari all'85% della spesa rendicontata. La restante quota del 15% sarà a carico del fruitore della consulenza.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

L'importo massimo della spesa ammessa a contributo per l'utilizzo del servizio di consulenza è nel limite di 1.500 euro, come disciplinato dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'aliquota di sostegno è fissata al 100%.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle consulenze effettivamente svolte e documentate.

L'importo massimo ammissibile per ciascuna domanda di sostegno è pari a € 120.000,00.

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica è funzionale all'adeguamento del processo di individuazione dei beneficiari in conformità a quanto disposto dal Reg. (UR) 2393/2017, art. 1 comma 4 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 febbraio 2016 che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura e disciplina in maniera puntuale gli ambiti di consulenza che la Regione deve attivare anche in conformità con quanto stabilito dall'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013.

Inoltre sono stati modificati i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione al fine di rendere i criteri facilmente e automaticamente traducibili in un punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili, anche con l'ausilio di schede/checklist/istruzioni dettagliate che permettono di garantire la trasparenza ed escludere la soggettività di giudizio.

#### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una migliore e più agevole attuazione della Misura

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori, già rideterminati a seguito della decurtazione di risorse operata con precedente modifica

#### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP e non ne determina modifiche

## 5. CAPITOLO 8: SM 3.1 SOSTEGNO PER L'ADESIONE PER LA PRIMA VOLTA A REGIMI DI QUALITÀ

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

### 5..1.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

#### TESTO VIGENTE

La sotto-misura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi sostenuti per l'adesione da parte degli agricoltori attivi che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

#### a) Regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti Comunitari:

- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
- parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

#### b) Regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- il regime è aperto a tutti i produttori;
- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

I regimi di qualità ammessi alla presente misura sono quelli specificati nel successivo paragrafo 8.2.3.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità" e sono stati giudicati conformi all'art. 16, comma 1 lettera b), del Reg. UE n.1305/2013 in fase di riconoscimento da parte del Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari Forestali per la "Produzione Integrata", e della Regione Puglia per i "Prodotti di Qualità", e sono stati regolarmente notificati alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva CE 98/34.

1305/2013, non presenti in Puglia e non sono sostenuti dalla presente sottomisura.

La sottomisura risponde direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A, e soddisfa direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9.

I regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 17 lettera c) del Reg. n.

## PROPOSTA DI MODIFICA

La sotto-misura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi sostenuti per l'adesione da parte degli agricoltori attivi che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

c) Regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti Comunitari:

- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
- parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.
- regolamento di esecuzione (ue) 2020/2018 della commissione del 9 dicembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mozzarella di Gioia del Colle (DOP)]

d) Regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- il regime è aperto a tutti i produttori;
- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

I regimi di qualità ammessi alla presente misura sono quelli specificati nel successivo paragrafo 8.2.3.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità" e sono stati giudicati conformi all'art. 16, comma 1 lettera b), del Reg. UE n.1305/2013 in fase di riconoscimento da parte del Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari Forestali per la "Produzione Integrata", e della Regione Puglia per i "Prodotti di Qualità", e sono stati regolarmente notificati alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva CE 98/34.

I regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 17 lettera c) del Reg. n. 1305/2013, non presenti in Puglia e non sono sostenuti dalla presente sottomisura.

La sottomisura risponde direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A, e soddisfa direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9.

**Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica consentirà l'allargamento del campo di intervento della sottomisura al regolamento di esecuzione (ue) 2020/2018 della commissione del 9 dicembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mozzarella di Gioia del Colle (DOP)]

**Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una migliore e più agevole attuazione della Misura

**Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori, già rideterminati a seguito della decurtazione di risorse operata con precedente modifica

**Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP e non ne determina modifiche

## 6. CAPITOLO 8: SM 4.1.A - SOSTEGNO INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, LA COMPETITIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE

Sub-measure:

- 4.1 - support for investments in agricultural holdings

### 8.2.4.3.1.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

TESTO IN VIGORE

L'operazione mira a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole rispondendo direttamente alla FA-2A e indirettamente alle FA-3A, FA-4B, FA-5A, FA-5B, FA-5C e FA-5D; l'operazione soddisfa direttamente i fabbisogni 8, 9, 10, e indirettamente i fabbisogni 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e il 28, attraverso:

- l'innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all'introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;

- la riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali; - l'incremento del valore aggiunto attraverso l'integrazione orizzontale;

- il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;

- la riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate;

- la realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico e all'efficientamento delle reti idriche aziendali, in nessun caso sono finanziati progetti/beneficiari che non abbiano una regolare autorizzazione per l'emungimento dell'acqua.

PROPOSTA DI MODIFICA

L'operazione mira a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole, rispondendo direttamente alla FA-2A e indirettamente alle FA-3A, FA-4B, FA-5A, FA-5B, FA-5C e FA-5D; l'operazione soddisfa direttamente i fabbisogni 8, 9, 10, e indirettamente i fabbisogni 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e il 28, attraverso:

- la riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;

- la realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti;

- l'incremento del valore aggiunto attraverso investimenti finalizzati all'integrazione orizzontale ovvero alla diversificazione/ampliamento della gamma dei prodotti aziendali;

- l'innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all'introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;

- il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;



- il recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, con riferimento a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF e di provenienza prevalentemente aziendale (non inferiore ai 2/3 del totale trasformato/lavorato aziendale). Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.

- l'introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;

- i miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto. In particolare, gli interventi strutturali saranno in sinergia con gli obiettivi della Misura 14 che compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dalle pratiche specifiche;

- l'adeguamento alle norme obbligatorie già vigenti in materia, per interventi richiesti da Giovani Agricoltori al primo insediamento nel rispetto dell'articolo 17 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per gli altri beneficiari nel rispetto dell'art. 17 paragrafo 6, del Reg. 1305/2013;

- il miglioramento della sicurezza sul lavoro;

- la riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate;

- la realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico e all'efficientamento delle reti idriche aziendali, in nessun caso sono finanziati progetti/beneficiari che non abbiano una regolare autorizzazione per l'emungimento dell'acqua;

- interventi che favoriscano le filiere corte e mercati locali;

- l'efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;

- le energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;

- l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

Per tali tipologie di operazioni saranno utilizzate sia risorse ordinarie che risorse previste dal Reg. UE 2220/2020 tra cui quelle finalizzate alla ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione (Regolamento EURI) per una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali (Reg. 1305/13 art. 58 bis, par. 5).

#### **8.2.4.3.1.2. TIPO DI SOSTEGNO**

Tipo di sostegno: Sovvenzioni e strumenti finanziari

TESTO IN VIGORE

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può

essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

#### PROPOSTA DI MODIFICA

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale **o** in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

#### 8.2.4.3.1.3. COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE

##### TESTO IN VIGORE

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);

- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria 375 ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;
- Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;
- D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;
- Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;
- Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
- Direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate;
- Direttiva 84/167/CEE e s.m.i, che modifica la direttiva 75/273/CEE;

- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta “Direttiva Uccelli”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano 376 di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;
- L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, “Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”.

## PROPOSTA DI MODIFICA

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;

- Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;
- D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;
- Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;
- Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Direttiva 84/167/CEE e s.m.i, che modifica la direttiva 75/273/CEE;
- **DM 6277 dell’08/06/2020 Adozione della metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi di cui all’art 32 del Reg. 1305/13;**
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta “Direttiva Uccelli”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;
- L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, “Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”;
- **Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020**

#### **8.2.4.3.1.4. BENEFICIARI**

##### **TESTO IN VIGORE**

Possono essere beneficiari gli imprenditori agricoli singoli e le Associazioni di agricoltori di seguito indicate:

1. le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale;

2. le Cooperative agricole di conduzione;
3. le reti di imprese o altre forme associate consentite dalle normative vigenti dotate di personalità giuridica.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Possono essere beneficiari gli imprenditori agricoli singoli e le Associazioni di agricoltori di seguito indicate:

1. le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale;
2. le Cooperative agricole di conduzione;
3. le reti di imprese o altre forme associate consentite dalle normative vigenti dotate di personalità giuridica.

Gli agricoltori agricoli singoli o associati, devono essere in possesso del requisito di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ovvero essere "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

Possono essere realizzati "investimenti collettivi", da parte di "associazione di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti di impresa.

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo per la produzione agricola, diverso da quello collettivo finanziabile ai sensi della SM 4.2.

L'"associazione di agricoltori", beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e riguardare la sola fase di produzione agricola e non di trasformazione/commercializzazione.

In ogni caso il beneficiario realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento.

#### 8.2.4.3.1.6. COSTI AMMISSIBILI

##### TESTO IN VIGORE

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del 377 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013.

In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine

del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:

- a. l'aumento della produttività;
  - b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
  - c. la riduzione del consumo energetico;
  - d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);
  - e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;
  4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
  5. impianti di colture arboree;
  6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;
  7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda.;
  8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
  9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
  10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta;
  11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;

- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con utilizzo di materie plastiche;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a quest'ultimo non possieda superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche normative comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:
  - a) l'aumento della produttività;
  - b) la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
  - c) la riduzione del consumo energetico;
  - d) la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);
  - e) il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
  - f) introduzione e/o miglioramento dell'agricoltura di precisione;
  - g) il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
  - h) l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.
3. investimenti in strutture aziendali di stoccaggio di biomasse agricole;
4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;



5. impianti di colture arboree;
6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;
7. **investimenti** relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda.;
8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
9. **investimenti in strutture** di stoccaggio dei prodotti agricoli;
10. **costruzione ex-novo e/o ammodernamento di fabbricati rurali da destinare all'attività di trasformazione/trasformazione dei prodotti aziendali, compreso locali per la vendita del prodotto trasformato/lavorato;**
11. **impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta compreso l'allestimento del punto vendita aziendale;**
12. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
13. **investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale.**

**In generale, se** collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con utilizzo di materie plastiche;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a questi non posseda superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche normative comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

#### **8.2.4.3.1.8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

##### **TESTO IN VIGORE**

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

##### Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione;
- risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- l'impresa agricola deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 15.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

##### Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014.

E' condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell'azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 15.000 Euro (soglia minima).

Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di aiuto (situazione ex-ante Piano).

Il Piano aziendale deve descrivere:

- i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- ii) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda, e i risultati attesi;
- iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell'azienda agricola.

Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;

2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:

- a) 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);
- b) 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);
- c) 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.

3. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

- a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
- b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla qualità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione

rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;

- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerarsi irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

In caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Al fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nei casi di pozzi aziendali dal possesso dell'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante – intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano Aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

### Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” dell’operazione;
- **essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99);**
- risultare “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà,
- l’impresa agricola deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 15.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell’art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

### Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, così come definito all’articolo 5 del Reg. (UE) n. 807/2014.

**È condizione** per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell’azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 15.000 Euro (soglia minima). Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della **domanda di sostegno** (situazione ex-ante Piano).

**L’attività di trasformazione e/o lavorazione e commercializzazione, ove interessata dall’operazione, deve essere riferita a prodotti ricompresi nell’allegato I del TUEF e di provenienza prevalentemente aziendale (non inferiore ai 2/3 del totale trasformato/lavorato aziendale). Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell’allegato I del TUEF.**

### **Il Piano aziendale deve descrivere:**

**i) - la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;**

ii) - il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale, della sicurezza del lavoro e del benessere degli animali;

iii) il cronoprogramma degli interventi;

iv) la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;

v) una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.

Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista e la conformità della documentazione acquisita sarà valutata dalla Amministrazione Regionale prima della concessione degli aiuti. Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dagli uffici competenti conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

*Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:*

- *obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;*
- *nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:*
  - *a 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*
  - *b 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*
  - *c 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.*
  - *d Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:*
    - *l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e*

*- in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.*

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di “buono” per motivi inerenti alla qualità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall’acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- un’analisi ambientale approvata dall’autorità competente che mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo sull’ambiente.

Al fine della determinazione dell’aumento netto della superficie irrigata sono da considerarsi irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

In caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla regione Puglia e la concessione per l’utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l’autorizzazione all’emungimento.

Ai sensi dell’art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell’impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Al fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nei casi di pozzi aziendali dal possesso dell’autorizzazione all’emungimento dell’acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell’azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l’esecuzione dell’intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell’azienda ante – intervento, come desumibile dall’autorizzazione all’emungimento dell’acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano Aziendale.

**Nel caso di investimenti relativi alle energie rinnovabili (reg. UE 807/2014 art. 13) gli investimenti eleggibili sono quelli afferenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale.**

**Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall'Accordo di Partenariato.**

Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art. 8, comma 6, lettera b).

Inoltre, ai sensi della lett. u) par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:

Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg.807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

#### **8.2.4.3.1.9. PRINCIPI CONCERNENTI LA FISSAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE**

##### **TESTO IN VIGORE**

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con priorità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale priorità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;



- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP;
- per gli investimenti relativi all'irrigazione risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti.

Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

## PROPOSTA DI MODIFICA

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti.

Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

#### 8.2.4.3.1.11. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO (APPLICABILI)

##### TESTO IN VIGORE

Le percentuali di aiuto, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo**

Tipologia di area: Zone svantaggiate, Aree della Rete Natura 2000 e altre Aree Naturali Protette

Aliquota di sostegno: 40%

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo**

Tipologia di area: Altre zone

Aliquota di sostegno: 30%

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo che conferisce ad associazioni di agricoltori; Associazione di agricoltori (progetto collettivo interaziendale)**

Tipologia di area: Zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (Reg. Ue 1305/13 art. 31)

Aliquota di sostegno: 60%

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo che conferisce ad associazioni di agricoltori; Associazione di agricoltori (progetto collettivo interaziendale)**

Tipologia di area: Altre zone

Aliquota di sostegno: 50%

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo (investimenti in filiera corta)**

Tipologia di area: Tutte le zone

Aliquota di sostegno: 50%

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00 per progetti singoli e ad Euro 100.000,00 per quelli collettivi.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 3 Meuro per i progetti singoli e 4 Meuro per i progetti collettivi.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Le percentuali di aiuto, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo**

Tipologia di area: **Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane** (art. 32 Reg. UE 1305/13, par. 1, lett.b), Aree della Rete Natura 2000 e altre Aree Naturali Protette

Aliquota di sostegno: 40%

Tipologia di area: area: Altre zone

Aliquota di sostegno: 30%

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo che conferisce ad associazioni di agricoltori o Associazione di agricoltori che presenta un progetto collettivo interaziendale**

Tipologia di area: **Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane** (art. 32 Reg. UE 1305/13, par. 1, lett.b) **come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR**

Aliquota di sostegno: 60%

Tipologia di area: area: Altre zone

Aliquota di sostegno: 50%

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo che presenta investimenti in filiera corta**

Tipologia di area: Tutte le zone

Aliquota di sostegno: 50%

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00 per progetti singoli e ad Euro 100.000,00 per quelli collettivi.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 3 Meuro per i progetti singoli e 4 Meuro per i progetti collettivi. **Tale massimale comprende anche gli investimenti ammessi a valere sull'avviso pubblicato nel periodo 2014-2020.**

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

#### **8.2.4.3.1.12 VERIFIABILITY AND CONTROLLABILITY OF THE MEASURES AND/OR TYPES OF OPERATIONS**

##### **8.2.4.3.1.12.1 RISCHIO/RISCHI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

###### **TESTO IN VIGORE**

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

**R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati**

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

### **R2: ragionevolezza dei costi**

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

### **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

**R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti. Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

**R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

**R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle 386 caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

**R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati**

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

**R2: ragionevolezza dei costi**

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad

esclusivo uso aziendale;

- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

### **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'acquisizione, nel caso di interventi di trasformazione/lavorazione/commercializzazione, del quantitativo annuo di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi, rispetto a quello di provenienza aziendale;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

### **R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

### **R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

#### 8.2.4.3.1.12.2. MISURE DI ATTENUAZIONE

##### TESTO IN VIGORE

**R1:** predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

**R7:** i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di "progetto innovativo".

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

**R8:** saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;

- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

**R9:** saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

**R10:** saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti. Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logisticoorganizzative.

## PROPOSTA DI MODIFICA

**R1:** predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni /servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione degli investimenti ed alla conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;

- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la verifica del dimensionamento degli stessi ad esclusivo uso aziendale e della tipologia di biomassa utilizzata;



- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

**R7:** i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di “progetto innovativo”.

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

**R8:** saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Sarà previsto l'invio dei quantitativi annuali di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi rispetto al quantitativo annuo trasformato/lavorato/commercializzato.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

**R9:** saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà

vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

**R10:** saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti. Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logisticoorganizzative.

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

I motivi che giustificano la modifica sono riferibili alla necessità di adeguare la normativa di riferimento, di modificare le condizioni di eleggibilità, di snellire i criteri di selezione, di aggiornare la tipologia degli investimenti eleggibili.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più efficace attuazione della sottomisura puntando soprattutto ad ottenere la presentazione di proposte progettuali immediatamente cantierabili e quindi riducendo drasticamente i tempi per la istruttoria tecnico-amministrativa delle stesse e per la erogazione dei contributi.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta non determinerà una variazione degli indicatori.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 7. CAPITOLO 8: SM 4.1.B - SOSTEGNO INVESTIMENTI REALIZZATI DA GIOVANI AGRICOLTORI

### 8.2.4.3.2. 4.1.B - Sostegno investimenti realizzati da giovani agricoltori

Sub-measure:

- 4.1 - <supporto agli investimenti nelle aziende agricole

#### 8.2.4.3.2.1 Descrizione generale della operazione

##### TESTO IN VIGORE

La finalità dell'operazione è quella di migliorare la competitività e la sostenibilità dell'impresa dei giovani agricoltori che si insediano in agricoltura per la prima volta ai sensi della misura 6.1 e dei giovani in possesso dei medesimi requisiti che si sono insediati nei 5 anni precedenti. Gli interventi coincidono con quelli dell'operazione 4.1.A. L'operazione risponde direttamente alla FA-2B e indirettamente alla FA-2A, alla FA-3A, alla FA-4B, alla FA-5A, alla FA-5B, alla FA-5C e alla FA-5D, e soddisfa direttamente il fabbisogno 11 e indirettamente i fabbisogni 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

La finalità dell'operazione è quella di migliorare la competitività e la sostenibilità dell'impresa dei giovani agricoltori che **si sono insediati** in agricoltura per la prima volta ai sensi della misura 6.1 **con il beneficio del premio di primo insediamento correlato alle risorse finanziarie "Next Generation"**. Gli interventi coincidono con quelli dell'operazione 4.1.A. L'operazione risponde direttamente alla FA-2B e indirettamente alla FA-2A, alla FA-3A, alla FA-4B, alla FA-5A, alla FA-5B, alla FA-5C e alla FA-5D, e soddisfa direttamente il fabbisogno 11 e indirettamente i fabbisogni 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28.

#### 8.2.4.3.2.2 Tipologia di intervento

Tipologia di supporto

##### TESTO IN VIGORE

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato.

In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

## PROPOSTA DI MODIFICA

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo **in conto capitale**.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

### 8.2.4.3.2.3 Riferimenti legislativi

#### TESTO IN VIGORE

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria 375 ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;

- Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;
- D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;
- Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;
- Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Direttiva 75/268/CEE sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
- Direttiva 75/273/CEE relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate;
- Direttiva 84/167/CEE e s.m.i, che modifica la direttiva 75/273/CEE;
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta “Direttiva Uccelli”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano 376 di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;
- L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, “Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”.

## PROPOSTA DI MODIFICA

L’operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;

**.Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020;**

Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

·Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

·Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

·Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

·Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

·Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

·Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

·Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;

·Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;

·D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;

·Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

·Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;

·Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;

·Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;

·Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

·Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);

·Direttiva 84/167/CEE e s.m.i, che modifica la direttiva 75/273/CEE;

**.DM 6277 dell'08/06/2020 Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi di cui all'art 32 del Reg. 1305/13;**

- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta “Direttiva Uccelli”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;
- L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, “Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”;

#### 3.1.1.1.1. Beneficiari

##### TESTO IN VIGORE

Possono essere beneficiari i giovani agricoltori oggetto di sostegno a valere della Misura 6.1 del presente PSR o già insediati durante i 5 anni precedenti alla domanda di sostegno e in possesso dei medesimi requisiti.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Possono essere beneficiari i giovani agricoltori che si sono insediati in agricoltura per la prima volta ai sensi della misura 6.1 con il beneficio del premio di primo insediamento correlato alle risorse finanziarie “Next Generation”.

#### 8.2.4.3.2.4 Costi elegibili

##### TESTO IN VIGORE

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) 395 n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:
  - a. l'aumento della produttività;
  - b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
  - c. la riduzione del consumo energetico;
  - d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti

dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);

e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;

3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;

4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;

5. impianti di colture arboree;

6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;

7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta, di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;

8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;

9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;

10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta;

11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) 396 del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13. Non sono ammissibili all'aiuti le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi; • acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazioni di coperture con l'utilizzodi materie plastiche;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con un altro bene che rispetto a questi non possenga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati i sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;



- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:
  - a) l'aumento della produttività;
  - b) la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
  - c) la riduzione del consumo energetico;
  - d) la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);
  - e) il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
  - f) introduzione e/o miglioramento dell'agricoltura di precisione;
  - g) il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
  - h) l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.
3. investimenti in strutture aziendali di stoccaggio di biomasse agricole;
4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
5. impianti di colture arboree;
6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;
7. investimenti relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda.;
8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;

9. investimenti in strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
10. costruzione ex-novo e/o ammodernamento di fabbricati rurali da destinare all'attività di trasformazione/trasformazione dei prodotti aziendali, compreso locali per la vendita del prodotto trasformato/lavorato;
11. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta compreso l'allestimento del punto vendita aziendale;
12. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
13. investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale.

In generale, se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con utilizzo di materie plastiche
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a questi non possenga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche normative comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

#### 8.2.4.3.2.8. Condizioni di elegibilità

##### TESTO IN VIGORE

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

##### Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” dell'operazione;
- risultare “agricoltore in attività”, come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- l'impresa agricola deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 18.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

##### Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014.

E' condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell'azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 18.000 Euro (soglia minima) e non superiore a 300.000 Euro (soglia massima) come stabilito nelle condizioni di accesso della sottomisura 6.1.

Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di aiuto (situazione ex-ante Piano).

Il Piano aziendale deve descrivere:

- i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;

- ii) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda, e i risultati attesi;
- iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell'azienda agricola.

Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;

2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:

a) 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);

b) 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);

c) 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.

3. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla qualità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del

31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;

- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerarsi irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

In caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Al fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nei casi di pozzi aziendali dal possesso dell'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante – intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano Aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Zonizzazione: L'op. si applica su tutto il territorio reg.

Caratter. del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” dell’operaz.;
- possedere un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99);
- diventare “agricoltore in attività”, come da art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della norm. comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturaz. di imprese in difficoltà,
- l’impresa agr. deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a € 18.000 Euro (soglia minima) e non superiore a € 200.000 (soglia massima) come da condizioni di accesso della SM 6.1. Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentaz. della DDS (ex-ante Piano).

Ai sensi della normat. nazionale, sono previste le seguenti condiz. di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Cod. dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificaz. Antimafia per contributi superiori a € 150.000 (Cod. antimafia – D. Lgs 6/09/2011, n. 159) e s.m.i.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanz., la DDS dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell’art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

#### Presentazione del Piano az.:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano per lo sviluppo dell’attività agr., così come definito all’art. 5 del Reg. (UE) n. 807/2014.

È condiz. per la presentaz. del Piano il possesso da parte dell’azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 18.000 Euro (soglia minima) e non superiore a 200.000 Euro (soglia massima). Tale condiz. deve essere dimostrata al momento della presentazione della DDS (ex-ante Piano).

L’attività di trasformaz. e/o lavoraz. e commercializzaz., ove interessata dall’operazione, deve essere riferita a prodotti ricompresi nell’allegato I del TUEF e di provenienza prevalentemente aziendale (non inferiore ai 2/3 del totale trasformato/lavorato aziendale). Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell’allegato I del TUEF.

Il Piano deve descrivere:

- i) - la situazione iniziale dell’az. agr. con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;

ii) - il programma dettagliato degli investim. per il miglior. globale dell'azienda, con riferimento al miglior. del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale, della sicurezza del lavoro e del benessere animale;

iii) il cronoprogramma degli interventi;

iv) la coerenza degli investim. proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;

v) una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

In conformità con l'articolo 45 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedim. di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzaz. necessarie, come previste dall'ordinam. nazionale e regionale, in materia ambientale.

Tale condiz. dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista e la conformità della documentaz. acquisita sarà valutata dalla Regione prima della concessione degli aiuti. Ove le operazioni prevedano il finanziamento di investim. che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta da valutaz. di impatto ambientale effettuata dagli uffici competenti conformemente alla norm. specifica per il tipo di investim. previsto.

Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della norm. comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

*Nel caso il Piano comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:*

- *obbligo di installaz. di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investim. oggetto del sostegno;*
- *nel caso di investim. realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioram. di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investim. che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investim.; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:*
  - *a 5% nel caso di miglioram. di un impianto irriguo di microirrigaz. (inclusa sub-irrigazione);*
  - *b 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigaz. (inclusa sub-irrigaz.);*
  - *c 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.*
  - *d Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:*

*- l'investim. garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investim., pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investim.; e*

*- in caso d'investim. in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale*

*reso possibile a livello dell'investim. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.*

Nessuna delle condizioni di cui all'art. 46, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a un investim. in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investim. nella creazione di un bacino o un investim. nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla qualità di acqua; questa condizione non si applica agli investim. per l'installaz. di un nuovo impianto di irrigaz. rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investim. non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerarsi irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (5 anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigaz.

In caso di approvvig. di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvig. da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investim. rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla norm. applicabile per il tipo di investim. di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Al fine della determinaz. della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei 5 anni precedenti alla DDS è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nei casi di pozzi aziendali dal possesso dell'autorizzaz. all'emungim. dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante intervento, come desumibile dall'autorizzaz. all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post intervento come desumibile dal Piano Az.

**Nel caso di:**

- investim. relativi alle energie rinnovabili (reg. UE 807/2014 art. 13) gli investim. elegibili sono quelli afferenti la produz. di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale;
- impianti aziendali per la produz. di energia, la realizzaz. degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall'Accordo di Partenariato;
- produz. di energia da biomasse, sono ammissibili gli investim. che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (a esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art. 8, comma



6, lettera b).

Inoltre, ai sensi della lett. u) par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produz. di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:

Nel caso di imp. di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg.807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013.

La “biomassa agro-forestale” utilizzata per alimentare gli imp. per la produz. di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Reg. (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragr. “beneficiari” dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'UE per gli aiuti di stato nel settore agric. e forest. e degli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito del COVID-19.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

#### 8.2.4.3.2.5 Principi di selezione

#### TESTO IN VIGORE

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con priorità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale priorità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con priorità agli IAP;
- per gli investimenti relativi all'irrigazione risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti.

Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

## PROPOSTA DI MODIFICA

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

(Applicable) amounts and support rates

## TESTO IN VIGORE

Le percentuali di aiuto, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di beneficiario: Giovani agricoltori come previsti dalla sottomisura/operazione Tipologia di area:

Zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (Reg. Ue 1305/13 art. 31)

Aliquota di sostegno: 70%

Tipologia di beneficiario: Giovani agricoltori come previsti dalla sottomisura/operazione Tipologia di area:  
Altre zone Aliquota di sostegno: 60%

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00.

Nel caso di insediamenti plurimi ai sensi della sottomisura 6.1 tale limite si intende per ogni giovane richiedente il premio.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti per azienda non può essere superiore a 1 Meuro.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Le percentuali di aiuto, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di beneficiario: Giovani agricoltori come previsti dalla sottomisura/operazione Tipologia di area:

Zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (Reg. Ue 1305/13 art. 31) **come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR**

Aliquota di sostegno: 70%

Tipologia di beneficiario: Giovani agricoltori come previsti dalla sottomisura/operazione Tipologia di area:  
Altre zone Aliquota di sostegno: 60%

**Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto nel Piano Aziendale non potrà essere inferiore ad Euro 30.000,00, mentre quello massimo non potrà essere superiore a Euro 150.000,00 euro.**

**Nel caso di insediamenti plurimi ai sensi della sottomisura 6.1 tali limiti si intendono per ogni giovane richiedente il premio.**

### 8.2.4.3.2.6 Verificabilità e controllabilità della misura

#### 8.2.4.3.2.6.1 *Rischi di implementazione della misura*

## TESTO IN VIGORE

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

**R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati**

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

## **R2: ragionevolezza dei costi**

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

## **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

## **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

**R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti. Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

**R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

**R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle 386 caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

**R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati**

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

**R2: ragionevolezza dei costi**

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad

esclusivo uso aziendale;

- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

#### **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

#### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'acquisizione, nel caso di interventi di trasformazione/lavorazione/commercializzazione, del quantitativo annuo di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi, rispetto a quello di provenienza aziendale;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

#### **R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

#### **R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

#### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

#### 8.2.4.3.2.6.2 Azioni di mitigazione

##### TESTO IN VIGORE

**R1:** predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

**R7:** i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di "progetto innovativo".

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale , della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

**R8:** saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;

- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

**R9:** saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

**R10:** saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti. Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logisticoorganizzative.

## PROPOSTA DI MODIFICA

**R1:** predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;

- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la verifica del dimensionamento degli stessi ad esclusivo uso aziendale e della tipologia di biomassa utilizzata;



- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

**R7:** i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di “progetto innovativo”.

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

**R8:** saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Sarà previsto l'invio dei quantitativi annuali di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi rispetto al quantitativo annuo trasformato/lavorato/commercializzato.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

**R9:** saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà

vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

**R10:** saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti. Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico organizzative.

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L'obiettivo prefissato è quello di non rendere strettamente correlate l'attuazione della Misura 6.1 con quella dell'Operazione 4.1.b, in quanto le insufficienti risorse finanziarie attribuite alla Operazione 4.1b hanno condizionato negativamente l'accesso al premio di primo insediamento considerate le modalità attuative del "pacchetto giovani".

Inoltre, per consentire l'accesso all'Operazione 4.1b di un maggior numero di giovani insediati, si propone la modifica del massimale del costo totale degli investimenti proposti da 1 Meuro a € 150.000,00 (salvo per insediamenti plurimi ai sensi della SM 6.1 per i quali tale limite viene considerato per ogni giovane insediato). Tale importo è coerente con il costo totale medio degli investimenti proposti nel precedente avviso.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà l'attuazione della operazione in modalità diversa da quella precedentemente prevista nell'ambito del "pacchetto giovani".

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta determinerà una variazione degli indicatori in relazione alle risorse allocate su tale Operazione.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 8. CAPITOLO 8: SM 4.1.C – SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, LA COMPETITIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ AZIENDE OLIVICOLE DELLA ZONA INFETTA RELATIVAMENTE ALLA XYLELLA FASTIDIOSA

Sottomisura:

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

### 8.2.4.3.3.2. TIPO DI SOSTEGNO

Tipo di sostegno: Sovvenzioni e strumenti finanziari

TESTO IN VIGORE

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

PROPOSTA DI MODIFICA

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

TESTO IN VIGORE

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria 375 ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;
- Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;
- D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;
- Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;
- Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);

- Direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
- Direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate;
- Direttiva 84/167/CEE e s.m.i, che modifica la direttiva 75/273/CEE;
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat";
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta "Direttiva Uccelli";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di "Il Piano 376 di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale";
- L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee".
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e s.m.i.;
- Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della Regione Puglia – D. Lgs. 214/2005 e s.m.i. – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. – Aggiornamento delle aree delimitate alla sottospecie *Pauca ceppo Ca DIRO* di *Xylella fastidiosa*;
- L.R. n. 4 del 29 marzo 2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia".

## PROPOSTA DI MODIFICA

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;
- Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;
- D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;
- Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;
- Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Direttiva 84/167/CEE e s.m.i, che modifica la direttiva 75/273/CEE;
- DM 6277 dell'08/06/2020 Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi di cui all'art 32 del Reg. 1305/13 come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR;
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta “Direttiva Uccelli”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;
- L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, “Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”;
- **Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020**
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e s.m.i.;
- Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della Regione Puglia – D. Lgs. 214/2005 e s.m.i. – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. – Aggiornamento delle aree delimitate alla sottospecie *Pauca ceppo Ca DIRO* di *Xylella fastidiosa*;
- L.R. n. 4 del 29 marzo 2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia".
- **Reg. esecuzione (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa***

#### 8.2.4.3.3.6. COSTI AMMISSIBILI

##### TESTO IN VIGORE

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del 377 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013.

In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:
  - a. l'aumento della produttività;
  - b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
  - c. la riduzione del consumo energetico;
  - d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);
  - e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;

3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;
4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
5. impianti di colture arboree nel rispetto della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e della normativa fitosanitaria dell'Unione, nazionale e regionale;
6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;
7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda.;
8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta;
11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con utilizzo di materie plastiche;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a quest'ultimo non possieda superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;



- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche normative comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:
  - a) l'aumento della produttività;
  - b) la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
  - c) la riduzione del consumo energetico;
  - d) la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);
  - e) il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
  - f) introduzione e/o miglioramento dell'agricoltura di precisione;
  - g) il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
  - h) l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.
3. investimenti in strutture aziendali di stoccaggio di biomasse agricole;
4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
5. impianti di colture arboree nel rispetto del Reg. esecuzione (UE) 2020/1201;
6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;
7. investimenti relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda.;

8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
9. investimenti in strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
10. costruzione ex-novo e/o ammodernamento di fabbricati rurali da destinare all'attività di trasformazione/trasformazione dei prodotti aziendali, compreso locali per la vendita del prodotto trasformato/lavorato;
11. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta compreso l'allestimento del punto vendita aziendale;
12. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
13. investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale.

In generale, se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con utilizzo di materie plastiche;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a questi non posseda superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche normative comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

### 8.2.4.3.3.8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

#### TESTO IN VIGORE

L'operazione si applica solo nella "zona infetta" relativamente alla sottospecie Pauca ceppo CoDIRO di Xylella fastidiosa, così come individuate dalla "Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della Regione Puglia" e s.m.i.

#### Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione;
- risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- l'impresa agricola, in considerazione della diffusione nell'area di intervento di imprese olivicole che – pur di ridotta dimensione fisica e finanziaria – presentano vitalità e margini di incremento di competitività e garantiscono occupazione e creazione di ricchezza, deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

#### Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014.

E' condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell'azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima), di cui almeno 2.000 rivenienti da oliveti da olio. Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di aiuto (situazione ex-ante Piano).Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di aiuto (situazione ex-ante Piano).

Il Piano aziendale deve descrivere:

- i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- ii) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda, e i risultati attesi;
- iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell'azienda agricola.

*Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:*

*1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;*

*2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:*

*a) 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*

*b) 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*

*c) 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.*

*3. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:*

*a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e*

*b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.*

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla qualità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono

soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;

- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerarsi irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Nel caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Al fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nei casi di pozzi aziendali dal possesso dell'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante – intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano Aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo “beneficiari” dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Zonizzazione: L'operazione si applica solo nella “zona infetta” relativamente alla sottospecie Pauca ceppo CoDIRO di Xylella fastidiosa, così come individuate dalla “Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della Regione Puglia” e s.m.i.

### Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” dell’operazione;
- essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99);
- risultare “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà,
- l’impresa agricola, in considerazione della diffusione nell’area di intervento di imprese olivicole che – pur di ridotta dimensione fisica e finanziaria – presentano vitalità e margini di incremento di competitività e garantiscono occupazione e creazione di ricchezza, deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell’art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

### Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, così come definito all’articolo 5 del Reg. (UE) n. 807/2014.

È condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell’azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 15.000 Euro (soglia minima). Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di sostegno (situazione ex-ante Piano).

L’attività di trasformazione e/o lavorazione e commercializzazione, ove interessata dall’operazione, deve essere riferita a prodotti ricompresi nell’allegato I del TUEF e di provenienza prevalentemente aziendale (non inferiore ai 2/3 del totale trasformato/lavorato aziendale). Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell’allegato I del TUEF.

### Il Piano aziendale deve descrivere:

- i) - la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;

ii) - il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale, della sicurezza del lavoro e del benessere degli animali;

iii) il cronoprogramma degli interventi;

iv) la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;

v) una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.

Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista e la conformità della documentazione acquisita sarà valutata dalla Amministrazione Regionale prima della concessione degli aiuti. Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dagli uffici competenti conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

*Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:*

1. *obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;*
2. *nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:*
  - a. *a 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*
  - b. *b 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*
  - c. *c 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.*
3. *Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, oltre alle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2:*
  - *l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e*

*- in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.*

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla qualità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerarsi irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Nel caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Al fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nei casi di pozzi aziendali dal possesso dell'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante - intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano Aziendale.

Nel caso di investimenti relativi alle energie rinnovabili (reg. UE 807/2014 art. 13) gli investimenti eleggibili sono quelli afferenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale.

Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall'Accordo di Partenariato.



Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art. 8, comma 6, lettera b).

Inoltre, ai sensi della lett. u) par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:

Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg.807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

#### **8.2.4.3.3.9. PRINCIPI CONCERNENTI LA FISSAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE**

##### **TESTO IN VIGORE**

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- incidenza accertata del danno patrimoniale causato da Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ceppo CoDiRO sul patrimonio olivicolo
- comparto produttivo oggetto di investimento, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo oggetto di investimento, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 15.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;

- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP e ai Coltivatori Diretti;
- per gli investimenti relativi all'irrigazione risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

## PROPOSTA DI MODIFICA

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- incidenza accertata del danno patrimoniale causato da Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ceppo CoDiRO sul patrimonio olivicolo
- comparto produttivo oggetto di investimento, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo oggetto di investimento, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 15.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP e ai Coltivatori Diretti.

### 8.2.4.3.3.11.. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO (APPLICABILI)

#### TESTO IN VIGORE

La percentuale di aiuto, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.

L'aliquota di cui sopra è maggiorata di un ulteriore 20% sino al raggiungimento di aliquota massima pari al

70% nel caso di:

— giovani agricoltori, definiti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013, che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;

— investimenti collettivi e progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

— zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento 1305/2013;

— investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento 1305/2013.

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00. Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore ad Euro 500.000,00.

In ogni caso, nel rispetto del predetto limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

## PROPOSTA DI MODIFICA

La percentuale di aiuto, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.

L'aliquota di cui sopra è maggiorata di un ulteriore 20% sino al raggiungimento di aliquota massima pari al 70% nel caso di:

— giovani agricoltori, definiti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013, che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;

— investimenti collettivi e progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

— zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento 1305/2013, come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR;

— investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento 1305/2013.

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00. Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore ad Euro 500.000,00.

In ogni caso, nel rispetto del predetto limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

### **8.2.4.3.3.12 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE E/O DEI TIPI DI INTERVENTI**

#### **8.2.4.3.3.12.1. RISCHIO/RISCHI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

## TESTO IN VIGORE

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e

selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

### **R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati**

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

### **R2: ragionevolezza dei costi**

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

### **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

#### **R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

#### **R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

#### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle 386 caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

## PROPOSTA DI MODIFICA

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

#### **R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati**

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

#### **R2: ragionevolezza dei costi**

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;

- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

### **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'acquisizione, nel caso di interventi di trasformazione/lavorazione/commercializzazione, del quantitativo annuo di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi, rispetto a quello di provenienza aziendale;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

### **R9: corretta gestione delle domande di pagamento**

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

### **R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

#### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

#### **8.2.4.3.1.12.2. MISURE DI ATTENUAZIONE**

##### TESTO IN VIGORE

**R1:** predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

**R7:** i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di "progetto innovativo".

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;

• la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

**R8:** saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

**R9:** saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

**R10:** saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti. Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logisticoorganizzative.

## PROPOSTA DI MODIFICA

**R1:** predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni /servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentano la corretta verifica delle spese relative:



- alla realizzazione degli investimenti ed alla conformità delle spese;

- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;

- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;

- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la verifica del dimensionamento degli stessi ad esclusivo uso aziendale e della tipologia di biomassa utilizzata;

- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

**R7:** i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di "progetto innovativo".

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;

- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;

- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;

- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;

- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

**R8:** saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;

- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;

- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;

- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Sarà previsto l'invio dei quantitativi annuali di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi rispetto al quantitativo annuo trasformato/lavorato/commercializzato.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

**R9:** saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

**R10:** saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti. Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logisticoorganizzative.

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

I motivi che giustificano la modifica sono riferibili alla necessità di adeguare la normativa di riferimento, di modificare le condizioni di eleggibilità, di snellire i criteri di selezione, di aggiornare la tipologia degli investimenti eleggibili.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più ampia attuazione della operazione.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta determinerà una variazione degli indicatori in relazione alle risorse allocate su tale Operazione.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 9. CAPITOLO 8: SM 4.3.A - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

### 8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

#### TESTO IN VIGORE

La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) 2000/60 si prefigge l'obiettivo di salvaguardare e tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e di migliorare la qualità delle risorse idriche. L'agricoltura deve essere sempre più orientata a conseguire la diminuzione o razionalizzazione degli input (ad es. acqua) necessari alla produzione agricola. In alcune aree rurali pugliesi, si rileva una carenza nella disponibilità della risorsa idrica, a servizio della popolazione e delle imprese, altre aree evidenziano un elevato emungimento dell'acqua con problemi di salinizzazione ed inquinamento delle acque sotterranee. In tutto il territorio pugliese le infrastrutture del sistema irriguo presentano uno stato di degrado fisico, che determina una notevole perdita della risorsa irrigua lungo le condotte. Pertanto, è necessario intervenire per il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di fornitura della infrastruttura stessa al fine di preservare una risorsa non rinnovabile, che è sempre più carente in Puglia.

Nell'ambito del PSR sono previsti interventi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e/o relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. Conformemente all'art. 6 (2) del Reg. UE n.1305/2013, non sono ammissibili nell'ambito del PSR tutti gli interventi previsti nel PSR nazionale di cui ai punti da C a I elencati nel paragrafo 8.2.1.3.1.1, non pertinenti ad alcun bacino di accumulo.

Gli interventi saranno tesi a consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione della risorsa attraverso l'ammodernamento delle reti di adduzione e distribuzione, il completamento degli schemi irrigui e delle opere di interconnessione, il miglioramento strutturale delle reti deteriorate, nonché la realizzazione di invasi di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., che servano ad incrementare la disponibilità di risorse idriche in periodi di scarsità e di maggior emungimento al fine di ridurre la pressione sulle acque di falda.

Se gli investimenti comportano opere di ingegneria civile si stabiliranno sinergie con la costruzione di altre infrastrutture per ridurre il costo di realizzazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del Reg. UE n.1305/2013, il sostegno è adottato solo in presenza di un Piano di gestione del bacino idrografico e deve prevedere l'installazione, a titolo di investimento, di contatori per la misurazione dei consumi, in caso di assenza. Il sostegno è concesso a quegli interventi in grado di comportare un guadagno minimo in termini di efficienza idrica quantificato per l'area di intervento, in un risparmio idrico potenziale di almeno il 40%. In tutti i casi, non si ampliano le infrastrutture esistenti in modo tale da evitare un aumento della superficie irrigata fatte salve le deroghe se previste. Le operazioni ammissibili sono definite in complementarietà con il Programma Operativo Nazionale Gestione Irrigua e, in particolare, con la misura "Piano Irriguo" del suddetto Programma, con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, con il Piano regionale di Tutela delle Acque e con il Piano d'azione regionale in materia acqua ad uso irriguo, nonché in coerenza con l'Accordo di partenariato.

In nessun caso sono finanziati progetti/beneficiari che non abbiano una regolare autorizzazione per l'emungimento dell'acqua.

L'operazione risponde direttamente alla FA-5A e indirettamente alla FA-4B; l'operazione soddisfa direttamente il fabbisogno 25 e indirettamente quello 21.

## PROPOSTA DI MODIFICA

La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) 2000/60 si prefigge l'obiettivo di salvaguardare e tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e di migliorare la qualità delle risorse idriche.

Secondo quanto esposto al capitolo "6.3 L'Impiego delle risorse idriche in agricoltura e la loro efficienza d'uso" del PSR Puglia 2014-2020, l'agricoltura deve essere sempre più orientata a conseguire la diminuzione o razionalizzazione degli input (ad es. acqua) necessari alla produzione agricola. In alcune aree rurali pugliesi, si rileva una carenza nella disponibilità della risorsa idrica, a servizio della popolazione e delle imprese, altre aree evidenziano un elevato emungimento dell'acqua con problemi di salinizzazione ed inquinamento delle acque sotterranee. In tutto il territorio pugliese le infrastrutture del sistema irriguo presentano uno stato di degrado fisico, che determina una notevole perdita della risorsa irrigua lungo le condotte e che rappresentano il principale fabbisogno di intervento.

Pertanto, è necessario ottimizzare e razionalizzare le condizioni di fornitura della infrastruttura stessa al fine di preservare una risorsa non rinnovabile, che è sempre più carente in Puglia.

Al fine di implementare le idonee azioni di tutela e programmazione in materia di risorse idriche la Regione Puglia si è dotata di un Piano di Tutela delle Acque (PTA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Il PTA rappresenta l'atto che disciplina il governo delle acque sul territorio. Si tratta di uno strumento programmatico dinamico di conoscenza e pianificazione, che ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile. Il PTA vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009 e successivamente oggetto di aggiornamento con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA): Adozione della proposta di aggiornamento del PTA ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica per la VAS ex art. 11 L.R. n. 44/2012.

La disponibilità dei servizi irrigui risulta geograficamente differenziata e fortemente frammentata con notevoli differenze sia nella tipologia di approvvigionamento della risorsa, che nel costo per l'utenza. In particolare, due sono gli elementi che contraddistinguono il servizio idrico irriguo, come definite dal decreto MiPAAF del 31 Luglio 2015:

- i) la distribuzione di tipo collettiva, caratterizzata da reti di distribuzione gestite da Enti irrigui;
- ii) l'auto-approvvigionamento da fonti superficiali e/o sotterranee, caratterizzato da prelievi irrigui diretti, effettuati autonomamente dai singoli utenti mediante pozzi e/o prese dirette.

Rientrano nella distribuzione collettiva, le reti consortili gestite dai Consorzi di Bonifica e Irrigazione (Capitanata, Gargano, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Lì Foggi), le cui fonti di approvvigionamento sono sia superficiali (fiumi, laghi e dighe) che sotterranee. Alle reti consortili, si aggiungono le reti di distribuzione dell'ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigie e Forestali) e le reti comunali di distribuzione delle acque approvvigionate dagli impianti di affinamento terziario per il riuso irriguo.

In termini generali, fatte salve le limitazioni previste dai costi ammissibili, sono sovvenzionabili i seguenti interventi:

a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico e le relative opere di adduzione e distribuzione;

b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile e le relative opere di adduzione e distribuzione laddove previsti dai costi ammissibili;

c) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue;

d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori/contatori);

e) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti, finalizzata al risparmio idrico e/o energetico;

f) investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi;

g) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione;

h) investimenti in sistemi di telecontrollo;

i) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei.

Gli interventi afferenti alla presente sottomisura sono stati oggetto di demarcazione con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), e pertanto fino alla data di scadenza del bando di selezione emanato per l'attuazione della presente sottomisura del PSRN, fissata al 31 agosto 2017:

- Non erano ammissibili, nell'ambito del PSRN, investimenti relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e/o relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, né interventi su infrastrutture a favore di singole aziende agricole (anche in forma associata). Tali interventi restavano di attuazione nell'ambito dei PSR regionali.
- Non erano ammissibili nell'ambito dei PSR regionali, tutti gli interventi di cui alle precedenti lettere da c) a i), non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, conformemente all'articolo 6(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Successivamente alla suddetta data del 31 agosto 2017, non è prevista l'apertura di altri bandi del PSRN e le Regioni e Province Autonome possono attivare le suddette tipologie di intervento elencate dalla lettera a) alla lettera i), analoghe a quelle precedentemente previste dal PSRN. Sono, inoltre, ammissibili gli interventi sopra elencati dalla lettera c) alla lettera i), non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, purché non riguardanti interventi a carattere interregionale.

Tutti gli interventi dovranno essere riferiti alle priorità di intervento legate all'attuazione della Direttiva Quadro Acque e, nel contempo, perseguono la finalità di consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione della risorsa idrica ad uso irriguo.

Se gli investimenti comportano opere di ingegneria civile si stabiliranno sinergie con la costruzione di altre infrastrutture per ridurre il costo di realizzazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del Reg. UE n.1305/2013, il sostegno è adottato solo in presenza di un Piano di gestione del bacino idrografico e deve prevedere l'installazione, a titolo di investimento, di contatori per la misurazione dei consumi, in caso di assenza. Il sostegno è concesso a quegli interventi in grado di comportare un guadagno minimo in termini di efficienza idrica quantificato per l'area di intervento nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 46 del Reg. UE n.1305/2013.

In tutti i casi, non sono consentiti investimenti con un conseguente aumento netto della superficie irrigata. Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

Le operazioni ammissibili sono definite in complementarietà con il Piani Operativi vigenti in materia di Infrastrutture Irrigue, con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

Inoltre, le operazioni ammissibili risultano coerenti con l'Accordo di Partenariato, ma in seguito alla ridefinizione della demarcazione con il PSRN, è previsto l'aggiornamento dello stesso Accordo di Partenariato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della modifica del PSR interessato.

In nessun caso sono finanziati progetti/beneficiari che non abbiano una regolare autorizzazione per l'emungimento dell'acqua.

L'operazione risponde direttamente alla FA-5A e indirettamente alla FA-4B; l'operazione soddisfa direttamente il fabbisogno 25 e indirettamente quello 21.

#### 8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

##### TESTO IN VIGORE

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- D. Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D. Lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- PON Acque;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”.
- Piano d'azione sulle acque in corso di approvazione.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- D. Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale (Codice dell'Ambiente) aggiornato e modificato con D.L. 1 marzo n.22;
- D. Lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge n.55/2019 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca Cantieri”;

- Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Piano Operativo Agricoltura 2014-2020;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Delibera di Giunta Regionale n.592 del 26/04/2016 Approvazione del Bilancio Idrico Irriguo Regionale
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA): Adozione della proposta di aggiornamento del PTA ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica per la VAS ex art. 11 L.R. n. 44/2012.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, di approvazione del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale.
- Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 2 “Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015”.
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### 8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

##### TESTO IN VIGORE

Si precisa che la presente operazione sostiene solo "investimenti di interesse regionale relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo”, non ammissibili agli aiuti di cui al P.O.N. Acque

Nello specifico sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013):

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc ;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di professionisti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Gli investimenti sostenuti debbono rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni di cui all'art. 46 del Reg UE 1305/2013 ed s.m.i.

Gli investimenti sostenuti rispetteranno principi e regole di demarcazione con il PON acque.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Relativamente agli interventi dettagliati al paragrafo 8.2.4.3.5.1. “Descrizione del tipo di intervento”, sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013):

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione ampliamento di reti di adduzione connesse agli invasi;
4. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di professionisti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

La valutazione di congruità delle spese ammissibili sarà eseguita facendo riferimento, anche in combinazione tra di loro, ai prezziari vigenti, al confronto tra preventivi, alla valutazione di esperti indipendenti,

In ogni caso, per l'effettuazione delle spese e l'esecuzione dei lavori, i beneficiari Enti Pubblici sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;



- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Gli investimenti sostenuti debbono rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni di cui all'art. 46 del Reg UE 1305/2013 ed s.m.i.

Gli investimenti sostenuti rispetteranno principi e regole di demarcazione con gli ulteriori strumenti di sostegno finanziario vigenti.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

#### 8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

##### TESTO IN VIGORE

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Caratteristiche dell'investimento:

Gli investimenti sono ammissibili solo se rispettano le condizioni previste dall'art. 46 del reg. UE n.1305/2013 e all'Accordo di partenariato. Si riportano di seguito gli interventi ammissibili:

- a. Realizzazione, ammodernamento e messa in sicurezza di bacini e accumuli, e del relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo;
- b. Realizzazione, ammodernamento di un sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo afferente ad un bacino o accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, già esistente;
- c. Installazione su reti di adduzione e distribuzione afferenti a bacini o accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno con l'obiettivo del risparmio idrico e dell'uso sostenibile e razionale della risorsa idrica (art. 46 del reg. (UE) n.1305/2013);
- d. Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione preesistente e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al 40% secondo i parametri tecnici dell'infrastruttura esistente.
- e. Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione preesistente che rispetti la seguente condizione:

a. l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

f. Nessuna delle condizioni di cui ai precedenti punti b) e c) si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incide solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento di realizzazione o recupero di un bacino, gli interventi relativi all'installazione di sistemi di misura.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla quantità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art.46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n.1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Non sono ammissibili infrastrutture irrigue (reti di distribuzione) non correlate a bacini o accumuli, o relative alle acque reflue. Gli altri investimenti (per tutte le tipologie previste) riguardano solo rete collegate ai bacini e i bacini al disotto 250.000 metri cubi.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Caratteristiche dell'investimento:

Relativamente agli interventi dettagliati al paragrafo 8.2.4.3.5.1. "Descrizione del tipo di intervento", sono ammissibili al sostegno gli investimenti che garantiscano le seguenti condizioni previste dall'art. 46 del reg. UE n.1305/2013 e all'Accordo di partenariato:

a. Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione preesistente e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-

ante, come minimo compreso tra il 5% e il 25%, secondo i parametri tecnici dell'infrastruttura esistente.

- b. Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione purché sia garantita una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Tali condizioni non si applicano per investimenti su impianti esistenti che incidono solo sull'efficienza energetica, ovvero per investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Non sono consentiti ampliamenti delle infrastrutture esistenti in modo tale da evitare un aumento della superficie irrigata fatte salve le deroghe se previste.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n.1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

#### 8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

##### TESTO IN VIGORE

Per l'operazione i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- tipologia e livello di innovazione;
- numero di aziende agricole e forestali servite;
- superficie servita;
- risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Per l'operazione i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- interventi connessi all'impiego di acque reflue ad uso irriguo;
- grado di vetustà delle infrastrutture oggetto di intervento (epoca di realizzazione, materiali e tecnologie, ecc.);
- tipologia e livello di innovazione introdotta;
- numero di aziende agricole e forestali servite;
- superficie servita;
- livello di incremento del risparmio idrico rispetto alle soglie minime stabilite;
- investimenti in Zona infetta da Xylella Fastidiosa (Reg. UE 2020/1201 - allegato III).

#### 8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

##### TESTO IN VIGORE

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

## **R2: ragionevolezza dei costi**

Rischi specifici sussistono in ordine:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc ;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

## **R4: appalti pubblici**

In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48, devono essere effettuati controlli che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi stabiliti in materia di appalti pubblici".

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme in considerazione della complessità delle normative, delle casistiche di esenzione e/o deroghe e delle variazioni normative nel periodo di attuazione.

## **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

Particolari rischi sono rappresentati:

- dalla realizzazione di attività da parte di società "in house" o società controllate.

## **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Rischi specifici riguardano:

- la definizione delle dimensioni e delle spese ammissibili per singolo lotto di progetto;
- l'identificazione dei singoli lotti ai fini della demarcazione con altri fondi.

## **R9: corretta gestione delle Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine ai tempi di conclusione degli interventi.

Altri rischi sono collegati alla:

- realizzazione di investimenti conformi a quanto approvato;
- rispetto del cronoprogramma e verifica del doppio finanziamento.

### **R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

Rischi specifici sussistono in ordine:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc ;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
6. Alla complementarietà con altri Programmi/Piani di gestione della risorsa irrigua;
7. Al risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale.

### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

## PROPOSTA DI MODIFICA

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

### **R2: ragionevolezza dei costi**

Rischi specifici sussistono in ordine:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse agli invasi;
4. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

### **R4: appalti pubblici**

In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48, devono essere effettuati controlli che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi stabiliti in materia di appalti pubblici".

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme in considerazione della complessità delle normative, delle casistiche di esenzione e/o deroghe e delle variazioni normative nel periodo di attuazione.

#### **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

Particolari rischi sono rappresentati:

- dalla realizzazione di attività da parte di società "in house" o società controllate.

#### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Rischi specifici riguardano:

- la definizione delle dimensioni e delle spese ammissibili per singolo lotto di progetto;
- l'identificazione dei singoli lotti ai fini della demarcazione con altri fondi.

#### **R9: corretta gestione delle Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine ai tempi di conclusione degli interventi.

Altri rischi sono collegati alla:

- realizzazione di investimenti conformi a quanto approvato;
- rispetto del cronoprogramma e verifica del doppio finanziamento.

#### **R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

Rischi specifici sussistono in ordine:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse agli invasi;
4. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
5. Alla complementarietà con altri Programmi/Piani di gestione della risorsa irrigua;
6. Al risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale.

#### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

TESTO IN VIGORE

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici. Saranno predisposte procedure che consentono la verifica delle spese relative:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

**R4:** saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano una verifica di conformità alle vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti (selezione dei fornitori degli Enti Pubblici, contrattualizzazione, esecuzione delle opere e loro rendicontazione).

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e della rendicontazione della spesa.

**R7:** saranno definite procedure di selezione dei beneficiari anche alla luce dei risultati degli Audit svolti dagli Organi Comunitari.

Saranno definite le condizioni da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell'esecuzione degli interventi, rispetto alla fase di ammissibilità agli aiuti.

Nei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti di eventuali inadempienze.

**R8:** si utilizzeranno manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

la definizione della dimensione e delle spese ammissibili;

l'identificazione dei singoli lotti di progetto per la demarcazione con altri finanziamenti.

**R9:** nelle disposizioni attuative si introdurranno sistemi graduali di penalizzazione.

L'esecuzione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio per verificare l'esecuzione dei lotti di progetto e la tempistica di esecuzione. Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

**R10:** saranno definite disposizioni relative:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;

4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
6. alla complementarietà con altri Programmi/Piani di gestione della risorsa irrigua;
7. agli interventi mirati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

## PROPOSTA DI MODIFICA

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici. Saranno predisposte procedure che consentono la verifica delle spese relative:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse agli invasi;
4. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

**R4:** saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano una verifica di conformità alle vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti (selezione dei fornitori degli Enti Pubblici, contrattualizzazione, esecuzione delle opere e loro rendicontazione).

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e della rendicontazione della spesa.

**R7:** saranno definite procedure di selezione dei beneficiari anche alla luce dei risultati degli Audit svolti dagli Organi Comunitari.

Saranno definite le condizioni da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell'esecuzione degli interventi, rispetto alla fase di ammissibilità agli aiuti.

Nei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti di eventuali inadempienze.

**R8:** si utilizzeranno manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

la definizione della dimensione e delle spese ammissibili;

l'identificazione dei singoli lotti di progetto per la demarcazione con altri finanziamenti.



Ai fini della verifica del doppio finanziamento, l'Autorità di Gestione potrà avvalersi della Banca dati investimenti irrigui del MiPAAF, a supporto SIGRIAN (Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura).

**R9:** nelle disposizioni attuative si introdurranno sistemi graduali di penalizzazione.

L'esecuzione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio per verificare l'esecuzione dei lotti di progetto e la tempistica di esecuzione. Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

**R10:** saranno definite disposizioni relative:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
4. alla complementarietà con altri Programmi/Piani di gestione della risorsa irrigua;
5. agli interventi mirati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica proposta si rende necessaria per adeguare l'attuazione degli interventi all'attuale demarcazione tra il Programma di Sviluppo Rurale Nazione (PSRN) e i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) delle singole regioni. Conseguentemente alla chiusura dell'unico bando attivato con il PSRN occorre revisionare la suddetta demarcazione rendendo ammissibili con il PSR operazioni precedentemente sostenute dal PSRN.

Inoltre, la modifica proposta risulta coerente e conseguente all'ultima modifica al Programma con l'aggiornamento del capitolo 6.3 Impiego delle risorse idriche e loro efficienza, che è stato adeguato al Piano di Tutela delle Acque vigente, e che evidenzia *“la già buona diffusione in Regione di sistemi d'irrigazione ad elevata efficienza, sottolineando invece la necessità di investire sul riutilizzo di acque reflue depurate, sulla razionalizzazione della rete di distribuzione e sull'aumento della capacità di ritenuta idrica dei suoli”*.

La modifica dei principi localizzativi si rende necessaria al fine di adeguare i criteri di selezione alla delimitazione del territorio della Regione Puglia per effetto dell'espandersi dell'infezione batterica di *Xylella Fastidiosa*, precedentemente non considerate.

Vengono altresì proposti ulteriori adeguamenti alle normative di riferimento per la tipologia di intervento e per gli impegni correlati.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà un'attuazione più coerente della misura ai fabbisogni rilevati di miglioramento dell'impiego della risorsa idrica ad uso irriguo e alla riduzione degli sprechi. La modifica proposta, inoltre, è funzionale ad ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020.

L'introduzione di un elemento di premialità territoriale nella zona infetta da *Xylella Fastidiosa* vuole potenziare, in un'ottica complessiva di intervento, il complesso degli investimenti attivati dalla Regione Puglia sia con risorse FEASR (Sottomisura 4.1.C, Misura 5) e con risorse FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) del Piano Straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

L'impatto sugli indicatori sarà correlato alle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020; i nuovi target saranno adeguati alle nuove risorse attribuite a livello della sottomisura interessata.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP, che dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'approvazione della presente modifica per effetto della ridefinizione della demarcazione con il PSRN.

## 10. CAPITOLO 8: SM 5.1 INVESTIMENTI PER PREVENZIONE RIDUZIONE CONSEGUENZE DI CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE, EVENTI CATASTROFICI

Sottomisura:

- 5.1 - support for investments in preventive actions aimed at reducing the consequences of probable natural disasters, adverse climatic events and catastrophic events

Per il § 8.2.5.2. Description of the type of operation

### TESTO IN VIGORE

**Operazione 5.1.A** -. Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo.

[...]

### PROPOSTA DI MODIFICA

**Operazione 5.1.A** -. Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo.

[....]

**Operazione 5.1.B** - Investimenti finalizzati alla prevenzione di danni da avversità atmosferiche ed eventi calamitosi mediante coperture con reti multifunzionali antigrandine e/o anticracking per impianti di colture arboree.

Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, si registra un'aumentata frequenza di fenomeni atmosferici avversi (grandine, pioggia torrenziale, ecc.) con conseguente aumento della probabilità di perdita dell'intera produzione in atto o, comunque, di grave incidenza di tali fenomeni sulla qualità e quantità di prodotto commercializzabile.

Tali rischi, anche se in parte assicurabili, possono essere prevenuti e comunque limitati mediante l'installazione di strutture che proteggano le produzioni frutticole in atto e la produttività futura delle piante arboree.

#### ***Descrizione dell'operazione***

Si prevede il finanziamento di investimenti per la messa in atto di strutture specifiche volte al miglioramento della capacità delle aree agricole di resistere agli effetti di eventi avversi particolarmente gravi in modo da prevenire danni al potenziale agricolo regionale.

Si prevede il finanziamento delle seguenti tipologie di investimento:

a. investimenti materiali finalizzati alla protezione della produzione frutticola da fenomeni atmosferici avversi (grandine, forti piogge) con l'impiego di reti multifunzionali a durata pluriennale (non inferiore a 5 anni).

Per reti multifunzionali si intendono esclusivamente quelle progettate per la prevenzione di danni da calamità biotiche e abiotiche.

Per il § 8.2.5.3.1.2. Type of support

Type of support: Grants

TESTO IN VIGORE

E' previsto un contributo in conto capitale del 100%

PROPOSTA DI MODIFICA

Per l'Operazione 5.1.A è previsto un contributo in conto capitale del 100%

Per l'Operazione 5.1.B è previsto un contributo in conto capitale dell'80%

Per il § 8.2.5.3.1.3. Links to other legislation

Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante ‘Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'autorità regionale.

Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Per il § 8.2.5.3.1.5. Eligible costs

TESTO IN VIGORE

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili le spese relative ai costi di investimento per interventi funzionali alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa:

- a. *adeguamento delle strutture per la produzione vivaistica secondo criteri di certificazione in serre a prova di insetto per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa;*
- b. *potature straordinarie ed eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni) su olivo;*

- c. *investimenti protettivi (reti antinsetto) per la salvaguardia di piante di olivo con caratteristiche di monumentalità;*
- d. *attrezzature funzionali alla diagnosi precoce di patogeni da quarantena, scientificamente validati dagli organismi all'uopo accreditati dalla Regione Puglia.*

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili:

Per l'Operazione 5.1.A, le spese relative ai costi di investimento per interventi funzionali alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*:

- a. *adeguamento delle strutture per la produzione vivaistica secondo criteri di certificazione in serre a prova di insetto per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa;*
- b. *potature straordinarie ed eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni) su olivo;*
- c. *investimenti protettivi (reti antinsetto) per la salvaguardia di piante di olivo con caratteristiche di monumentalità;*
- d. *attrezzature funzionali alla diagnosi precoce di patogeni da quarantena, scientificamente validati dagli organismi all'uopo accreditati dalla Regione Puglia.*

Per l'Operazione 5.1.B, le spese relative ai costi di investimento per interventi funzionali alla protezione delle produzioni frutticole da eventi atmosferici avversi:

- *si prevede l'utilizzo di costi standard per la realizzazione di impianti come individuati nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard UCS) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei PSR" realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale Piano biennale 2017/18 Scheda Progetto ISMEA 7.1 del marzo 2018.*

Per il § 8.2.5.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

#### TESTO IN VIGORE

Saranno adottati criteri di selezione basati sul grado di rischio di estensione dell'infezione, in relazione alla delimitazione territoriale regionale.

Per la tipologia di intervento *investimenti materiali finalizzati alla protezione della produzione vivaistica delle "specie specificate" ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e s.m.i. in strutture a "prova di insetto"* saranno adottati criteri di selezione che privilegino il minor costo unitario degli investimenti per unità di superficie oggetto di adeguamento.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Per l'Operazione 5.1.A, saranno adottati criteri di selezione basati sul grado di rischio di estensione dell'infezione, in relazione alla delimitazione territoriale regionale.

Per la tipologia di intervento *investimenti materiali finalizzati alla protezione della produzione vivaistica delle "specie specificate" ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e s.m.i. in strutture a "prova di insetto"* saranno adottati criteri di selezione che privilegino il minor costo unitario degli investimenti per unità di superficie oggetto di adeguamento.

Per l'Operazione 5.1.B, saranno adottati criteri di selezione basati sul grado di specializzazione nel comparto frutticolo e sull'adesione a sistemi di qualità, con priorità:

- alle aziende che hanno il maggior rapporto percentuale tra produzione standard derivante da produzioni frutticole e produzione standard totale;

- alle aziende che aderiscono a sistemi di qualità per le produzioni frutticole.

Per il § 8.2.5.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

TESTO IN VIGORE

#### Operazione 5.1.A

Contributo in conto capitale del 100% dei costi ammissibili. L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

PROPOSTA DI MODIFICA

#### Operazione 5.1.A

Contributo in conto capitale del 100% dei costi ammissibili. L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### Operazione 5.1.B

Contributo in conto capitale dell'80% dei costi ammissibili. L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'obiettivo prefissato è quello di introdurre una nuova Operazione (5.1.B) che consenta di erogare aiuti per investimenti che prevedano la messa in atto di strutture specifiche volte al miglioramento della capacità delle aree agricole di resistere agli effetti di eventi avversi particolarmente gravi in modo da prevenire danni al potenziale agricolo regionale.

**Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più efficace attuazione della sottomisura.

**Impatto della modifica sugli indicatori**

A seguito dell'assegnazione di risorse finanziarie previste per l'introduzione della nuova sottomisura, verranno adeguati gli indicatori.

**Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 11. CAPITOLO 8: SM 6.1 – AIUTO ALL’AVVIAMENTO AZIENDALE PER GIOVANI AGRICOLTORI

### Modifica proposta del testo del PSR

#### TESTO IN VIGORE

L’operazione è finalizzata a favorire l’insediamento dei giovani in agricoltura e l’adattamento strutturale della loro azienda per:

- sostenere l’accesso dell’imprenditoria giovanile in agricoltura anche al fine di creare imprese innovative ed orientate verso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali;
- mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento di aziende vitali e produttive in costanza di esercizio dell’attività agricola;
- garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell’agricoltura e al ruolo che questa deve assumere nella società.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-2B con l’ingresso di giovani qualificati nell’imprenditoria agricola funzionale ad un miglioramento delle aziende in cui si insediano. L’operazione concorre direttamente al fabbisogno n. 11 “Progetti innovativi d’impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up”.

Il processo di insediamento di un giovane in agricoltura avviene in un arco temporale variabile il cui avvio è rappresentato dalla data di “inizio attività” riportata nel certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente. L’insediamento si considera concluso alla data della verifica della completa e corretta realizzazione del Piano Aziendale ammesso a finanziamento. Tale arco temporale non potrà essere superiore a cinque anni. È consentita una retroattività della data di “inizio attività” rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto di sei mesi e, solo per il primo bando pubblicato, di 12 mesi. Con la presentazione del piano aziendale il giovane potrà aderire ad un insieme coordinato di misure e richiedere contemporaneamente gli aiuti previsti nell’ambito di misure relative alla formazione, alla consulenza, agli investimenti aziendali, alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentari e alla diversificazione in attività non agricole (misure 1, 2, 3, sotto-misure 4.1, 6.4), nonché indicare altre eventuali misure a superficie del PSR a cui vorrà aderire. In questo caso il Piano Aziendale in quanto presentato come progetto integrato sarà oggetto di unica valutazione e la concessione del premio determinerà l’ammissibilità a finanziamento anche delle domande relative alle altre Misure richieste nell’ambito del Piano. Pertanto, il piano aziendale dovrà contenere tutte 489 le informazioni necessarie alla valutazione dell’ammissibilità delle operazioni finanziabili nell’ambito delle misure 1, 2, 3, sotto-misure 4.1, 6.4 contenute nel progetto integrato/piano aziendale. La Regione svolgerà l’istruttoria di valutazione delle domande di sostegno sulla base dei criteri di ammissibilità e dei criteri di selezione delle regole e delle disposizioni nelle rispettive misure del progetto integrato.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

L’operazione è finalizzata a favorire l’insediamento dei giovani in agricoltura per:



- sostenere l'accesso dell'imprenditoria giovanile in agricoltura anche al fine di creare imprese innovative ed orientate verso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali;

- mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento di aziende vitali e produttive in costanza di esercizio dell'attività agricola;

- garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell'agricoltura e al ruolo che questa deve assumere nella società.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-2B con l'ingresso di giovani qualificati nell'imprenditoria agricola funzionale ad un miglioramento delle aziende in cui si insediano.

L'operazione concorre direttamente al fabbisogno n. 11 "Progetti innovativi d'impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up".

Il processo di insediamento di un giovane in agricoltura avviene in un arco temporale variabile il cui avvio è rappresentato dalla data di "inizio attività" riportata nel certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente. L'insediamento si considera concluso alla data della verifica della completa e corretta realizzazione del Piano Aziendale. Tale arco temporale non potrà essere superiore a cinque anni. È consentita una retroattività della data di "inizio attività" rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto di 12 mesi.

*Tipo di sostegno:*

#### TESTO IN VIGORE

Il sostegno è concesso sotto forma di un premio forfettario.

L'erogazione avrà luogo in tre rate. La prima rata sarà di importo pari al 50% del premio concesso. La seconda rata pari al 30% e il restante 20% sarà erogato con la terza rata a seguito della verifica della completa e corretta realizzazione del Piano Aziendale.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per ciascun giovane che si insedia.

L'aiuto all'avviamento viene erogato in due rate decrescenti. La prima rata, di importo pari al 70%, ha l'obiettivo di sostenere finanziariamente la fase di avviamento dell'impresa. La seconda rata, pari al 30%, verrà erogata, invece, una volta accertata la completa attuazione del piano aziendale.

Al fine di dimostrare la corretta attuazione del Piano Aziendale proposto, a corredo della domanda di pagamento del saldo del premio, il beneficiario dovrà allegare la specifica documentazione comprovante l'effettiva esecuzione delle attività previste nel piano.

Per il § \_\_\_\_\_ *Collegamenti con altre normative:*

#### TESTO IN VIGORE

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 “Ammissibilità”;
- Regolamento (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Direttiva 75/268/CEE su zone svantaggiate;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 del 25 giugno 2014 della Commissione recante norme che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 “Ammissibilità”;
- Regolamento (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 del 25 giugno 2014 della Commissione recante norme che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

· Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto

riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

. Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

. DM 6277 dell'08/06/2020 Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi.

*Beneficiari:*

#### TESTO IN VIGORE

Possono beneficiare del premio di primo insediamento i giovani, come definiti dall'art. 2 par. 1 lett. n) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che abbiano i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti, al momento della presentazione della domanda;
- possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali;
- insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda;
- assunzione per la prima volta della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola (intendendo per tale l'iscrizione dell'impresa agricola, di cui il giovane è titolare o contitolare nel Registro delle Imprese Agricole REA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA territorialmente competente);
- obbligo a presentare un Piano Aziendale.

Allo scopo di conservare l'integrità strutturale ed economica delle aziende agricole è consentito anche l'insediamento in forma associata, in tal caso, il giovane contitolare dell'impresa agricola dovrà possedere per l'accesso al premio gli stessi requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'insediamento come unico capo azienda.

Il beneficiario è obbligato a condurre l'azienda per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto, ed essere impegnato in maniera prevalente nell'azienda agricola oggetto dell'insediamento.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Possono beneficiare del premio di primo insediamento i giovani, come definiti dall'art. 2 par. 1 lett. n) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che abbiano i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti, al momento della presentazione della domanda di sostegno;

- possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali;

- insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

- assunzione per la prima volta della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola (intendendo per tale l'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'iscrizione dell'impresa agricola, di cui il giovane è titolare o contitolare nel Registro delle Imprese Agricole REA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA territorialmente competente) e avere presentato la domanda per l'iscrizione alla posizione previdenziale (INPS);

- obbligo a presentare un Piano Aziendale.

Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda di sostegno a norma del suddetto Regolamento. Tuttavia, al beneficiario può essere concesso un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data della singola decisione di concedere il sostegno per soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali.

Il beneficiario, qualora non insediato in qualità di coltivatore diretto ed iscritto nella relativa gestione previdenziale, avrà l'obbligo, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, di acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui alla D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.

L'insediamento si intende avvenuto con la costituzione e la validazione del fascicolo aziendale e ciò deve avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno.

È consentita una retroattività della data di "primo insediamento" (data di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA) non superiore a dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Allo scopo di conservare l'integrità strutturale ed economica delle aziende agricole è consentito anche l'insediamento in forma associata, in tal caso, il giovane contitolare dell'impresa agricola dovrà possedere per l'accesso al premio gli stessi requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'insediamento come unico capo azienda.

Il beneficiario è obbligato a condurre l'azienda per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto, ed essere impegnato in maniera prevalente nell'azienda agricola oggetto dell'insediamento.

*Costi ammissibili:*

TESTO IN VIGORE

Non pertinente

## PROPOSTA DI MODIFICA

Il premio viene concesso per incentivare l'insediamento di giovani agricoltori e l'avvio delle attività agricole.

Per il § \_\_\_\_\_ *Condizioni di ammissibilità:*

### TESTO IN VIGORE

#### **Caratteristiche del richiedente:**

Deve appartenere alla categoria di cui al paragrafo “Beneficiari” e condurre l’azienda come ditta individuale o in forma societaria (società di persone, cooperativa e società di capitali). Le società devono avere quale unico oggetto lo svolgimento di attività agricola.

Nel caso di ditta individuale o di società di capitale può essere concesso un solo premio al titolare o all’amministratore unico della società.

Per la società di capitale, il giovane deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% dal beneficiario.

Nel caso di società di persone o cooperativa possono essere concessi anche premi plurimi, nel limite massimo di tre. In tal caso, ciascun beneficiario deve avere il potere decisionale e il controllo dell’azienda, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi equivalenti a quelli richiesti per l’insediamento come unico capo. La società di persone e la cooperativa devono avere una compagine costituita totalmente da giovani. Per le società in accomandita semplice solo gli accomandatari devono essere giovani.

Deve possedere adeguate qualifiche e competenze professionali. Il requisito è soddisfatto se il giovane:

- ha esercitato per almeno tre anni l’attività di coadiuvante o bracciante agricolo;
- ovvero, possiede uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario, di agrotecnico, diploma di laurea in Scienze Agrarie, Forestali, in Veterinaria, diplomi universitari conseguibili presso le Facoltà rilascianti i diplomi richiamati.

Qualora al momento della domanda il richiedente non possiede qualifiche e competenze è concesso un periodo di 36 mesi (Reg807/14 art2 c3) dall’atto di concessione per acquisirle tramite la formazione (misura M01), o l’acquisizione di specifico titolo di studio.

Deve diventare “agricoltore in attività” (Reg 1307/13 art.9) entro 18 mesi dalla data di insediamento.

#### **Caratteristiche dell’azienda oggetto di insediamento:**

Al momento della domanda di aiuto (situazione ex-ante Piano), deve avere una dimensione economica (Produzione Standard – Reg. 1242/08 art.5) non inferiore a 18.000 (soglia minima) e non superiore a 200.000 Euro (soglia massima). In caso di premio plurimo, la soglia minima di accesso della società sarà pari alla soglia minima (18.000 €) moltiplicata per il numero dei richiedenti.

**Presentazione del piano aziendale:**

Il richiedente deve presentare e realizzare un Piano per lo sviluppo (Reg 807/14 art.5).

Il Piano deve descrivere:

- 1) la situazione di partenza;
- 2) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo e i risultati attesi;
- 3) i particolari delle azioni (incluse sostenibilità ambientale ed efficienza delle risorse) occorrenti per lo sviluppo dell'azienda quali investimenti, formazione, consulenza.

Il giovane potrà aderire a più misure quali formazione, consulenza, investimenti, partecipazione ai regimi di qualità (Reg1305/13 art16) e diversificazione (misure 1, 2, 3, sotto-misure 4.1, 6.4).

In questa circostanza il Piano deve prevedere interventi strutturali di cui alla operazione 4.1.B e/o sottomisura 6.4.

Il Piano inoltre deve:

- essere oggetto di unica valutazione per la concessione del premio e per l'ammissibilità alle altre Misure, ove richieste;
- essere avviato entro nove mesi dalla concessione (Reg1305/13 art19 par4);
- essere ultimato entro il termine stabilito nella concessione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di avvio dell'insediamento;
- contenere le informazioni per la valutazione dell'ammissibilità di tutte le misure richieste.

È condizione di ammissibilità la sostenibilità finanziaria degli interventi strutturali proposti.

**Soglia punteggio:**

Sarà ammissibile la domanda che raggiunge un punteggio minimo in base ai criteri di selezione.

Non sono ammissibili:

- in caso di subentro, il frazionamento dell'azienda preesistente;
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- l'insediamento in azienda condotta da beneficiario di premio.

Il sostegno è limitato agli insediati in imprese che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

**PROPOSTA DI MODIFICA****Caratteristiche del richiedente:**

Deve appartenere alla categoria di cui al paragrafo “Beneficiari” e condurre l’azienda come ditta individuale o in forma societaria (società di persone, cooperativa e società di capitali). Le società devono avere quale unico oggetto lo svolgimento di attività agricola.

Nel caso di ditta individuale o di società di capitale può essere concesso un solo premio al titolare o all’amministratore unico della società.

Per la società di capitale, il giovane deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% dal beneficiario.

Nel caso di società di persone o cooperativa possono essere concessi anche premi plurimi, nel limite massimo di due. In tal caso, ciascun beneficiario deve avere il potere decisionale e il controllo dell’azienda, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi equivalenti a quelli richiesti per l’insediamento come unico capo. La società di persone e la cooperativa devono avere una compagine costituita totalmente da giovani. Per le società in accomandita semplice solo gli accomandatari devono essere giovani.

Il requisito del possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali è soddisfatto se il giovane:

- ha esercitato per almeno tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno l’attività di coadiuvante o bracciante agricolo;
- ovvero, possiede uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario, di agrotecnico, diploma di laurea in Scienze Agrarie, Forestali, in Veterinaria, diplomi universitari conseguibili presso le Facoltà rilascianti i diplomi richiamati.

Qualora al momento della domanda di sostegno il richiedente non possiede qualifiche e competenze è concesso un periodo di 36 mesi (Reg. 807/14 art. 2 c.3) a decorrere dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno per acquisirle tramite la formazione o l’acquisizione di specifico titolo di studio.

Il beneficiario del premio di primo insediamento deve risultare “agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. 1307/13 (Reg. 1307/13 art. 9) entro 18 mesi dalla data di decisione di concessione del sostegno (Reg. 1305/13 art. 19, comma 4).

#### **Caratteristiche dell’azienda oggetto di insediamento:**

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, l’azienda oggetto di insediamento deve avere una dimensione economica (Produzione Standard – Reg. 1242/08 art. 5) non inferiore a € 18.000 (soglia minima) e non superiore a € 200.000 (soglia massima). In caso di premio plurimo, la soglia minima di accesso sarà pari alla soglia minima (€ 18.000) moltiplicata per il numero dei richiedenti.

La soglia minima di € 18.000 viene ridotta a € 15.000 solo nel caso di insediamento del giovane in un'azienda la cui SAU ricade per almeno 2/3 in zona rurale classificata "D" nel PSR Puglia 2014-2020.

#### **Presentazione del piano aziendale:**

Il richiedente deve presentare e realizzare un Piano per lo sviluppo (Reg 807/14 art.5).

Il Piano deve descrivere:

1) la situazione di partenza;

2) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo e i risultati attesi;

3) la descrizione delle strategie adottate per assicurare, tra l'altro, il conseguimento di almeno uno degli obiettivi riportati dalla lett. a) alla lett. e) dell'art. 58 bis del Reg. (UE) 1305/2013.

Il Piano inoltre deve:

- essere avviato entro nove mesi dalla concessione (Reg. 1305/13 art. 19 par. 4);
- essere ultimato entro il termine stabilito nella concessione del premio e, comunque, non oltre tre anni dalla data della decisione di concedere il sostegno.

#### **Soglia punteggio:**

Sarà ammissibile la domanda che raggiunge un punteggio minimo in base ai criteri di selezione.

Non sono ammissibili:

- in caso di subentro in azienda familiare, il frazionamento dell'azienda preesistente;
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- l'insediamento in azienda o in parte di azienda condotta da beneficiario di premio di primo insediamento nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di sostegno

Il sostegno è limitato agli insediati in imprese che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

*Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione:*

#### **TESTO IN VIGORE**

Nel caso di un bando che consenta la contemporanea candidatura ad altre misure del PSR (cosiddetto "Pacchetto Giovani"), i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:



- Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1);
- Piano aziendale che prevede la realizzazione, nell'ambito di un progetto integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla misura 6;
- Dimensione economica dell'azienda oggetto di insediamento, espressa in produzione standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della dimensione economica aziendale, con valori crescenti sino ad un intervallo di dimensione economica che valorizzi al meglio l'intervento di sostegno in termini di aumento di competitività aziendale e decrescenti da questo intervallo sino ad un valore comunque inferiore rispetto alla dimensione massima consentita di € 200.000.

Nel caso di un bando che consenta la candidatura alla sola Sottomisura 6.1, i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1);
- Dimensione economica dell'azienda oggetto di insediamento, espressa in produzione standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della dimensione economica aziendale, con valori crescenti sino ad un intervallo di dimensione economica che valorizzi al meglio l'intervento di sostegno in termini di aumento di competitività aziendale e decrescenti da questo intervallo sino ad un valore comunque inferiore rispetto alla dimensione massima consentita di € 200.000.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (aree montane, aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi, di cui al capitolo 8.1, come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR);
- Dimensione economica dell'azienda oggetto di insediamento, espressa in produzione standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della dimensione economica aziendale, con valori crescenti sino ad un intervallo di dimensione economica che valorizzi al meglio l'intervento di sostegno in termini di aumento di competitività aziendale e decrescenti da questo intervallo sino ad un valore comunque inferiore rispetto alla dimensione massima consentita di € 200.000;
- Presentazione di una domanda di sostegno ai sensi dell'Operazione 4.1.b per la realizzazione di investimenti materiali previsti dalla stessa;
- Piano aziendale che prevede la conversione dal metodo di coltivazione convenzionale a quello di coltivazione in biologico dell'intera superficie aziendale o, se già in essere, il

mantenimento del metodo di coltivazione in biologico mediante subentro al cessionario dell'azienda.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli insediamenti relativi a giovani agricoltori che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

Per il § \_\_\_\_\_ *Importi e aliquote di sostegno (applicabili):*

#### TESTO IN VIGORE

L'importo del premio forfettario è stato determinato tenendo innanzitutto in considerazione le esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale. Inoltre, si è diversificato il premio in funzione del processo di costituzione della nuova impresa agricola e della localizzazione territoriale dell'azienda:

- 1) Giovane che si insedia in azienda già preesistente e in possesso dei requisiti minimi oggettivi di accesso al premio.  
Sostegno in zone ordinarie: 40.000,00 Euro  
Sostegno in zone svantaggiate ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi, di cui al capitolo 8.1: 45.000,00 Euro
- 2) Giovane che si insedia in azienda di nuova costituzione  
Sostegno in zone ordinarie: 50.000,00 Euro  
Sostegno in zone svantaggiate ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi, di cui al capitolo 8.1: 55.000,00 Euro

L'erogazione avviene in tre rate:

1. la prima rata sarà pari al 50% dell'importo del premio concesso e sarà erogata a seguito della decisione di concedere il premio;
2. la seconda rata sarà pari al 30% dell'importo del premio concesso e sarà erogata a seguito di uno stato di avanzamento rendicontato del Piano Aziendale non inferiore al 50% della spesa ammessa ai sensi della operazione 4.1.B e/o sottomisura 6.4;
3. il saldo sarà pagato ad avvenuta realizzazione del Piano Aziendale, previa verifica della corretta attuazione.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

L'importo del premio forfettario è stato determinato tenendo innanzitutto in considerazione le esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale.

Inoltre, si è diversificato il premio in funzione del processo di costituzione della nuova impresa agricola e della localizzazione territoriale dell'azienda:

- 1) Giovane che si insedia in azienda già preesistente e in possesso dei requisiti minimi oggettivi di accesso al premio.

Sostegno in zone ordinarie: 50.000,00 Euro

Sostegno in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi, come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR, di cui al capitolo 8.1: 55.000,00 Euro

## 2) Giovane che si insedia in azienda di nuova costituzione

Sostegno in zone ordinarie: 60.000,00 Euro

Sostegno in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi, come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR, di cui al capitolo 8.1: 65.000,00 Euro

L'erogazione avviene in due rate:

1. la prima rata sarà pari al 70% dell'importo del premio concesso e sarà erogata a seguito della decisione di concedere il premio;
2. il saldo, pari al 30% dell'importo del premio concesso, sarà pagato ad avvenuta realizzazione del Piano Aziendale previa verifica della corretta attuazione con le modalità descritte nel paragrafo 8.2.6.3.1.2. *Tipo di sostegno.*

Le precitate modalità di erogazione del premio saranno applicate anche ai giovani beneficiari del premio a sensi del precedente avviso pubblico in corso di attuazione.

*Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi:*

*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

### TESTO IN VIGORE

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 6.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi specifici rilevabili nell'implementazione della sottomisura 6.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

#### **R7: Procedure di selezione dei beneficiari**

Il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia i seguenti rischi specifici:

- presentazione della domanda da parte di soggetti di età non compresa tra i 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti, oppure da parte di soggetti già insediati;
- mancata presentazione/ammissibilità agli aiuti previsti alla operazione 4.1.B e/o sottomisura 6.4

- non possesso o mancata acquisizione di adeguate qualifiche e competenze professionali;
- costituzione di un'azienda oggetto di insediamento con dimensione economica (produzione standard) inferiore alla soglia minima;
- errata verifica del grado di ruralità nella localizzazione dell'azienda.

#### **R8: Adeguatezza dei sistemi informativi**

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;
- la corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari al calcolo della dimensione economica aziendale;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- il mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola;
- l'erronea quantificazione della produzione standard.

#### **R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento**

I rischi sono connessi al mancato rispetto dei termini di insediamento, all'incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale o al mancato rispetto degli impegni. Errori possono evidenziarsi nella compilazione delle domande di pagamento.

#### **R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità. In particolare per i criteri di priorità legati all'adesione ad un'altra misura / tipo di operazione, vi è il rischio che non siano precisamente definite le conseguenze della eventuale decadenza di quella misura /tipo di operazione che aveva determinato le condizioni di priorità rilevanti per la finanziabilità.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati.

CP11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione.

b. Rischi potenziali:

I. Erronea quantificazione della produzione standard: selezione dei beneficiari

II. Mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola.

*Misure di attenuazione:*

#### TESTO IN VIGORE

**R7:** saranno specificati preventivamente i parametri e le fonti di controllo dei requisiti di ammissibilità e delle caratteristiche relative all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e criteri di priorità.

Saranno altresì definite le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità.

I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite.

**R8:** saranno effettuate verifiche tramite ricorso ai fascicoli aziendali delle aziende cedenti, alle banche dati disponibili delle Camere di commercio, di Agea, ed altre amministrazioni pubbliche.

In merito all'acquisizione della qualifica e competenza professionale del beneficiario saranno effettuate verifiche sull'esito della partecipazione alla Misura 1 del PSR oppure sull'acquisizione di idoneo titolo di studio. Il Sistema Informativo Territoriale regionale (SIT) fornirà ulteriore verifica in ordine al grado di ruralità per la localizzazione dell'azienda.

Saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;
- la corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari al calcolo della dimensione economica aziendale;

- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale, con riguardo alla destinazione d'uso delle opere a realizzarsi ed all'obbligo che lo stesso sia ultimato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e, comunque, entro e non oltre 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento;
- il mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola;
- l'erronea quantificazione della produzione standard.

**R9:** si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività in modalità o in tempi non corretti.

La presentazione delle domande di pagamento sarà integrata con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Sarà definito un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

**R10:** i documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio relativi alla gestione della sottomisura.

Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

**R11:** Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture regionali delegate alla gestione dei procedimenti.

Dovranno essere valutati e monitorati nel dettaglio:

- i fabbisogni in termini di competenze tecniche (dettagli tecnici e normativi delle singole tipologie di operazioni finanziate);
- i fabbisogni in termini di competenze gestionali e logistico-organizzative (localizzazione degli interventi, ubicazione degli uffici delegati alla gestione dei procedimenti e dei controlli, strumenti per l'esecuzione dei controlli, adeguata formazione del personale regionale).

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

**CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati.**

**APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per l'insediamento in azienda;**

APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

APC2 - definizione di check list di controllo sulla normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione.

APC 5: Definizione più chiara, dettagliata e misurabile di intervento "innovativo" (cfr definizione riportato nel capitolo 8.1) Rientra in tale ambito l'introduzione e il migliore impiego di tecnologie ICT che mirano a migliorare la competitività dell'impresa. Vanno invece escluse dal concetto di innovazione quelle attività che, pur dando luogo ad oggettive novità, rientrano nella ordinaria programmazione e gestione dell'impresa.

b. Rischi potenziali:

I. Erronea quantificazione della produzione standard: selezione dei beneficiari.

APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;

APC4 – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard;

I. Mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola

APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per l'insediamento in azienda.

*Valutazione generale della Misura:*

TESTO IN VIGORE

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema

Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell’organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all’adesione alla misura, alla verifica dell’esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

*Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso:*

#### TESTO IN VIGORE

L’importo del premio forfettario è stato determinato tenendo innanzitutto in considerazione le condizioni socio-economiche pugliesi, le esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale.

Si è diversificato il premio in funzione del processo di costituzione dell’azienda oggetto di insediamento: l’insediamento in un’azienda agricola preesistente e già in possesso della soglia minima di PS per l’accesso al premio (18.000,00 Euro) comporta minori costi rispetto ad un’azienda di nuova costituzione. Conseguentemente è stato determinato un premio differenziato (40.000 o 50.000,00 Euro). Inoltre si è diversificato il premio a seconda dell’ubicazione dell’azienda nelle zone svantaggiate o classificate C e D di cui al paragrafo 8.1, in quanto l’insediamento in suddette zone comporta maggiori costi e minori redditi.

#### PROPOSTA DI MODIFICA



L'importo del premio forfettario è stato determinato tenendo innanzitutto in considerazione le condizioni socio-economiche pugliesi, le esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale.

Si è diversificato il premio in funzione del processo di costituzione dell'azienda oggetto di insediamento: l'insediamento in un'azienda agricola preesistente e già in possesso della soglia minima di PS per l'accesso al premio (18.000,00 Euro o 15.000,00 nel caso di imprese la cui SAU ricade per almeno 2/3 in zona classificata "D" nel PSR Puglia 2014-2020 comporta minori costi rispetto ad un'azienda di nuova costituzione. Conseguentemente è stato determinato un premio differenziato (50.000 o 60.000,00 Euro).

Inoltre si è diversificato il premio a seconda dell'ubicazione dell'azienda nelle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane o classificate C e D di cui al paragrafo 8.1, in quanto l'insediamento in suddette zone comporta maggiori costi e minori redditi.

*Informazioni specifiche della Misura:*

TESTO IN VIGORE

**Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Non pertinente

**Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Per essere ammissibile ai sensi dell'art.19 paragrafo 4 del Reg (UE) 1305/2013 l'azienda, così come sarà definita nella situazione ex-ante del Piano Aziendale, deve avere una dimensione economica, espressa come Produzione Standard (PS) -di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1242/2008 -, non inferiore a 18.000,00 Euro (soglia minima) per ciascun richiedente il premio e non superiore a 300.000,00 Euro (soglia massima).

In caso di insediamento di più giovani in forma associata con richiesta di premio plurimo, la soglia minima di accesso sarà pari alla soglia minima (18.000 euro) moltiplicata per il numero dei richiedenti il premio

Tali soglie sono state definite a seguito di un'analisi delle dimensioni economiche delle aziende che svolgono attività agricola in Puglia.

**Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Il richiedente deve appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "Beneficiari" della presente sotto-misura e può condurre l'azienda oggetto di insediamento in forma singola (ditta individuale) o societaria (società di persone, cooperativa e società di capitali). Le società devono avere quale unico oggetto sociale lo svolgimento di attività agricola.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una ditta individuale o di una società di capitale può essere concesso un unico premio in favore del titolare o dell'amministratore unico della società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n) del Reg. UE 1305/2013. Nel caso di insediamento nell'ambito di una società di capitale, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Laddove una persona giuridica (società di capitale) sia da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al capoverso precedente si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola. Il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% dal richiedente il premio.

Nel caso di insediamento nell'ambito di società di persone o cooperativa possono essere concessi anche premi plurimi, nel limite massimo di tre, in favore dei giovani in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti. In tal caso, ciascun giovane beneficiario deve avere potere decisionale e il controllo dell'azienda. La concessione del premio sarà soggetta alla dimostrazione da parte di ciascun beneficiario del possesso dei requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'insediamento del giovane come unico capo dell'azienda. Le condizioni soggettive ed oggettive per l'accesso all'aiuto sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda.

La società di persone e la cooperativa devono avere una compagine sociale costituita totalmente da giovani agricoltori con i requisiti innanzi specificati, ad esclusione delle società in accomandita semplice per le quali solo i soci accomandatari devono avere il requisito di giovane agricoltore.

### **Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

L'articolo 2 comma 3 dell'atto delegato Reg. (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013, concede al beneficiario un periodo di non più 36 mesi dalla data della decisione individuale di concedere il supporto, per l'acquisizione delle capacità professionali qualora questa non sia posseduta al momento della presentazione della domanda.

### **Sintesi dei requisiti del piano aziendale**

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014.

Il Piano Aziendale deve descrivere almeno:

- 1) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- 2) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda, e i risultati attesi;
- 3) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Con la presentazione del piano aziendale il giovane potrà aderire ad un insieme coordinato di misure quali la formazione, la consulenza, gli investimenti aziendali, la partecipazione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE n.1305/2013, e la diversificazione in attività non agricole (misure 1, 2, 3, sotto-misure 4.1, 6.4).

In ogni caso, il Piano Aziendale deve:

- prevedere interventi strutturali aziendali sostenuti nell'ambito della operazione 4.1.B e/o sottomisura 6.4 del presente PSR;
- essere oggetto di unica valutazione per cui la concessione del premio è contestuale all'ammissibilità a finanziamento per tutte le Misure richieste nell'ambito dello stesso;
- essere avviato entro nove mesi dalla data dell'atto di concessione degli aiuti -Reg. (UE) n.1305/2014 art. 19, par. 4 - e deve essere ultimato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e, comunque, entro e non oltre cinque anni dalla data di avvio dell'insediamento.

Il Piano aziendale dovrà quindi contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'ammissibilità delle operazioni finanziabili nell'ambito delle misure 1, 2, 3, sotto-misure 4.1, 6.4 contenute nello stesso.

Costituisce condizione per l'ammissibilità agli aiuti del Piano aziendale la dimostrazione della sostenibilità finanziaria relativa alla quota privata, non coperta dall'aiuto pubblico concedibile, sugli interventi strutturali proposti.

### **Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure**

La sottomisura è attivata intervenendo con una logica di progettazione integrata (progetto integrato) che consente di ottenere un sostegno per l'avvio dell'attività imprenditoriale unitamente alla possibilità di accedere direttamente a più misure del PSR (misure 1, 2 e 3, e sottomisure 4.1 e 6.4) coordinate fra loro da un piano aziendale.

### **Settori di diversificazione interessati**

Non pertinente

## PROPOSTA DI MODIFICA

### **Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

[...]

### **Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Le soglie minime di ingresso, sia per l'insediamento singolo che quello multiplo, come anche le soglie massime relative alla dimensione (economica) dell'azienda ove avviene l'insediamento sono dettagliate nel paragrafo relativo alle "condizioni di ammissibilità".

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi

finanziari: da solo, in caso di insediamento singolo, o insieme con gli altri giovani agricoltori, nel caso di insediamento multiplo.

### **Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Il richiedente deve appartenere alla categoria di cui al paragrafo “Beneficiari” e condurre l’azienda come ditta individuale o in forma societaria (società di persone, cooperativa e società di capitali). Le società devono avere quale unico oggetto lo svolgimento di attività agricola.

Nel caso di ditta individuale o di società di capitale può essere concesso un solo premio al titolare o all’amministratore unico della società.

Per la società di capitale, il giovane deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% dal beneficiario.

Nel caso di società di persone o cooperativa possono essere concessi anche premi plurimi, nel limite massimo di due. In tal caso, ciascun beneficiario deve avere il potere decisionale e il controllo dell’azienda, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi equivalenti a quelli richiesti per l’insediamento come unico capo. La società di persone e la cooperativa devono avere una compagine costituita totalmente da giovani. Per le società in accomandita semplice solo gli accomandatari devono essere giovani.

L’iscrizione alla CCIAA, successiva all’apertura della partita IVA, deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima di **12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno.**

### **Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

[.....]

### **Sintesi dei requisiti del piano aziendale**

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, così come definito all’articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014 e in base a quanto indicato al paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità.

Con la domanda di sostegno il giovane deve presentare un **Piano Aziendale**, la cui attuazione dovrà essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto, con i contenuti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento delegato n. 807/2014.

Il piano aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:

1) la situazione di partenza;

2) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo e i risultati attesi;

3) la descrizione delle strategie adottate per assicurare la sostenibilità ambientale, l'efficienza delle risorse e contestualmente lo sviluppo delle attività aziendali nonché dei fabbisogni formativi e/o di consulenza aziendale.

**Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure**

La sottomisura è attivata senza contestuale attivazione di altre misure previste nel Programma di Sviluppo Rurale.

**Settori di diversificazione interessati**

Non è prevista l'attivazione di progetti integrati che attivino contestualmente diverse misure.

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L'obiettivo prefissato è quello di erogare aiuti all'insediamento di giovani agricoltori ed attuare, quindi, un ricambio generazionale, mediante erogazione di un premio forfettario non vincolato al contemporaneo finanziamento di un piano aziendale che deve comunque essere presentato e realizzato.

#### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più efficace attuazione della sottomisura.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta non determinerà una variazione degli indicatori.

#### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 12. CAPITOLO 8 : M07 - - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI (ART 20)

Base giuridica

Articolo 20 del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (FEASR)  
Reg. 808/2014 (Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(6), del Reg. di esecuzione 808/2014

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è articolata in 3 sottomisure:

7.2 - investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

7.3 - l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.

7.6 - studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

La sotto-misura 7.3 contribuisce alla Focus Area 6C “Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali” e soddisfa il fabbisogno 33 “ favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (e-Commerce), promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e nelle imprese, potenziare le reti in Banda Larga e Ultralarga” per le operazioni finanziabili nell’ambito della sotto-misura 7.3.

Molte zone rurali della Regione attualmente soffrono di andamenti negativi dello sviluppo economico e sociale, spesso legati a problemi di lontananza, invecchiamento della popolazione, scarsità di opportunità di lavoro e di bassi livelli di qualità della vita. Come risulta nell’analisi di contesto socio economico del territorio regionale esiste un forte fabbisogno di intervento per rendere le aree rurali maggiormente attrattive e per migliorare il livello di qualità della vita della popolazione, nonché delle imprese presenti che sviluppano la diversificazione delle economie delle aree rurali. A livello regionale è stato scelto di intervenire attraverso misure del POR 2014-2020, che ha destinato ingenti risorse.

Di conseguenza, la misura sostiene interventi per lo sviluppo delle infrastrutture locali quali, la banda ultra larga e per favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione- ICT, coerente a quanto contenuto nella Agenda Digitale Regionale “PUGLIA 2020” – Regione Puglia - luglio 2014 e nella “Strategia Italiana per la Banda Ultralarga della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2015”.

Come risulta dall'analisi di contesto, la Puglia è la regione italiana con minor divario. La situazione regionale è da considerarsi buona per disponibilità di banda larga nei centri abitati, mentre risulta essere carente nelle zone propriamente rurali.

Gli interventi dovranno essere realizzati nelle aree rurali più marginali, quali le aree classificate come C "aree rurali intermedie" e D "Aree con complessivi problemi di sviluppo" nelle quali sono presenti le aree bianche, intendendo per tali quelle che non hanno accesso alla banda larga.

Relativamente al sostegno ad interventi finalizzati a stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e delle attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali, la misura interviene con la sotto-misura 7.2 e con la sotto-misura 7.6.

La sotto-misura 7.2 con le operazioni:

- **operazione 7.2.A** destinata a "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in aree rurali, particolarmente colpite da fenomeni delinquenziali e soggette a furti ripetuti"
- **operazione 7.2.B** destinata a "Investimenti su piccola scala per l'ammmodernamento della viabilità comunale secondaria esistente"

che contribuiscono direttamente alla FA 6B e all'obiettivo trasversale ambiente e innovazione.

La **sotto-misura 7.6** rivolta a "Investimenti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione delle architetture rurali minori in pietra o tufo, a secco e non"

che contribuisce direttamente alla FA 6B e all'obiettivo trasversale ambiente.

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

**7.2.A – Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in aree rurali, particolarmente colpite da fenomeni delinquenziali e soggette a furti ripetuti**

**Sub-measure:**

- **7.2 - support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving**

Description of the type of operation

L'operazione 7.2.A consente di incrementare il livello di servizi per la popolazione rurale che spesso si trova a vivere delle condizioni di disagio determinate dall'assenza di *facilities* basilari a livello socio-economico. Ad esclusione di servizi di tipo telematico, il cui ambito di azione

ricade nella sottomisura 7.3, esiste un ampio spettro di interventi che possono migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.

Si pensi alla messa in sicurezza del territorio attraverso l'istallazione di sistemi di videosorveglianza.

Deve trattarsi di progetti organici che, anche integrandosi con interventi già effettuati, garantiscano un'adeguata copertura del territorio e degli spazi pubblici, a tutela delle persone fisiche e della sicurezza della comunità. In un'ottica di realizzazione di un sistema integrato di vigilanza, devono essere garantiti l'accesso e la condivisione delle informazioni derivanti dal sistema di videosorveglianza con le centrali operative delle forze di polizia.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare il fabbisogno 32 (Progetti sviluppo locale con approccio partecipativo e non per realizzare azioni di sistema, per innalzare indici qualità di vita) e rientra nell'ambito della priorità P6, Focus Area 6B

#### Descrizione del tipo di intervento

Type of support: Grants

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013; per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo massimo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### Collegamenti con altri riferimenti giuridici

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D.lvo n. 159 del 06 settembre 2011 sul Codice antimafia;
- Decret legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici;
- Decreto ministeriale n. 1444 del 02 aprile 1968;
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

#### Beneficiari

Comuni, Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000.



## Costi elegibili

Investimenti materiali e immateriali, di cui all'art. 45 del Reg. Ue 1305/2013, per l'acquisto e l'installazione di strumenti tecnici per la videosorveglianza su strade, spazi e edifici pubblici **in aree extraurbane** e per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni.

Spese generali collegate agli investimenti materiali come spese di progettazione, direzione lavori ecc. (lettera c) art. 45 Reg. (UE) 1305/2013 nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.

IVA non recuperabile a norma della normativa nazionale (art. 69, comma 3 lettera c, Reg. Ue n. 1303/2013).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

## Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, ove tali piani esistano, e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

È necessario non aver ottenuto altri finanziamenti per alcuna voce oggetto della domanda di sostegno. Non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati.

Un punteggio minimo è stabilito nei Criteri di Selezione.

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, **come definite nella presente Misura**

Gli investimenti devono ricadere in aree extraurbane come da strumenti urbanistici vigenti

Presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere l'infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 "Stabilità delle operazioni"), onde garantire la durabilità nel tempo dell'investimento realizzato ultimazione degli interventi.

## Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione saranno considerati i seguenti principi di selezione:

- Densità di insediamenti abitativi nelle aree rurali comunali. **I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare i territori con maggiore densità.**
- **Indice di delittuosità nel territorio comunale o intercomunale (ricavato dal rapporto tra i dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione**

al finanziamento e l'indice medio di delittuosità su scala provinciale). I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare l'indice più elevato.

- Integrazione con altri progetti analoghi realizzati in aree urbane/periurbane.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso che sarà stabilita nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

#### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammessa a contributo.

Il costo totale dell'investimento proposto dovrà essere compreso tra 20.000 e 50.000 euro.

I contributi non costituiscono "aiuto".

#### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sotto-misura 7.2 A con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi specifici rilevabili nell'implementazione della sotto-misura 7.2 A fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

**R4:** *Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici. L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.*

**R9:** Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento possono verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per la conclusione degli interventi qualora relativi a immobili assoggettati a vincoli specifici o ubicati in aree naturali protette e la rendicontazione della spesa.

Altri rischi sono collegati:

- alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti;

- alla verifica del rispetto del cumulo dei finanziamenti.

### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Data la specificità delle operazioni finanziate un possibile rischio è rappresentato dalla peculiarità tecnica dei singoli progetti ed alla complessità delle normative di contesto.

#### Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni “con gli obblighi applicabili stabiliti..., compresi quelli in materia di appalti pubblici...”( Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R9: l’esecuzione degli interventi sarà oggetto di continuo monitoraggio con riferimento sia per all’esecuzione dei singoli progetti conformemente al progetto iniziale sia con riferimento alla valutazione della tempistica di esecuzione. Con riferimento al cumulo dei finanziamenti verranno valutate le dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso le banche dati disponibili e la descrizione contenuta nei titoli di spesa e di pagamento

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica di sostenibilità tecnica dei progetti in relazione ai titoli abilitativi

#### Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell’implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all’art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 “verificabilità e controllabilità delle misure”. Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari. Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell’organismo pagatore dai

beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti ricadenti nell'articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 non superiori a 500.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrastructure for investments in broad band and renewable energy

Non pertinente

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated Regulation No 807/2014

Non pertinente

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Non pertinente

## 7.2.B – Investimenti su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente

### Sottomisura:

- 7.2 - support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving

### Descrizione del tipo di operazione

L’operazione 7.2.B consente di incrementare il livello di servizi per la popolazione rurale che spesso si trova a vivere delle condizioni di disagio. Sono evidenti le carenze infrastrutturali di alcune zone rurali che ne limitano lo sviluppo socio-economico e da cui discendono esigenze connesse al loro superamento. Le principali criticità attengono al miglioramento dell’accessibilità del territorio rurale, da cui scaturisce l’esigenza di riqualificazione sostanziale della viabilità comunale secondaria, attraverso il miglioramento dei tracciati e l’eliminazione delle situazioni che possono pregiudicare la sicurezza della popolazione.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare il fabbisogno 32 e rientra nell’ambito della priorità P6, Focus Area 6B.

Vale la pena sottolineare, infine, che il miglioramento della percorribilità delle infrastrutture appena richiamate determinerebbe un incremento del livello di servizi e dell’attrattività delle aree rurali comprese nella delimitazione C e D adottata dal PSR Puglia 2014-2020, poiché oltre alle popolazioni residenti potrebbe essere di beneficio per il sistema delle imprese impattando positivamente anche sul livello di imprenditorialità delle suddette aree.

### Tipologia di aiuto

Type of support: Grants

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013; per gli interventi ammessi a finanziamento, l’importo massimo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

### Riferimenti giuridici

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- D.lvo n. 159 del 06 settembre 2011 sul Codice antimafia

- Decret legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici
- Decreto ministeriale n. 1444 del 02 aprile 1968
- D.G.R.della Regione Puglia n.176 del 16/02/2015 “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”
- Decreto del Ministro n. 17070 del 19.11.2012 - Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.

#### Beneficiari

Comuni e Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000.

#### Costi ammissibili

Investimenti materiali, di cui all'art. 45 del Reg. Ue 1305/2013, per l'ammodernamento delle strade comunali secondarie.

Spese generali collegate agli investimenti materiali come spese di progettazione, direzione lavori ecc. (lettera c) art. 45 Reg. (UE) 1305/2013 nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.

IVA non recuperabile a norma della normativa nazionale (art. 69, comma 3 lettera c, Reg. Ue n. 1303/2013).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

#### Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, ove tali piani esistano, e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

È necessario non aver ottenuto altri finanziamenti per ciascuna voce oggetto della domanda di sostegno.

Un punteggio minimo è stabilito nei Criteri di Selezione.

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, **come definite nella presente misura.**

Gli interventi devono riguardare le strade comunali extraurbane esistenti localizzate nelle macroaree C e D del PSR Puglia 2014-2020.

Sono escluse le strade comunali localizzate nelle macroaree A e B del PSR Puglia 2014-2020.

#### Principi base per I criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione saranno considerati i seguenti principi di selezione:

- Densità di insediamenti abitativi nelle aree rurali comunali. **I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare i territori con maggiore densità**
- Utilizzo di materiali e tecnologie innovativi a basso impatto ambientale.
- **Utilizzo della strada oggetto di intervento anche per la mobilità lenta.**

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso che sarà stabilita nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

#### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammessa a contributo.

**Il costo totale dell'investimento proposto dovrà essere compreso tra 100.000 e 250.000 euro**

I contributi non costituiscono "aiuto".

#### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sotto-misura 7.2 B con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi specifici rilevabili nell'implementazione della sotto-misura 7.2 B fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

**R4:** Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici. L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

**R9:** Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento possono verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per la conclusione degli interventi qualora relativi a immobili assoggettati a vincoli specifici o ubicati in aree naturali protette e la rendicontazione della spesa.

Altri rischi sono collegati:

- alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle

inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti;

- alla verifica del rispetto del cumulo dei finanziamenti.

#### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Data la specificità delle operazioni finanziate un possibile rischio è rappresentato dalla peculiarità tecnica dei singoli progetti ed alla complessità delle normative di contesto.

#### Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni “con gli obblighi applicabili stabiliti..., compresi quelli in materia di appalti pubblici...” (Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R9: l'esecuzione degli interventi sarà oggetto di continuo monitoraggio con riferimento sia per all'esecuzione dei singoli progetti conformemente al progetto iniziale sia con riferimento alla valutazione della tempistica di esecuzione. Con riferimento al cumulo dei finanziamenti verranno valutate le dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso le banche dati disponibili e la descrizione contenuta nei titoli di spesa e di pagamento

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica di sostenibilità tecnica dei progetti in relazione ai titoli abilitativi

#### Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure". Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007- 2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari. Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato



rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti ricadenti nell'articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 non superiori a 500.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrastructure for investments in broad band and renewable energy

Non pertinente

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated Regulation No 807/2014

Non pertinente

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Non pertinente.

7.6. Investimenti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione delle architetture rurali minori in pietra o tufo, a secco e non.

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno a studi/investimenti associati alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, dei paesaggi rurali e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi i relativi aspetti socio-economici, nonché azioni di sensibilizzazione ambientale

Descrizione dell'operazione

La sotto-misura sostiene il recupero e la riqualificazione nelle aree rurali delle architetture minori in pietra o in tufo, a secco e non, espressione dell'identità del paesaggio rurale: quali trulli, lamie, casedde e pagliare.

La RP possiede un patrimonio storico-culturale diffuso, localizzato soprattutto nelle aree più interne, che richiede interventi di recupero e valorizzazione.

A causa del carattere fortemente antropizzato della Puglia e per il ruolo svolto dalle costruzioni in pietra a secco, il territorio regionale è interessato dalla fusione tra la percezione generale del paesaggio e la percezione dei singoli manufatti. Vale, quindi, il principio generale di considerare ogni intervento di manutenzione, recupero, ecc. come parte di un'azione collettiva, tendente alla conservazione del paesaggio.

Con la tipologia di intervento 7.6 si intende garantire un'azione di miglioramento e valorizzazione delle aree rurali da attuarsi attraverso la riqualificazione del patrimonio culturale in esse presente. Spesso il Patrimonio rurale edilizio Pugliese deve la propria sopravvivenza alla cura delle popolazioni che con esso sono entrate in relazione nella vita quotidiana. La localizzazione in aree di difficile accesso rende molti di questi manufatti rurali poco appetibili in confronto dei beni culturali "ad alta visibilità" presenti nei luoghi in cui si concentra l'offerta turistica o che garantiscono la presenza di risorse primarie eccellenti o servizi evoluti.

La scarsa conoscenza del patrimonio rurale, non consentendone la conservazione, determina il suo irreparabile degrado o la compromissione anche a seguito di interventi di recupero incompatibili con l'identità del manufatto e del paesaggio che lo accoglie.

Affinché i beni rurali pugliesi ritornino a essere vissuti e utilizzati in maniera appropriata, attuando un'azione finalizzata al "ripopolamento rurale" è necessario che essi entrino a far parte integrante del processo di valorizzazione del paesaggio di appartenenza.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare il fabbisogno 32 e rientra nell'ambito della priorità P6, Focus Area 6B.

## Tipologia di intervento

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013; per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

## Riferimenti normativi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 1 agosto 2014• Regolamento (UE) n. 1303/2013.

- D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- D.lvo n. 159 del 06 settembre 2011 sul Codice antimafia
- D.G.R.della Regione Puglia n.176 del 16/02/2015 “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)” e ss.mm.ii.
- Decreto del Ministro n. 17070 del 19.11.2012 - Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.

## Beneficiari

Proprietari privati di trulli, lamie, casedde, pagliare, in pietra o in tufo, a secco e non, ricadenti in aree tipizzate negli strumenti urbanistici vigenti come zone agricole e espressione dell'identità del paesaggio rurale realizzati entro la prima metà del secolo scorso.

## Costi ammissibili

Investimenti materiali per manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di beni immobili che rappresentano architetture rurali minori in pietra o tufo, a secco e non, espressione dell'identità del paesaggio rurale. Sono consentiti, se opportunamente autorizzati, solo modesti ampliamenti per vani tecnici e nel limite massimo del 20% della volumetria esistente.

Spese generali collegate agli investimenti materiali come spese di progettazione, direzione lavori ecc. (lettera c) art. 45 Reg. (UE) 1305/2013 nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.

Non sono ammissibili a finanziamento interventi di manutenzione ordinaria.

IVA non recuperabile a norma della normativa nazionale (art. 69, comma 3 lettera c, Reg. Ue n. 1303/2013).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

#### Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, ove tali piani esistano, e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Non è previsto il cumulo con qualsiasi altra forma di contributo pubblico regionale, nazionale e comunitario.

Un punteggio minimo è stabilito nei Criteri di Selezione.

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, **come definite nella presente misura.**

#### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in coerenza con l'impianto strategico del PSR della Regione Puglia e sono individuati in modo tale da poter selezionare quei progetti che possono maggiormente contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

- Interventi localizzati in aree naturali protette e siti Natura 2000;
- Interventi su immobili che saranno destinati a fruizione pubblica
- Interventi finalizzati alla completa riqualificazione di piccoli borghi rurali (aggregati di edifici rurali storici appartenenti a diversi proprietari)
- Interventi che non alterano le caratteristiche architettoniche originarie e la volumetria esistente.
- Interventi localizzati in "Paesaggi rurali" come definiti al punto 4) dell'art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR Puglia).

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima **di accesso che sarà** stabilita nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

#### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al:

- 50 % della spesa ammessa a finanziamento

Il costo totale dell'investimento proposto dovrà essere compreso tra 20.000 e 60.000 euro.

I contributi non costituiscono "aiuto".

## Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

### Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sotto-misura 7.6 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

seguenti rischi specifici rilevabili nell'implementazione della sotto-misura 7.6 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

#### **R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento**

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento possono verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per la conclusione degli interventi qualora relativi a immobili assoggettati a vincoli specifici o ubicati in aree naturali protette e la rendicontazione della spesa.

Altri rischi sono collegati:

- alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti;
- alla verifica del rispetto del cumulo dei finanziamenti.

#### **R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Data la specificità delle operazioni finanziate un possibile rischio è rappresentato dalla peculiarità tecnica dei singoli progetti ed alla complessità delle normative di contesto.

### Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione dei fabbisogni in termini di competenze gestionali e logistico-organizzative (localizzazione degli interventi, ubicazione degli uffici delegati alla gestione dei procedimenti e dei controlli, strumenti per l'esecuzione dei controlli). rischio di cui al precedente paragrafo.

R9: l'esecuzione degli interventi sarà oggetto di continuo monitoraggio con riferimento sia per all'esecuzione dei singoli progetti conformemente al progetto iniziale sia con riferimento alla valutazione della tempistica di esecuzione. Con riferimento al cumulo dei finanziamenti verranno valutate le dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso le banche dati disponibili e la descrizione contenuta nei titoli di spesa e di pagamento

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica di sostenibilità tecnica dei progetti in relazione ai titoli abilitativi

## Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure". Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007- 2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari. Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

## Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti ricadenti nell'articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 non superiori a 500.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando.

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrastructure for investments in broad band and renewable energy

Non pertinente.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated Regulation No 807/2014

Non pertinente.

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Non pertinente.

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Le modifiche proposte, finalizzate all'attivazione di due nuove Operazioni e di una altrettanto nuova Sottomisura, vanno nella direzione dello sviluppo del territorio, della messa in sicurezza delle aree rurali, molte delle quali ad alto rischio criminalità, del ripristino funzionale delle stradecomunali secondarie, della manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione delle architetture rurali minori in pietra o tufo, a secco e non.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più efficace attuazione della misura nel suo complesso.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta determinerà una variazione degli indicatori.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

### 13. CAPITOLO 8: S.M. 8.1 SOSTEGNO PER L'IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI ALLO SCOPO DI INCREMENTARE LA COPERTURA DEL SUOLO

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

TESTO IN VIGORE

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

PROPOSTA DI MODIFICA

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;



- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000”;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- DGR n. 1784 del 06/08/2014 “Piano forestale regionale: Aggiornamento Linee Guida 2005 – 2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014 – 2020”;
- Regolamento Regionale n.6 del 10 maggio 2016 avente oggetto “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 16 ottobre 2017, n. 207 - P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agroforestali”. Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 20 novembre 2019, n. 391 - Acquisizione parere di compatibilità del Piano di Assetto Idrogeologico con gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale e relative disposizioni procedurali;
- Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 22 novembre 2019, n. 426 Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” relativo al nulla osta ai sensi del R.R. 11 marzo 2015 n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico”;
- Deliberazione Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006;
- Deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2020, n. 254 Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale;
- Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### 8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

## TESTO IN VIGORE

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

### **i) Localizzazione dell'intervento**

- zone vulnerabili ai nitrati;
- aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione;
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito);
- superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati;
- aree periurbane;

### **ii) tipologia dell'intervento**

- realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l'impiego di specie arboree autoctone;
- la realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio-lungo (40-45 anni);
- la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno minimo 20 anni)

## PROPOSTA DI MODIFICA

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

### **i) Localizzazione dell'intervento**

- **Zona infetta da Xylella Fastidiosa (Reg. UE 2020/1201 - allegato III)**
- zone vulnerabili ai nitrati;
- aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione;
- **Aree ad Agricoltura Intensiva Specializzata (Zone B) e Aree Rurali Intermedie (Zone C);**
- aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito);
- superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati;
- aree periurbane.

### **ii) tipologia dell'intervento**

- realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l'impiego di specie arboree autoctone;
- la realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio-lungo (40-45 anni);
- la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno minimo 20 anni)

## **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica proposta si rende necessaria al fine di adeguare i principi di riferimento dei criteri di selezione alla delimitazione del territorio della Regione Puglia per effetto dell'espandersi

dell'infezione batterica di *Xylella Fastidiosa* e, nel contempo, valorizzare adeguatamente l'attuazione degli interventi nelle Aree Rurali Intermedie, precedentemente non considerate.

L'introduzione delle suddette aree, tra i requisiti localizzativi, consentirà di sostenere più diffusamente gli investimenti coprendo anche territori precedentemente esclusi dalle graduatorie dell'unico bando attivato in passato.

Sulla base delle precedenti graduatorie risultano ammessi agli aiuti il 67% dei progetti nella provincia di Foggia, il 18% dei progetti nella provincia di Bari e appena il 15% nelle provincie di Brindisi e Taranto; Lecce non ha alcun progetto ammesso agli aiuti.

Vengono altresì proposti ulteriori adeguamenti alle normative di riferimento per la tipologia di intervento e per gli impegni correlati.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà maggiori prospettive di diversificazione culturale e paesaggistica in un territorio fortemente danneggiato dalla diffusione del batterio *Xylella Fastidiosa* e un'attuazione più coerente della misura all'evoluzione dell'agricoltura pugliese.

Nel contempo è attesa un'ottimizzazione di impiego delle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020.

Gli atti tecnici ed amministrativi di riferimento, introdotti nel paragrafo 8.2.8.3.1.3. *Collegamenti con altre normative*, prevedono specifiche indicazioni riferite alle specie utilizzabili nei singoli areali della Regione Puglia e considerano, nel contempo, le limitazioni fitosanitarie relative alle specie specificate e specie ospiti per il batterio *Xylella Fastidiosa*.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

L'impatto sugli indicatori sarà correlato alle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020; i nuovi target saranno adeguati alle nuove risorse attribuite a livello della sottomisura interessata.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 14. CAPITOLO 8: SM 8.2 SOSTEGNO PER L'ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI AGROFORESTALI

Sottomisura:

- 8.2 - sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

TESTO IN VIGORE

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

PROPOSTA DI MODIFICA

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000”;

- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- DGR n. 1784 del 06/08/2014 “Piano forestale regionale: Aggiornamento Linee Guida 2005 – 2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014 – 2020”;
- Regolamento Regionale n.6 del 10 maggio 2016 avente oggetto “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 16 ottobre 2017, n. 207 - P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agroforestali”. Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 20 novembre 2019, n. 391 - Acquisizione parere di compatibilità del Piano di Assetto Idrogeologico con gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale e relative disposizioni procedurali;
- Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 22 novembre 2019, n. 426 Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” relativo al nulla osta ai sensi del R.R. 11 marzo 2015 n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico”.
- Deliberazione Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006;
- Deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2020, n. 254 Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale;
- Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### 8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

TESTO IN VIGORE

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

**i) Localizzazione dell'intervento**

- zone vulnerabili ai nitrati;
- aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione;
- aree ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito);
- superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati;
- aree periurbane.

**ii) tipologia dell'intervento**

- impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso,
- impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari,
- la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento).

**PROPOSTA DI MODIFICA**

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

**i) Localizzazione dell'intervento**

- **Zona infetta da Xylella Fastidiosa (Reg. UE 2020/1201 - allegato III)**
- zone vulnerabili ai nitrati;
- aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione;
- **Aree ad Agricoltura Intensiva Specializzata (Zone B) e Aree Rurali Intermedie (Zone C);**
- aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito);
- superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati;
- aree periurbane;

**ii) tipologia dell'intervento**

- impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso,
- impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari,
- la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento).

**Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica proposta si rende necessaria al fine di adeguare i principi di riferimento dei criteri di selezione alla delimitazione del territorio della Regione Puglia per effetto dell'espandersi dell'infezione batterica di *Xylella Fastidiosa* e, nel contempo, valorizzare adeguatamente l'attuazione degli interventi nelle Aree Rurali Intermedie, precedentemente non considerate.

L'introduzione delle suddette aree, tra i requisiti localizzativi, consentirà di sostenere più diffusamente gli investimenti coprendo anche territori precedentemente esclusi dalle graduatorie dai due bandi attivati in passato.

Sulla base delle precedenti graduatorie risultano ammessi agli aiuti il 40% dei progetti nella provincia di Foggia, il 21% dei progetti nella provincia di Bari, il 30% dei progetti nella provincia di Taranto e appena il 9% nelle provincie di Brindisi e Lecce.

Vengono altresì proposti ulteriori adeguamenti alle normative di riferimento per la tipologia di intervento e per gli impegni correlati.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà maggiori prospettive di diversificazione culturale e paesaggistica in un territorio fortemente danneggiato dalla diffusione del batterio *Xylella Fastidiosa* e un'attuazione più coerente della misura all'evoluzione dell'agricoltura pugliese.

Nel contempo è attesa un'ottimizzazione di impiego delle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020.

Gli atti tecnici ed amministrativi di riferimento, introdotti nel paragrafo 8.2.8.3.2.3. *Collegamenti con altre normative*, prevedono specifiche indicazioni riferite alle specie utilizzabili nei singoli areali della Regione Puglia e considerano, nel contempo, le limitazioni fitosanitarie relative alle specie specificate e specie ospiti per il batterio *Xylella Fastidiosa*.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

L'impatto sugli indicatori sarà correlato alle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020; i nuovi target saranno adeguati alle nuove risorse attribuite a livello della sottomisura interessata.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 15. CAPITOLO 8: SM 8.6 SUPPORTO INVESTIMENTI TECNOLOGIE SILVICOLE E TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI FORESTALI

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

### 8.2.8.3.6.3. Collegamenti con altre normative

TESTO IN VIGORE

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

PROPOSTA DI MODIFICA

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;



- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000”;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- DGR n. 1784 del 06/08/2014 “Piano forestale regionale: Aggiornamento Linee Guida 2005 – 2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014 – 2020”;
- Regolamento Regionale n.6 del 10 maggio 2016 avente oggetto “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 21 ottobre 2019, n. 348 - P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.6 - Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi;
- Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### 8.2.8.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

##### TESTO IN VIGORE

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

##### **i) Qualifica del beneficiario**

- imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.lvo 99/2004;
- grado di aggregazione tra più beneficiari.

##### **ii) Localizzazione dell’intervento**

- Aree collinari e montane;

##### **iii) tipologia dell’intervento**

- maggiore contenuto di innovazione (es. acquisto di macchinari con dispositivi che limitino l’impatto negativo sul suolo),
- maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione (o strumento equivalente), o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

**i) Qualifica del beneficiario**

- imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.lvo 99/2004;
- grado di aggregazione tra più beneficiari.

**ii) Localizzazione dell'intervento**

- Zona infetta da *Xylella Fastidiosa* (Reg. UE 2020/1201 - allegato III),
- Aree collinari e montane.

**iii) tipologia dell'intervento**

- maggiore contenuto di innovazione (es. acquisto di macchinari con dispositivi che limitino l'impatto negativo sul suolo),
- maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione (o strumento equivalente), o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

**Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica proposta si rende necessaria al fine di adeguare i principi di riferimento dei criteri di selezione alla delimitazione del territorio della Regione Puglia per effetto dell'espandersi dell'infezione batterica di *Xylella Fastidiosa*, precedentemente non considerate.

L'introduzione delle suddette aree, tra i requisiti localizzativi, consentirà di sostenere più diffusamente gli investimenti a supporto della filiera del legno, coprendo anche territori precedentemente esclusi dalle graduatorie dai due bandi attivati in passato.

Sulla base delle precedenti graduatorie risultano ammessi agli aiuti il 72% dei progetti nella provincia di Foggia, il 22% dei progetti nella provincia di Bari, e appena il 15% nelle provincie di Brindisi e Taranto; Lecce non ha alcun progetto ammesso agli aiuti.

Vengono altresì proposti ulteriori adeguamenti alle normative di riferimento per la tipologia di intervento e per gli impegni correlati.

**Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà maggiori prospettive di diversificazione produttiva in un territorio fortemente danneggiato dalla diffusione del batterio *Xylella Fastidiosa* e un'attuazione più coerente della misura all'evoluzione dell'agricoltura pugliese.

La modifica della sottomisura 8.6 è correlata alle modifiche proposte sulle sottomisure 8.1 e 8.2 in quanto la stessa 8.6 interviene nell'adeguamento dei vivai forestali in prospettiva di fornitura delle piantine che necessiteranno per realizzare gli investimenti delle sottomisure 8.1 e 8.2. Allo stesso tempo, la stessa sottomisura 8.6, sostiene gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, su *piccola scala*, dei prodotti forestali con l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature per la fase precedente la trasformazione industriale del legname.

Nel contempo è attesa un'ottimizzazione di impiego delle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020.

Gli atti tecnici ed amministrativi di riferimento, introdotti nel paragrafo 8.2.8.3.6.3. *Collegamenti con altre normative*:

1. forniscono specifiche indicazioni riferite agli impianti, macchine ed attrezzature conformi ai requisiti di *Investimenti precedenti la trasformazione industriale del legname e su piccola scala*;

2. prevedono specifiche indicazioni riferite alle specie utilizzabili nei singoli areali della Regione Puglia e considerano, nel contempo, le limitazioni fitosanitarie relative alle specie specificate e specie ospiti per il batterio *Xylella Fastidiosa*.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

L'impatto sugli indicatori sarà correlato alle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020; i nuovi target saranno adeguati alle nuove risorse attribuite a livello della sottomisura interessata.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 16. CAPITOLO 8: M10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (ART. 28)

### 8.2.10.3.1.1 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.10.3.1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

TESTO IN VIGORE

##### 10.1.1. Produzione integrata.

La sottomisura sostiene l'attuazione della produzione integrata quale sistema di produzione agro-alimentare che utilizza i metodi e mezzi agronomici e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità volti ad eliminare o ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi che presentano caratteristiche impattanti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente ed a razionalizzare la fertilizzazione e l'irrigazione nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4B attraverso azioni che orientano verso una gestione ottimale dei fertilizzanti e pesticidi, che ne riduce l'impiego e contribuisce indirettamente alla focus area 4C, poiché promuove la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose anche della risorsa suolo.

Il supporto finanziario agli interventi proposti, viene corrisposto per compensare i maggiori costi e i mancati redditi derivanti dall'introduzione e il mantenimento dei metodi di agricoltura integrata rispetto alle pratiche agricole ordinarie. Gli impegni dovranno essere assunti per un periodo minimo di 5 anni e decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

Le disposizioni tecniche relative all'azione di Produzione integrata sono riportate nello specifico Disciplinare di Produzione Integrata (DPI), e "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" della Regione Puglia, aggiornati annualmente. Tali documenti sono redatti ed aggiornati, sulla base delle novità giuridiche e tecnico-scientifiche, conformemente alle relative "Linee guida nazionali", ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 dell'8 Maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata.

Gli impegni per le aziende si concretizzano nel rispetto di tutti gli elementi previsti dai suddetti documenti solo per la fase di coltivazione fino alla raccolta (gestione del suolo, pratiche colturali, fertilizzazione e irrigazione, gestione della protezione con prodotti fitosanitari).

L'impegno quinquennale riguarda l'intera superficie aziendale della coltura oggetto di finanziamento. La superficie agricola ammissibile al pagamento non può essere inferiore ad 1 ha. Tale limitazione è giustificata dall'opportunità a presentare la domanda di aiuto, che nel caso di superfici aziendali ridotte, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra il costo amministrativo a carico del beneficiario e contributo erogato, rendendo scarsamente appetibile la forma di sostegno.

L'aiuto è previsto per le seguenti colture: olivo, frutticole e orticole

La scelta delle suddette colture è dettata dall'importanza strategica delle stesse nello scenario agricolo regionale, sia sul piano della diffusione in termini di SAU occupata, che delle caratteristiche agro-ecologiche e condizionamenti agro-ambientali. Con lo sviluppo industriale dell'agricoltura, le coltivazioni olivicole (con oltre 370mila ettari coltivati), orticole e frutticole (con oltre 204mila ha), a causa della loro diffusione ed incidenza su tutto il territorio regionale, hanno in parte modificato e spesso condizionato l'intero ecosistema agricolo, caratterizzandolo

sotto il profilo territoriale e appesantendolo di nuove avversità parassitarie ed esigenze gestionali. La Puglia, con 155.555 quintali di prodotto distribuito nel 2010, è al quarto posto in Italia per quantità di fitofarmaci utilizzati. Anche l'inquinamento da nitrati delle acque sotterranee può rappresentare una criticità ambientale per l'uso potabile volumi di acque destinabili a tale impiego. Per le caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale, il maggior pericolo da prevenire risulta quello dell'inquinamento delle falde idriche sotterranee, data la particolare permeabilità dei suoli in alcune aree (acquiferi porosi).

Per l'attuazione della operazione saranno utilizzati i risultati delle attività della rete di monitoraggio di cui alla M.4.3.C.

È concesso un sostegno annuale per il rispetto dei seguenti impegni:

1. Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti;
2. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
3. Avvicendamento colturale;
4. Fertilizzazione;
5. Difesa integrata volontaria;
6. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari;
7. Tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni.

**Impegni aggiuntivi** Oltre agli impegni sopra definiti, su parte o tutta la superficie oggetto di impegno, possono essere adottati impegni volontari aggiuntivi che migliorano le performance ambientali della produzione e difesa integrata:

8. Frutticole azioni difesa avanzata:

- a. Impiego della confusione sessuale
- b. Cattura massale e/o esche attrattive attivate

9. Orticole azioni agronomiche/difesa avanzata:

- a. Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego
- b. Utilizzazione di sovesci biofumiganti

10. Olivo azioni agronomiche/difesa avanzata:

- a. Potatura annuale
- b. Cattura massale e/o esche attrattive attivate
- c. Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego.

Il sostegno è concesso solo per i requisiti che vanno oltre l'ordinarietà e la baseline, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

- gli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

L'adesione agli impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione di aiuti addizionali che si sommano a quelli base.

Tutti gli impegni legati all'adozione del metodo di Produzione Integrata e alle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie compresi i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di Baseline allegata.

I disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sono consultabili e scaricabili dal sito [www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/aggiornamento2015\\_norme\\_difesa\\_fitosanitari\\_a.pdf](http://www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/aggiornamento2015_norme_difesa_fitosanitari_a.pdf) e [http://www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/disciplinare\\_produzione\\_integrata.pdf](http://www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/disciplinare_produzione_integrata.pdf).

**Su superfici aziendali diverse** da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.1 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Incremento sostanza organica nei suoli 10.1.2
- Agricoltura conservativa 10.1.3

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per la Produzione Integrata, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Seguono tabelle:

8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-001

8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-002

8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-003

## PROPOSTA DI MODIFICA

### 10.1.1. Produzione integrata.

La sottomisura sostiene l'attuazione della produzione integrata quale sistema di produzione agro-alimentare che utilizza i metodi e mezzi agronomici e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità volti ad eliminare o ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi che presentano caratteristiche impattanti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente ed a razionalizzare la fertilizzazione e l'irrigazione nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4B attraverso azioni che orientano verso una gestione ottimale dei fertilizzanti e pesticidi, che ne riduce l'impiego e contribuisce indirettamente alla focus area 4A in quanto favorisce la biodiversità e alla focus area 4C, poiché promuove la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose anche della risorsa suolo.

Il supporto finanziario agli interventi proposti, viene corrisposto per compensare i maggiori costi e i mancati redditi derivanti dall'introduzione e il mantenimento dei metodi di agricoltura integrata rispetto alle pratiche agricole ordinarie.

Gli impegni assunti entro il 2020 dovranno avere una durata minima di 5 anni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 - comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

- In alternativa alla proroga degli impegni, si potranno assumere nuovi impegni, i quali dovranno avere una durata compresa tra uno e tre anni.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

Le disposizioni tecniche relative all'azione di Produzione integrata sono riportate nello specifico Disciplinare di Produzione Integrata (DPI), e "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" della Regione Puglia, aggiornati annualmente. Tali documenti sono redatti ed aggiornati, sulla base delle novità giuridiche e tecnico-scientifiche, conformemente alle relative "Linee guida nazionali", ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 dell'8 Maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata.

Gli impegni per le aziende si concretizzano nel rispetto di tutti gli elementi previsti dai suddetti documenti solo per la fase di coltivazione fino alla raccolta (gestione del suolo, pratiche colturali, fertilizzazione e irrigazione, gestione della protezione con prodotti fitosanitari).

L'impegno pluriennale, compresa l'eventuale proroga annuale, riguarda l'intera superficie aziendale della coltura oggetto di finanziamento. La superficie agricola ammissibile al pagamento non può essere inferiore ad 1 ha. Tale limitazione è giustificata dall'opportunità a presentare la domanda di aiuto, che nel caso di superfici aziendali ridotte, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra il costo amministrativo a carico del beneficiario e contributo erogato, rendendo scarsamente appetibile la forma di sostegno.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriennale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

L'aiuto è previsto per le seguenti colture: olivo, frutticole e orticole

La scelta delle suddette colture è dettata dall'importanza strategica delle stesse nello scenario agricolo regionale, sia sul piano della diffusione in termini di SAU occupata, che delle caratteristiche agro-ecologiche e condizionamenti agro-ambientali. Con lo sviluppo industriale dell'agricoltura, le coltivazioni olivicole (con oltre 370mila ettari coltivati), orticole e frutticole (con oltre 204mila ha), a causa della loro diffusione ed incidenza su tutto il territorio regionale, hanno in parte modificato e spesso condizionato l'intero ecosistema agricolo, caratterizzandolo sotto il profilo territoriale e appesantendolo di nuove avversità parassitarie ed esigenze gestionali. La Puglia, con 155.555 quintali di prodotto distribuito nel 2010, è al quarto posto in Italia per quantità di fitofarmaci utilizzati. Anche l'inquinamento da nitrati delle acque sotterranee può rappresentare una criticità ambientale per l'uso potabile volumi di acque destinabili a tale impiego. Per le caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale, il maggior pericolo da prevenire risulta quello dell'inquinamento delle falde idriche sotterranee, data la particolare permeabilità dei suoli in alcune aree (acquiferi porosi).

Per l'attuazione della operazione saranno utilizzati i risultati delle attività della rete di monitoraggio di cui alla M.4.3.C.

È concesso un sostegno annuale per il rispetto dei seguenti impegni:

1. Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti;
2. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
3. Avvicendamento colturale;
4. Fertilizzazione;
5. Difesa integrata volontaria;
6. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari;
7. Tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni.

**Impegni aggiuntivi** Oltre agli impegni sopra definiti, su parte o tutta la superficie oggetto di impegno, possono essere adottati impegni volontari aggiuntivi che migliorano le performance ambientali della produzione e difesa integrata:

8. Frutticole azioni difesa avanzata:
  - a. Impiego della confusione sessuale
  - b. Cattura massale e/o esche attrattive attivate



9. Orticole azioni agronomiche/difesa avanzata:

- a. Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego
- b. Utilizzazione di sovesci biofumiganti

10. Olivo azioni agronomiche/difesa avanzata:

- a. Potatura annuale
- b. Cattura massale e/o esche attrattive attivate
- c. Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego.

Il sostegno è concesso solo per i requisiti che vanno oltre l'ordinarietà e la baseline, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

L'adesione agli impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione di aiuti addizionali che si sommano a quelli base.

Tutti gli impegni legati all'adozione del metodo di Produzione Integrata e alle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie compresi i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di Baseline allegata.

I disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sono consultabili e scaricabili dal sito [www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/aggiornamento2015\\_norme\\_difesa\\_fitosanitari\\_a.pdf](http://www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/aggiornamento2015_norme_difesa_fitosanitari_a.pdf) e [http://www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/disciplinare\\_produzione\\_integrata.pdf](http://www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/disciplinare_produzione_integrata.pdf).

**Su superfici aziendali diverse** da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.1 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Incremento sostanza organica nei suoli 10.1.2
- Agricoltura conservativa 10.1.3

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello

esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Tenuto conto del disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, comma 2, del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, se la variazione in questione interviene a partire dal 2021, il nuovo impegno derivante dall'aumento della superficie avrà una durata massima di tre anni, da stabilire nel bando.

- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per la Produzione Integrata, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Seguono tabelle:

8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-001

8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-002

8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-003

### **8.2.10.3.1.3 COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE**

#### **TESTO IN VIGORE**

Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.;

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 “Attuazione Decreto MiPAAF n. 15414/2013 “Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2012 n. 1928”.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” nelle zone ordinarie.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” nelle zone ordinarie.

Decreto 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### **8.2.10.3.1.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

##### TESTO IN VIGORE

Possono usufruire dell'aiuto:

- I beneficiari così come definiti al punto 8.2.10.3.1.4.
- le superfici agricole ricadenti nel territorio regionale anche a corpi aziendali separati purchè rientranti nel territorio regionale. Nel caso di superfici riferite ad aziende a confine con un'altra Regione l'impegno vale sul corpo aziendale unico interregionale.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Possono usufruire dell'aiuto:

- I beneficiari così come definiti al punto 8.2.10.3.1.4.
- le superfici agricole ricadenti nel territorio regionale anche con corpi aziendali separati purchè rientranti nel territorio regionale. Nel caso di superfici riferite ad aziende a confine con un'altra Regione l'impegno vale sul corpo aziendale unico interregionale.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Produzione Integrata" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.1.

#### **8.2.10.3.1 10.1.2. INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI**

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### **8.2.10.3.2.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO**

##### TESTO IN VIGORE

Come desumibile dall'analisi di contesto il livello della sostanza organica dei suoli pugliesi si attesta generalmente su valori relativamente bassi rispetto agli standard europei. Nei suoli pugliesi il contenuto di Sostanza Organica viene influenzato dalle tecniche di lavorazione, oltre che dall'andamento climatico, che essendo abbastanza arido e soleggiato per lunghi periodi durante le stagioni calde facilita fenomeni di rapida mineralizzazione che portano ad abbassamenti del contenuto in Sostanza Organica. I suoli maggiormente esposti al fenomeno sono quelli coltivati a monocoltura nelle aree più acclivi. L'attività agricola, se da un lato costituisce un fattore di difesa

della terra da altri usi che ne riducono il valore ambientale, dall'altro può determinare effetti nocivi sulla qualità del suolo sia di fisica che biologica. Nei suoli agricoli tenori in sostanza organica compresi tra 1-2% sono molto frequenti e rappresentano una situazione accettabile ai fini della loro fertilità, mentre valori inferiori a 1% sono da ritenere problematici per il mantenimento di un adeguato livello di fertilità; valori superiori al 2% si possono invece considerare un indice di una buona dotazione. In Puglia non sono infrequenti valori di sostanza organica inferiori all'1% con conseguenti problemi sulla fertilità generale dei suoli. Il tipo di operazione fornisce una risposta alla Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e in particolare mira a contrastare le minacce alla qualità del suolo: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4C perché promuove la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno, indirettamente partecipa alla focus area 4B, poiché attraverso il miglioramento della struttura dei terreni si favorisce l'aumento della capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

L'operazione consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio. Essa si traduce nell'obbligo di apportare sostanza organica al terreno, attraverso:

- L'apporto di ammendanti organici commerciali,
- L'apporto di biomassa vegetale da coltura.

**Su superfici aziendali diverse** da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1. 2 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1
- Agricoltura conservativa 10.1.3

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Regolamento 807/2014: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Operazione, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. UE n.1305/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

L'adesione alla presente operazione obbliga al rispetto dei seguenti impegni per un periodo minimo di 5 anni per singola tipologia di intervento, per la programmazione 2014-2020

Descrizione Impegni

### **Apporto di ammendanti organici commerciali**

Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti" dell'Allegato 13 D.Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame (compreso letame acquistato direttamente da aziende zootecniche) Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame. Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92).

La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro. L'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni.

Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia.

Obbligo di redigere le schede di annotazione delle fertilizzazioni e di magazzino dei fertilizzanti.

Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da presentare per eventuali verifiche, documenti di trasporto e consegna dei materiali impiegati.

### **Apporto di biomassa vegetale da coltura (sovescio)**

Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, successivo interrimento con o senza triturazione.

Semina autunnale delle essenze con interrimento nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interrimento deve essere effettuato entro il 5 aprile, così come previsto nel Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.

Obbligo di redigere le schede di annotazione dei mezzi tecnici utilizzati e delle operazioni colturali attuate.

Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto delle sementi da presentare per eventuali verifiche e/o dei servizi acquisiti da contoterzisti.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

Come desumibile dall'analisi di contesto il livello della sostanza organica dei suoli pugliesi si attesta generalmente su valori relativamente bassi rispetto agli standard europei. Nei suoli pugliesi il contenuto di Sostanza Organica viene influenzato dalle tecniche di lavorazione, oltre che dall'andamento climatico, che essendo abbastanza arido e soleggiato per lunghi periodi durante le stagioni calde facilita fenomeni di rapida mineralizzazione che portano ad abbassamenti del contenuto in Sostanza Organica. I suoli maggiormente esposti al fenomeno sono quelli coltivati a

monocoltura nelle aree più acclivi. L'attività agricola, se da un lato costituisce un fattore di difesa della terra da altri usi che ne riducono il valore ambientale, dall'altro può determinare effetti nocivi sulla qualità del suolo sia di fisica che biologica. Nei suoli agricoli tenori in sostanza organica compresi tra 1-2% sono molto frequenti e rappresentano una situazione accettabile ai fini della loro fertilità, mentre valori inferiori a 1% sono da ritenere problematici per il mantenimento di un adeguato livello di fertilità; valori superiori al 2% si possono invece considerare un indice di una buona dotazione. In Puglia non sono infrequenti valori di sostanza organica inferiori all'1% con conseguenti problemi sulla fertilità generale dei suoli. Il tipo di operazione fornisce una risposta alla Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e in particolare mira a contrastare le minacce alla qualità del suolo: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4C perché promuove la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno, indirettamente partecipa alla focus area 4B, poiché attraverso il miglioramento della struttura dei terreni si favorisce l'aumento della capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

L'operazione consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio. Essa si traduce nell'obbligo di apportare sostanza organica al terreno, attraverso:

- L'apporto di ammendanti organici commerciali,
- L'apporto di biomassa vegetale da coltura.

**Su superfici aziendali diverse** da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.2 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1
  - Agricoltura conservativa 10.1.3

Gli impegni assunti entro il 2020 dovranno avere una durata minima di 5 anni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

- In alternativa alla proroga degli impegni, si potranno assumere nuovi impegni, i quali dovranno avere una durata compresa tra uno e tre anni.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriennale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario,

prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Tenuto conto del disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, comma 2, del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, se la variazione in questione interviene a partire dal 2021, il nuovo impegno derivante dall'aumento della superficie avrà una durata massima di tre anni, da stabilire nel bando;
- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'incremento della sostanza organica, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Descrizione Impegni

### **Apporto di ammendanti organici commerciali**

Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti" dell'Allegato 13 D.Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame (compreso letame acquistato direttamente da aziende zootecniche) Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame. Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92).

La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro. L'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni.



Per l'eventuale adesione al prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'art.7 – comma 2 - Reg. UE n.2220/2020, dovrà essere garantita la frazione di 2t in ciascun anno di ulteriore prolungamento dell'impegno.

Analogamente, per l'eventuale assunzione di nuovi impegni, a partire dal 2021, dovrà essere garantita la frazione di 2t in ciascuno degli anni di impegno assunto.

Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione.

Per l'eventuale adesione al prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'art.7 – comma 2 - Reg. UE n.2220/2020, a conclusione del precedente quinquennio dovranno essere acquisite nuove analisi fisico chimica del terreno, per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia. L'obbligo riguarda le annualità dell'impegno relativo alla programmazione 2014-2020 e delle eventuali successive annualità di prolungamento dell'impegno, nonché le singole annualità per l'eventuale assunzione di nuovi impegni a partire dal 2021.

Obbligo di redigere le schede di annotazione delle fertilizzazioni e di magazzino dei fertilizzanti.

Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da presentare per eventuali verifiche, documenti di trasporto e consegna dei materiali impiegati.

#### **Apporto di biomassa vegetale da coltura (sovescio)**

Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, successivo interrimento con o senza triturazione.

Semina autunnale delle essenze con interrimento nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interrimento deve essere effettuato entro il 5 aprile, così come previsto nel Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.

Obbligo di redigere le schede di annotazione dei mezzi tecnici utilizzati e delle operazioni colturali attuate.

Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto delle sementi da presentare per eventuali verifiche e/o dei servizi acquisiti da contoterzisti.

#### **8.2.10.3.2.3 COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE**

TESTO IN VIGORE

DGR N. 911 del 6/05/2015 Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

DGR 1149 del 26/05/2015 “DGR n. 911 del 6/05/2015 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783”. Rettifica.

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” nelle zone ordinarie.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” nelle zone ordinarie.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### 8.2.10.3.2.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

##### TESTO IN VIGORE

L'aiuto è concesso alle superfici agricole ricadenti nel territorio regionale. Nel caso di superfici riferite ad aziende a confine con un'altra Regione l'impegno vale solo sulla superficie in territorio pugliese.

La superficie oggetto dell'impegno deve essere almeno pari a 2 Ha.

Possono accedere all'aiuto le aziende con terreni aventi un contenuto di sostanza organica classificato “basso” o “normale” secondo la tabella di classificazione riportate nei disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia, qui sotto riportata.

Segue tabella 8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità-001.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

L'aiuto è concesso alle superfici agricole ricadenti nel territorio regionale. Nel caso di superfici riferite ad aziende a confine con un'altra Regione l'impegno vale solo sulla superficie in territorio pugliese.

La superficie oggetto dell'impegno deve essere almeno pari a 2 Ha.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'art. 28, paragrafo 5, comma 2, del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Incremento sostanza organica nei suoli" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.2.

Possono accedere all'aiuto le aziende con terreni aventi un contenuto di sostanza organica classificato "basso" o "normale" secondo la tabella di classificazione riportate nei disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia, qui sotto riportata.

Segue tabella 8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità-001.

### 8.2.10.3.3 10.1.3. AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.10.3.3.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

TESTO IN VIGORE

##### Agricoltura conservativa.

Il contesto pugliese, in diverse aree, è caratterizzato da un elevato livello di rischio idrogeologico, da processi di desertificazione in corso e da un elevato rischio di erosione, che rendono indispensabili interventi di conservazione dell'ambiente agricolo e naturale. L'erosione idrica superficiale, quale causa di perdita di suolo, è un fenomeno diffuso in Puglia, particolarmente nelle aree coltivate delle zone collinari della regione, dall'Appennino Dauno, alla Murgia, dal Salento al Gargano e la Fossa Bradanica e rimane in queste zone una delle cause principali di consumo e degrado del suolo. L'Appennino Dauno è particolarmente interessato dal rischio di erosione. Si stima che lo stesso, espresso in classi di perdita di suolo, vada in questa zona da un valore minimo di 1 t/ha/anno ad un valore massimo stimato, per le zone ad elevato rischio, di 40 t/ha/anno. Gran parte delle aree indicate a forte rischio di erosione idrica superficiale è coltivata a seminativi (frumento duro in particolare) ed interessata dalla presenza di pascoli intensivi degradati.

Il problema della perdita di fertilità dei terreni interessa particolarmente la parte settentrionale della regione identificabile con la provincia di Foggia, un'area caratterizzata da sistemi colturali intensivi (85,6% su SAU), dove molto elevati sono il tasso di mineralizzazione della sostanza organica ed il rischio di compattazione dei suoli per la forte meccanizzazione che caratterizza l'attività agricola. Le peculiarità dell'area relativamente agli aspetti climatici (stagione estiva arida) ed a diffuse nonché discutibili, pratiche di gestione agronomica, come la mono successione del frumento e la bruciatura dei residui colturali, rendono necessari incentivare le tecniche conservative possono avere sul miglioramento dei risultati agronomici ed economici nel settore cerealicolo.

Dalle sperimentazioni condotte dal Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia (Cra-Cer), è emerso che sussistono le caratteristiche necessarie ad un'adozione di successo dell'Agricoltura

Conservativa (basso tenore in sostanza organica, elevata mineralizzazione del suolo, suoli prevalentemente argillosi, argillo-limosi), con possibilità di ottenere buone performance produttive non dissimili da quelle ottenute con il metodo convenzionale e buone performance qualitative dei grani.

L'erosione idrica superficiale accelerata nei suoli agricoli, coltivati nelle aree collinari della Puglia, è un fenomeno che si manifesta in modo evidente e con continuità ed è una delle principali cause di degradazione del suolo.

Le zone interessate sono oltre all'Appennino Dauno, la Murgia, parte del Salento, il Gargano e la Fossa Bradanica Il fenomeno si manifesta prevalentemente come erosione diffusa, ma esistono aree interessate da erosione incanalata ed anche di massa quest'ultima in particolare nell'Appennino Dauno.

L'operazione ha l'obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche di non lavorazione del suolo (No Tillage – NT) nelle aziende destinate alla coltivazione dei seminativi, attive sul territorio regionale allo scopo principale di preservare la risorsa suolo contrastando il problema agro-climatico-ambientale dell'erosione nelle zone collinari e riducendo i fenomeni di degradazione della struttura e conseguente maggiore mineralizzazione della sostanza organica.

I vantaggi della tecnica sono numerosi, con risvolti positivi su micro e macro scala:

- riduce i consumi energetici diretti (carburanti) ed indiretti (consumo di macchine e attrezzi) e, con essi, le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalle pratiche agricole;
- favorisce l'accumulo della sostanza organica nei suoli, migliorandone lo stato di fertilità chimico-fisica e limitando i rischi di frane e smottamenti superficiali;
- riduce l'erosione superficiale del suolo (idrica ed eolica), grazie all'effetto pacciamante operato dai residui colturali e dalle colture di copertura;
- consente un ripopolamento della microflora e della microfauna tellurica, nonché della fauna terricola;
- contribuisce a migliorare il "carbon footprint" agricolo, sia perché riduce i consumi energetici (emissioni) sia perché favorisce l'accumulo di carbonio nei suoli (effetto sink).
- riduce la "pressione" esercitata dall'attività agricola sul sistema "suolo".

L'adozione aziendale delle tecniche di non-lavorazione richiede un profondo cambiamento delle modalità di gestione agronomica e agromeccanica delle colture rispetto alle tecniche convenzionali utilizzate sul territorio regionale per la produzione di cereali e granelle e per la gestione dei seminativi. Tale cambiamento di tecnica produttiva comporta perdite di reddito nel periodo di transizione pluriennale (5-7 anni) di passaggio dal metodo produttivo convenzionale alla non-lavorazione. Inoltre vengono a determinarsi maggiori costi di coltivazione connessi all'introduzione di operazioni colturali specifiche da eseguirsi con macchine operatrici dedicate, necessarie per avviare il metodo di non-lavorazione e per mantenere tale sistema produttivo nel periodo di transizione.

Sia i mancati redditi che i maggiori costi sono strettamente riconducibili alla esigenza tecnica di mettere in campo azioni agronomiche funzionali sia al successo della conversione/mantenimento del metodo di non-lavorazione, sia al conseguimento dei risultati ambientali e climatici attesi dalla corretta esecuzione delle operazioni.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4C perché mira a contrastare le minacce alla qualità del suolo: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico. Essa contribuisce ad attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

Indirettamente partecipa alla focus area 4B, poiché attraverso il miglioramento della struttura dei terreni si favorisce l'aumento della capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.3 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1
- Incremento sostanza organica e difesa dei suoli 10.1.2

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Regolamento 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Operazione, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. UE n.1305/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Agricoltura conservativa.

Il contesto pugliese, in diverse aree, è caratterizzato da un elevato livello di rischio idrogeologico, da processi di desertificazione in corso e da un elevato rischio di erosione, che rendono indispensabili interventi di conservazione dell'ambiente agricolo e naturale. L'erosione idrica superficiale, quale causa di perdita di suolo, è un fenomeno diffuso in Puglia, particolarmente nelle aree coltivate delle zone collinari della regione, dall'Appennino Dauno, alla Murgia, dal Salento al Gargano e la Fossa Bradanica e rimane in queste zone una delle cause principali di consumo e degrado del suolo. L'Appennino Dauno è particolarmente interessato dal rischio di erosione. Si stima che lo stesso, espresso in classi di perdita di suolo, vada in questa zona da un valore minimo di 1 t/ha/anno ad un valore massimo stimato, per le zone ad elevato rischio, di 40 t/ha/anno. Gran parte delle aree indicate a forte rischio di erosione idrica superficiale è coltivata a seminativi (frumento duro in particolare) ed interessata dalla presenza di pascoli intensivi degradati.

Il problema della perdita di fertilità dei terreni interessa particolarmente la parte settentrionale della regione identificabile con la provincia di Foggia, un'area caratterizzata da sistemi colturali

intensivi (85,6% su SAU), dove molto elevati sono il tasso di mineralizzazione della sostanza organica ed il rischio di compattazione dei suoli per la forte meccanizzazione che caratterizza l'attività agricola. Le peculiarità dell'area relativamente agli aspetti climatici (stagione estiva arida) ed a diffuse nonché discutibili, pratiche di gestione agronomica, come la mono successione del frumento e la bruciatura dei residui colturali, rendono necessari incentivare le tecniche conservative possono avere sul miglioramento dei risultati agronomici ed economici nel settore cerealicolo.

Dalle sperimentazioni condotte dal Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia (Cra-Cer), è emerso che sussistono le caratteristiche necessarie ad un'adozione di successo dell'Agricoltura Conservativa (basso tenore in sostanza organica, elevata mineralizzazione del suolo, suoli prevalentemente argillosi, argillo-limosi), con possibilità di ottenere buone performance produttive non dissimili da quelle ottenute con il metodo convenzionale e buone performance qualitative dei grani.

L'erosione idrica superficiale accelerata nei suoli agricoli, coltivati nelle aree collinari della Puglia, è un fenomeno che si manifesta in modo evidente e con continuità ed è una delle principali cause di degradazione del suolo.

Le zone interessate sono oltre all'Appennino Dauno, la Murgia, parte del Salento, il Gargano e la Fossa Bradanica Il fenomeno si manifesta prevalentemente come erosione diffusa, ma esistono aree interessate da erosione incanalata ed anche di massa quest'ultima in particolare nell'Appennino Dauno.

L'operazione ha l'obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche di non lavorazione del suolo (No Tillage – NT) nelle aziende destinate alla coltivazione dei seminativi, attive sul territorio regionale allo scopo principale di preservare la risorsa suolo contrastando il problema agro-climatico-ambientale dell'erosione nelle zone collinari e riducendo i fenomeni di degradazione della struttura e conseguente maggiore mineralizzazione della sostanza organica.

I vantaggi della tecnica sono numerosi, con risvolti positivi su micro e macro scala:

- riduce i consumi energetici diretti (carburanti) ed indiretti (consumo di macchine e attrezzi) e, con essi, le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalle pratiche agricole;
- favorisce l'accumulo della sostanza organica nei suoli, migliorandone lo stato di fertilità chimico-fisica e limitando i rischi di frane e smottamenti superficiali;
- riduce l'erosione superficiale del suolo (idrica ed eolica), grazie all'effetto pacciamante operato dai residui colturali e dalle colture di copertura;
- consente un ripopolamento della microflora e della microfauna tellurica, nonché della fauna terricola;
- contribuisce a migliorare il "carbon footprint" agricolo, sia perché riduce i consumi energetici (emissioni) sia perché favorisce l'accumulo di carbonio nei suoli (effetto sink).
- riduce la "pressione" esercitata dall'attività agricola sul sistema "suolo".

L'adozione aziendale delle tecniche di non-lavorazione richiede un profondo cambiamento delle modalità di gestione agronomica e agromeccanica delle colture rispetto alle tecniche convenzionali utilizzate sul territorio regionale per la produzione di cereali e granelle e per la gestione dei seminativi. Tale cambiamento di tecnica produttiva comporta perdite di reddito nel periodo di

transizione pluriennale (5-7 anni) di passaggio dal metodo produttivo convenzionale alla non-lavorazione. Inoltre vengono a determinarsi maggiori costi di coltivazione connessi all'introduzione di operazioni colturali specifiche da eseguirsi con macchine operatrici dedicate, necessarie per avviare il metodo di non-lavorazione e per mantenere tale sistema produttivo nel periodo di transizione.

Sia i mancati redditi che i maggiori costi sono strettamente riconducibili alla esigenza tecnica di mettere in campo azioni agronomiche funzionali sia al successo della conversione/mantenimento del metodo di non-lavorazione, sia al conseguimento dei risultati ambientali e climatici attesi dalla corretta esecuzione delle operazioni.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4C perché mira a contrastare le minacce alla qualità del suolo: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico. Essa contribuisce ad attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

Indirettamente partecipa alla focus area 4B, poiché attraverso il miglioramento della struttura dei terreni si favorisce l'aumento della capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.3 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1
- Incremento sostanza organica e difesa dei suoli 10.1.2

Gli impegni assunti entro il 2020 dovranno avere una durata minima di 5 anni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 - comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

- In alternativa alla proroga degli impegni, si potranno assumere nuovi impegni, i quali dovranno avere una durata compresa tra uno e tre anni.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriennale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di

impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Tenuto conto del disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, comma 2, del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, se la variazione in questione interviene a partire dal 2021, il nuovo impegno derivante dall'aumento della superficie avrà una durata massima di tre anni, da stabilire nel bando;

- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Agricoltura Conservativa, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

#### **8.2.10.3.3 COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE**

##### TESTO IN VIGORE

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 “Attuazione Decreto MiPAAF n. 15414/2013 “Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2012 n. 1928”.

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.



#### 8.2.10.3.3.6 Condizioni di ammissibilità

##### TESTO IN VIGORE

Sono ammissibili al premio i seminativi. Sono esclusi ortaggi e colture arboree.

La superficie oggetto dell'impegno deve essere almeno pari al 50% della superficie aziendale destinata a seminativo.

La superficie minima a premio non può essere inferiore a 2 ha.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Sono ammissibili al premio i seminativi. Sono esclusi ortaggi e colture arboree.

La superficie oggetto dell'impegno deve essere almeno pari al 50% della superficie aziendale destinata a seminativo.

La superficie minima a premio non può essere inferiore a 2 ha.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Agricoltura Conservativa" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.3.

#### 8.2.10.3.4 10.1.4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ VEGETALE

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### 8.2.10.3.4.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

TESTO IN VIGORE

###### Tutela della biodiversità vegetale.

La Puglia è una regione ad altissima biodiversità, ampiamente diffusa anche tra le colture agrarie. Purtroppo, relativamente a queste, le pressioni competitive sulle imprese hanno e stanno attualmente minacciando il ricchissimo patrimonio genetico regionale, determinando una diminuzione progressiva delle popolazioni di numerose specie e cultivar. La presente operazione, in continuità con quanto avviato nella scorsa programmazione, è volta a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio della coltivazione delle varietà, cultivar, cloni, popolazioni naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica di seguito dette “varietà locali a rischio di estinzione”, al fine di scongiurarne l’estinzione e di tutelare la biodiversità agraria regionale. Per contrastare la perdita di risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio e alla cultura regionale, e naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali, è necessario intervenire incentivandone il mantenimento, la reintroduzione e la produzione.

Il tipo di operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA4a): “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e in particolare al soddisfacimento del fabbisogno 18 “Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità”.

La presente operazione, finalizzata alla tutela della variabilità genetica esistente, è strettamente coerente con quanto indicato in Accordo di partenariato in termini di sinergie con gli interventi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Le suddette varietà, oggetto del presente sostegno, devono soddisfare le condizioni previste da:

1. l'articolo 7(2)(4) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
2. la Direttiva 2008/62/CE della Commissione recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;
3. la Direttiva 2009/145/CE della Commissione che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica;
4. la Direttiva 2008/90/CE della Commissione relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali.

Tali condizioni, alla base del riconoscimento del rischio di erosione genetica, sono ampiamente documentate: 1) dai data base georeferenziati di tutte le varietà a rischio di estinzione oggetto di aiuto nella programmazione 2007/13 estratti sulla base della documentazione presentata dai singoli beneficiari, 2) dalle attività di ricerca svolte, nell'ambito della missione istituzionale, e con l'utilizzo delle risorse finanziarie proprie, da Istituzioni pubbliche di ricerca, quali i Dipartimenti

di Scienze delle Produzioni Vegetali e di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università di Bari, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari e la Sezione di Bari dell'Istituto di Virologia Vegetale del CNR, il CRSFA "Basile Caramia", lo IAMB, 3) dai risultati prodotti grazie alle realizzate attività dei progetti sulla biodiversità finanziati con la misura 214 az.4a) del PSR Puglia 2007/2013, le quali hanno permesso di ampliare le informazioni sulla biodiversità agraria regionale e inserire nella lista regionale di specie minacciate di erosione (inclusa come allegato 8 nel PSR Puglia 2007-13) altre varietà, cultivar, cloni, popolazioni per le quali alla data dell'ultima modifica del PSR Puglia 2007-13 non esisteva ancora la caratterizzazione genetica. Proprio le attività condotte nell'ambito dei progetti citati hanno anche messo in evidenza l'esigenza di distinguere in termini di emergenza del rischio di erosione. A tale proposito i progetti hanno evidenziato, sempre all'interno del gruppo di varietà oggetto di erosione genetica, l'esistenza di varietà che non sono più coltivate, di varietà solo conservate nelle banche del seme e di varietà, pur destinatarie dell'azione di tutela finanziata con il precedente PSR Puglia 2007-2013, non più ritrovate sul territorio regionale. Dai dati in possesso della Regione, dai dati scientifici disponibili e dagli esiti delle attività di esplorazione e caratterizzazione discendono i criteri sulla base dei quali sono stati definiti gli indicatori per la valutazione del livello di rischio di erosione delle varietà oggetto di aiuto (indicatore Grado di rischio: livello 1 minore rischio di erosione, livello 2 maggiore rischio di erosione). La Regione Puglia, sulla base dei 3 elementi descritti ha redatto l'elenco regionale delle varietà a rischio di erosione e per ciascuna ha determinato il livello di rischio, legato alla maggiore velocità di perdita genomica. A questo vengono associate sia una maggiore difficoltà, per gli eventuali agricoltori custodi, nel reperimento del corrispondente materiale riproduttivo, che una pressochè assoluta mancanza della domanda di mercato. Il parametro adoperato per valorizzare questa difficoltà e il livello di rischio per specie (olivo, vite, fruttiferi, ortaggi, leguminose da granella e cereali) è il n. (medio) dei siti in cui le varietà sono state trovate. Tale rilevazione risulta dalla documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3). Sotto i seguenti valori soglia dei siti è individuato il livello di rischio maggiore (2). È stata stimata la superficie massima (in ha) della media dei siti suddetti per disporre di un ordine orientativo di grandezza delle superfici coltivate. Al di sopra dei suddetti valori si è individuato il livello di rischio minore (1). Per il dettaglio si rimanda alla tab. allegata.

Questi elementi incidono in modo misurabile sul calcolo del premio in termini di maggiori costi legati al mantenimento e introduzione in azienda e di mancati redditi.

Tale operazione sosterrà, con un aiuto annuale, esclusivamente le aziende i cui conduttori si impegnano a conservare in situ - nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine - e nello specifico, on farm, le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, di cui all'elenco regionale, e che per questo sono qualificati come coltivatori custodi. Essa prevede il rispetto dei seguenti impegni per un periodo minimo di 5 anni:

- a) Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all'elenco successivo per un quinquennio
- b) Conferire alla Regione a titolo gratuito sementi (materiale vegetale).

"L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione" riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° linea, del punto 1-1), non determinerà problemi di sovrapposizione con questa misura perchè la Regione Puglia non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 "Diversificazione delle colture".

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni

diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il n. di ettari a cui si applica l'impegno per specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

### **DESCRIZIONI IMPEGNI**

#### **a) Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all'elenco successivo per un quinquennio**

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione. Per le operazioni di riproduzione e propagazione da realizzare in azienda, si deve utilizzare solo materiale corrispondente alle varietà di cui all'elenco inserito nel paragrafo "Informazioni specifiche" della presente operazione. Per colture annuali l'impiego è di mantenere per non meno di 5 anni le superfici indicate nella domanda di aiuto, anche se su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno. Per le colture perenni dovrà essere mantenuto per 5 anni l'impianto indicato nella domanda di aiuto sulle medesime superfici.

Adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm indicate nelle "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" (DM MiPAAF 6 luglio 2012).

#### **b) Conferire alla Regione a titolo gratuito sementi (materiale vegetale)**

Conferire alla Regione a titolo gratuito materiale di propagazione vegetale della varietà locale a rischio di estinzione per la quale è stata fatta domanda di aiuto.

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

#### Tutela della biodiversità vegetale.

La Puglia è una regione ad altissima biodiversità, ampiamente diffusa anche tra le colture agrarie. Purtroppo, relativamente a queste, le pressioni competitive sulle imprese hanno e stanno attualmente minacciando il ricchissimo patrimonio genetico regionale, determinando una diminuzione progressiva delle popolazioni di numerose specie e cultivar. La presente operazione, in continuità con quanto avviato nella scorsa programmazione, è volta a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio della coltivazione delle varietà, cultivar, cloni, popolazioni naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica di seguito dette "varietà locali a rischio di estinzione", al fine di scongiurarne l'estinzione e di tutelare la biodiversità agraria regionale. Per contrastare la perdita di risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio e alla cultura regionale, e naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali, è necessario intervenire incentivandone il mantenimento, la reintroduzione e la produzione.

Il tipo di operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA4a): "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in particolare al soddisfacimento del fabbisogno 18 "Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità".

La presente operazione, finalizzata alla tutela della variabilità genetica esistente, è strettamente coerente con quanto indicato in Accordo di partenariato in termini di sinergie con gli interventi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Le suddette varietà, oggetto del presente sostegno, devono soddisfare le condizioni previste da:

1. l'articolo 7(2)(4) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
2. la Direttiva 2008/62/CE della Commissione recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;
3. la Direttiva 2009/145/CE della Commissione che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica;
4. la Direttiva 2008/90/CE della Commissione relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali.

Tali condizioni, alla base del riconoscimento del rischio di erosione genetica, sono ampiamente documentate: 1) dai data base georeferenziati di tutte le varietà a rischio di estinzione oggetto di aiuto nella programmazione 2007/13 estratti sulla base della documentazione presentata dai singoli beneficiari, 2) dalle attività di ricerca svolte, nell'ambito della missione istituzionale, e con l'utilizzo delle risorse finanziarie proprie, da Istituzioni pubbliche di ricerca, quali i Dipartimenti di Scienze delle Produzioni Vegetali e di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università di Bari, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari e la Sezione di Bari dell'Istituto di Virologia Vegetale del CNR, il CRSFA "Basile Caramia", lo IAMB, 3) dai risultati prodotti grazie alle realizzate attività dei progetti sulla biodiversità finanziati con la misura 214 az.4a) del PSR Puglia 2007/2013, le quali hanno permesso di ampliare le informazioni sulla biodiversità agraria regionale e inserire nella lista regionale di specie minacciate di erosione (inclusa come allegato 8 nel PSR Puglia 2007-13) altre varietà, cultivar, cloni, popolazioni per le quali alla data dell'ultima modifica del PSR Puglia 2007-13 non esisteva ancora la caratterizzazione genetica. Proprio le attività condotte nell'ambito dei progetti citati hanno anche messo in evidenza l'esigenza di distinguere in termini di emergenza del rischio di erosione. A tale proposito i progetti hanno evidenziato, sempre all'interno del gruppo di varietà oggetto di erosione genetica, l'esistenza di varietà che non sono più coltivate, di varietà solo conservate nelle banche del seme e di varietà, pur destinatarie dell'azione di tutela finanziata con il precedente PSR Puglia 2007-2013, non più ritrovate sul territorio regionale. Dai dati in possesso della Regione, dai dati scientifici disponibili e dagli esiti delle attività di esplorazione e caratterizzazione discendono i criteri sulla base dei quali sono stati definiti gli indicatori per la valutazione del livello di rischio di erosione delle varietà oggetto di aiuto (indicatore Grado di rischio: livello 1 minore rischio di erosione, livello 2 maggiore rischio di erosione). La Regione Puglia, sulla base dei 3 elementi descritti ha redatto l'elenco regionale delle varietà a rischio di erosione e per ciascuna ha determinato il livello di rischio, legato alla maggiore velocità di perdita genomica. A questo vengono associate sia una maggiore difficoltà, per gli eventuali agricoltori custodi, nel reperimento del corrispondente materiale riproduttivo, che una pressochè assoluta mancanza della domanda di mercato. Il parametro adoperato per valorizzare questa difficoltà e il livello di rischio per specie (olivo, vite, fruttiferi, ortaggi, leguminose da granella e cereali) è il n. (medio) dei siti in cui le varietà sono state trovate. Tale rilevazione risulta dalla documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3). Sotto i seguenti valori soglia dei siti è individuato il livello di rischio maggiore (2). È stata stimata

la superficie massima (in ha) della media dei siti suddetti per disporre di un ordine orientativo di grandezza delle superfici coltivate. Al di sopra dei suddetti valori si è individuato il livello di rischio minore (1). Per il dettaglio si rimanda alla tab. allegata.

Questi elementi incidono in modo misurabile sul calcolo del premio in termini di maggiori costi legati al mantenimento e introduzione in azienda e di mancati redditi.

Tale operazione sosterrà, con un aiuto annuale, esclusivamente le aziende i cui conduttori si impegnano a conservare in situ - nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine - e nello specifico, on farm, le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, di cui all'elenco regionale, e che per questo sono qualificati come coltivatori custodi. Essa prevede il rispetto dei seguenti impegni per un periodo minimo di 5 anni:

- a) Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all'elenco successivo per un quinquennio
- b) Conferire alla Regione a titolo gratuito sementi (materiale vegetale).

“L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione” riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° linea, del punto 1-1), non determinerà problemi di sovrapposizione con questa misura perchè la Regione Puglia non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 “Diversificazione delle colture”.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

- In alternativa alla proroga degli impegni, si potranno assumere nuovi impegni, i quali dovranno avere una durata compresa tra uno e tre anni.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriennale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il n. di ettari a cui si applica l'impegno per specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

### **DESCRIZIONI IMPEGNI**

#### **a) Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all'elenco successivo per un quinquennio**

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione. Per le operazioni di riproduzione e propagazione da realizzare in azienda, si deve utilizzare solo materiale corrispondente alle varietà di cui all'elenco inserito nel paragrafo "Informazioni specifiche" della presente operazione. Per colture annuali l'impiego è di mantenere per non meno di 5 anni le superfici indicate nella domanda di aiuto, anche se su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno. Per le colture perenni dovrà essere mantenuto per 5 anni l'impianto indicato nella domanda di aiuto sulle medesime superfici.

Adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm indicate nelle "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" (DM MiPAAF 6 luglio 2012).

#### **b) Conferire alla Regione a titolo gratuito sementi (materiale vegetale)**

Conferire alla Regione a titolo gratuito materiale di propagazione vegetale della varietà locale a rischio di estinzione per la quale è stata fatta domanda di aiuto.

### **8.2.10.3.4.3 COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE**

#### **TESTO IN VIGORE**

Normativa sementiera L. 25 novembre 1971, n. 1096, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

Normativa sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di specie frutticole per la produzione di frutti in modo particolare il DLgs 124/2010.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 911 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

D.M. 6 luglio 2012 "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.

Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Normativa sementiera L. 25 novembre 1971, n. 1096, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

Normativa sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di specie frutticole per la produzione di frutti in modo particolare il DLgs 124/2010.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI “Condizionalità” e allegato II dello stesso.

D.M. 6 luglio 2012 “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”. Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.

Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### 8.2.10.3.4.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

##### TESTO IN VIGORE

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti identificati come beneficiari che coltivano le varietà locali a rischio di estinzione, che soddisfano le condizioni di cui al del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e contenute nell'elenco successivo. La Regione Puglia si riserva di modificare l'elenco delle varietà ammissibili a sostegno.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti identificati come beneficiari che coltivano le varietà locali a rischio di estinzione, che soddisfano le condizioni di cui al del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e contenute nell'elenco successivo. La Regione Puglia si riserva di modificare l'elenco delle varietà ammissibili a sostegno.



Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento " Tutela della biodiversità vegetale " devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.4.

### 8.2.10.3.5 10.1.5. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ ZOOTECNICA

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.10.3.5.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

TESTO IN VIGORE

La tutela delle razze autoctone intende non solo contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzioni tradizionali, molto spesso legate proprio all'allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie ed minore impatto sulle risorse ambientali. La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuisce a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi. L'operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze autoctone con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali stesse. Pertanto, l'operazione sosterrà, con un aiuto quinquennale, le aziende i cui conduttori si impegnano ad allevare in situ animali appartenenti a razze in pericolo di estinzione.

Il tipo di operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della FA4a): "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in particolare al soddisfacimento del fabbisogno 18 "Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità".

#### **Descrizione Impegni**

Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone in pericolo di estinzione.

Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, al fine del mantenimento in azienda per almeno 5 anni del numero di UBA dichiarato nella domanda di sostegno.

Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di sostegno, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto nell'arco del periodo di impegno.

Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014.

Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici. In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda.

## PROPOSTA DI MODIFICA

La tutela delle razze autoctone intende non solo contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzioni tradizionali, molto spesso legate proprio all'allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie e minore impatto sulle risorse ambientali. La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuisce a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi. L'operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze autoctone con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali stesse. Pertanto, l'operazione sosterrà, con un aiuto annuale per l'intero periodo di impegno, le aziende i cui conduttori si impegnano ad allevare in situ animali appartenenti a razze in pericolo di estinzione.

Il tipo di operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della FA4a): "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in particolare al soddisfacimento del fabbisogno 18 "Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità".

### **Descrizione Impegni**

Mantenimento, per il periodo di impegno, del numero di UBA relative alle razze autoctone in pericolo di estinzione.

Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, al fine del mantenimento in azienda, per il periodo di impegno, almeno del numero di UBA dichiarato nella domanda di sostegno.

Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto per il periodo di impegno.

Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014.

Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici. In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 - comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

- In alternativa alla proroga degli impegni, si potranno assumere nuovi impegni, i quali dovranno avere una durata compresa tra uno e tre anni.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriennale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

### 8.2.10.3.5.3 COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE

#### TESTO IN VIGORE

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 911 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

D.M. 6 luglio 2012 "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.

8. Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico".

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2015 , n. 911 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e

dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

D.M. 6 luglio 2012 “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”. Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.

Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### **8.2.10.3.5.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

##### **TESTO IN VIGORE**

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali in pericolo di estinzione iscritte al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico. Devono essere rispettate le seguenti condizioni, come da art. 7 comma 3 del reg. UE 807/13:

- che gli animali siano allevati nel territorio regionale;
- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri anagrafici delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali in pericolo di estinzione iscritte al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico. Devono essere rispettate le seguenti condizioni, come da art. 7 comma 3 del reg. UE 807/13:

- che gli animali siano allevati nel territorio regionale;
- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri anagrafici delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Tutela della biodiversità zootecnica" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.5.

### 8.2.10.3.6 10.1.6 CONVERSIONE COLTURALE DA SEMINATIVI A PASCOLO, PRATO-PASCOLO, PRATO

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.10.3.6.6 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

TESTO IN VIGORE

In Puglia esiste una grande variabilità di habitat tra i quali prioritari, come definito nel PAF (Prioritised Action Framework), risultano l'habitat 6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo e l'habitat 6220\* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. Purtroppo la minaccia di perdita di tali habitat steppici sono fenomeni ampiamente riscontrati sul territorio pugliese ed in aumento, come evidenziato nell'analisi di contesto, e in aggiunta accompagnati da una generale perdita di qualità dei suoli. La presente operazione ha l'obiettivo principale, quindi, di contrastare la perdita degli habitat steppici anche attraverso il ripristino della qualità dei suoli in termini di arricchimento di carbonio. Essa in particolare risponde al fabbisogno (F18) di sostegno e sviluppo della diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità.

L'intervento ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione, con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per tale motivazione esso contribuisce a più di un obiettivo dello sviluppo rurale. La presente operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa", in quanto promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali sono finalizzati a preservare, ripristinare e diffondere sul territorio il presidio della biodiversità all'interno dei sistemi agro ambientali, essa sostiene, altresì, la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

I fenomeni cui si intende intervenire attraverso l'intervento interessano, in modo particolare, i terreni dove l'emergenza della perdita di fertilità è maggiormente concentrata e dove insistono coltivazioni intensive, spesso di cereali in monosuccessione. Si rileva, quindi, la necessità di programmare azioni che favoriscano la rinaturalizzazione dei suoli, migliorandone la fertilità e la struttura attraverso la riduzione o l'eliminazione degli interventi agricoli.

L'intervento prevede la conversione a pascolo, prato-pascolo, prato di superfici attualmente coltivate a seminativi. Si intende, così, incentivare il passaggio da cereali in monosuccessione con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per garantire buone probabilità di riuscita dell'intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi la fase di conversione sarà effettuata a favore di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

Dall'analisi di contesto è emerso che nelle aree derivanti dall'applicazione delle Direttive CE 2009/147 (Conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat naturali), ossia i siti ZPS e SIC, esiste una sostanziale amplificazione delle criticità ambientali della Puglia di maggiore evidenza, quali desertificazione, riduzione della biodiversità, consumo delle risorse idriche, spietramento, e quindi proprio le emergenze legate ai fabbisogni a cui questa

operazione intende dare risposta. È proprio all'interno di tali aree quindi che è maggiormente necessario proteggere i suoli in termini di erosione e fertilità dei suoli.

L'azione permette, prioritariamente, di:

- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno.

Permette altresì di:

- ottenere una riduzione dell'erosione laminare (sheet erosion) e per rigagnoli (rill erosion) con aumento della capacità di infiltrazione idrica profonda
- riduzione di innesco dei fenomeni di soliflussione delle frane superficiali;
- riduzione dei fenomeni alluvionali a causa del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento;
- aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo che si traduce in una maggiore produttività agricola (o di superficie edibile per il bestiame) per unità di superficie.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
2. la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
4. mantenere, in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Operazione, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. UE n. 1305/2013.

È prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

## PROPOSTA DI MODIFICA

In Puglia esiste una grande variabilità di habitat tra i quali prioritari, come definito nel PAF (Prioritised Action Framework), risultano l'habitat 6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo e l'habitat 6220\* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietae. Purtroppo la minaccia di perdita di tali habitat steppici sono fenomeni ampiamente riscontrati sul territorio pugliese ed in aumento, come



evidenziato nell'analisi di contesto, e in aggiunta accompagnati da una generale perdita di qualità dei suoli. La presente operazione ha l'obiettivo principale, quindi, di contrastare la perdita degli habitat steppici anche attraverso il ripristino della qualità dei suoli in termini di arricchimento di carbonio. Essa in particolare risponde al fabbisogno (F18) di sostegno e sviluppo della diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità.

L'intervento ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione, con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per tale motivazione esso contribuisce a più di un obiettivo dello sviluppo rurale. La presente operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa", in quanto promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali sono finalizzati a preservare, ripristinare e diffondere sul territorio il presidio della biodiversità all'interno dei sistemi agro ambientali, essa sostiene, altresì, la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

I fenomeni cui si intende intervenire attraverso l'intervento interessano, in modo particolare, i terreni dove l'emergenza della perdita di fertilità è maggiormente concentrata e dove insistono coltivazioni intensive, spesso di cereali in monosuccessione. Si rileva, quindi, la necessità di programmare azioni che favoriscano la rinaturalizzazione dei suoli, migliorandone la fertilità e la struttura attraverso la riduzione o l'eliminazione degli interventi agricoli.

L'intervento prevede la conversione a pascolo, prato-pascolo, prato di superfici attualmente coltivate a seminativi. Si intende, così, incentivare il passaggio da cereali in monosuccessione con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per garantire buone probabilità di riuscita dell'intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi la fase di conversione sarà effettuata a favore di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

Dall'analisi di contesto è emerso che nelle aree derivanti dall'applicazione delle Direttive CE 2009/147 (Conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat naturali), ossia i siti ZPS e SIC, esiste una sostanziale amplificazione delle criticità ambientali della Puglia di maggiore evidenza, quali desertificazione, riduzione della biodiversità, consumo delle risorse idriche, spietramento, e quindi proprio le emergenze legate ai fabbisogni a cui questa operazione intende dare risposta. È proprio all'interno di tali aree quindi che è maggiormente necessario proteggere i suoli in termini di erosione e fertilità dei suoli.

L'azione permette, prioritariamente, di:

- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno.

Permette altresì di:

- ottenere una riduzione dell'erosione laminare (sheet erosion) e per rigagnoli (rill erosion) con aumento della capacità di infiltrazione idrica profonda

- riduzione di innesco dei fenomeni di solifluzione delle frane superficiali;
- riduzione dei fenomeni alluvionali a causa del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento;
- aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo che si traduce in una maggiore produttività agricola (o di superficie edibile per il bestiame) per unità di superficie.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
2. la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
4. mantenere, in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

Gli impegni assunti entro il 2020 dovranno avere una durata minima di 5 anni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 - comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

- In alternativa alla proroga degli impegni, si potranno assumere nuovi impegni, i quali dovranno avere una durata compresa tra uno e tre anni.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'impegno pluriennale, compresa l'eventuale proroga annuale, riguarda l'intera superficie aziendale assoggettata agli impegni.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriennale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Operazione, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità

dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. UE n. 1305/2013.

È prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

### **8.2.10.3.6.3 COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE**

#### **TESTO IN VIGORE**

Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE)

Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 "Attuazione Decreto MiPAAF n. 15414/2013 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2012 n. 1928".

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Reg Esecuzione (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014;

Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” nelle zone ordinarie.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020

#### **8.2.10.3.6.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

##### **TESTO IN VIGORE**

Possono usufruire dell'aiuto:

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, che svolgono la propria attività nelle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Le cartografie delle aree della rete natura 2000 sono inserite in una specifica banca-dati regionale e georeferenziate sul GIS dell'Organismo Pagatore.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 0,5 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Possono usufruire dell'aiuto:

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, che svolgono la propria attività nelle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Le cartografie delle aree della rete natura 2000 sono inserite in una specifica banca-dati regionale e georeferenziate sul GIS dell'Organismo Pagatore.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 0,5 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.6.

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica proposta alla scheda della sottomisura 10.1 si rende necessaria per adeguare l'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali alle disposizioni comunitarie derivanti dal Regolamento UE n.2220/2020, che disciplina gli interventi sostenuti con il fondo FEASR per il periodo di transizione 2021-2022.

Vengono altresì proposti ulteriori adeguamenti alle normative di riferimento per gli impegni agro – climatico - ambientali e per gli impegni correlati.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà un'attuazione più coerente della misura al quadro normativo di riferimento, nonché l'ottimizzazione di impiego delle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

L'impatto sugli indicatori sarà correlato alle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020; i nuovi target saranno adeguati alle nuove risorse attribuite a livello della sottomisura interessata.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 17. CAPITOLO 8: M11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA (ART. 29)

### 8.2.11.1 BASE GIURIDICA

#### TESTO IN VIGORE

Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio” – articoli 29, 47 e 48

Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91”; Reg. (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007

Reg. (UE) n.1303/2013 “su disposizioni su FESR, FSE, FEASR e FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006”

Reg (Ue) n.1306/2013 “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i reg. del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”

Reg (Ue) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 e il Reg. (CE) n. 73/2009

Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio” – articoli 29, 47 e 48

Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91”; Reg. (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007

Reg. (UE) n.1303/2013 “su disposizioni su FESR, FSE, FEASR e FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006”

Reg (Ue) n.1306/2013 “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i reg. del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”

Reg (Ue) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 e il Reg. (CE) n. 73/2009

Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

**Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, la cui entrata in vigore è prevista dal 01/01/2022.**

## 8.2.11.2 DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA, COMPRESI LA SUA LOGICA D'INTERVENTO E IL CONTRIBUTO AGLI ASPETTI SPECIFICI E AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI

### TESTO IN VIGORE

L'analisi di contesto e la SWOT analisi evidenziano che il biologico pugliese fa della Puglia una delle regioni leader per superfici e operatori biologici, e che il trend di crescita negli ultimi anni è positivo a conferma del maggiore interesse del mondo agricolo pugliese al biologico, nonché della maggiore attenzione dei consumatori alle produzioni agricole ecosostenibili. Inoltre, la domanda di prodotti biologici a livello globale è in crescita. Visti anche i fabbisogni di intervento n.18 e 22, la Regione Puglia spinge attraverso lo Sviluppo Rurale ad incentivare la diffusione di tecniche di coltivazione e pratiche ecosostenibili, come l'agricoltura biologica, in grado di razionalizzare l'uso degli input, di contrastare i fenomeni di degrado chimico e fisico, di migliorare la struttura e le caratteristiche qualitative dei suoli, oltre di salvaguardare e migliorare la biodiversità.

L'agricoltura biologica, secondo l'art.3 del Regolamento CE n.834/2007 persegue le seguenti finalità:

- Instaurare un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
  - a. Rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga o migliori lo stato del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
  - b. Contribuisca ad un elevato livello di biodiversità; promuova un uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali quali acqua, suolo, sostanza organica e aria;
  - c. Rispetti elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni comportamentali;
- Mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
- Mirare alla produzione di una grande varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di beni prodotti secondo processi rispettosi dell'ambiente, della salute umana, e della salute e del benessere della flora e della fauna.

Il sostegno previsto per questa misura dello Sviluppo Rurale è finalizzato ad incoraggiare gli agricoltori a convertire le loro produzioni coltivate con il metodo convenzionale in quello biologico, come definito nel Regolamento CE n.834/2007, e/o a promuovere il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica, rispondendo così ai bisogni espressi sempre più dalla collettività che chiede pratiche agricole rispettose dell'ambiente e produzioni agricole biologiche. Sia per le imprese che adottano per la prima volta il sistema di agricoltura biologico che per le imprese già in biologico, è riconosciuto un premio per compensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno oltre le baseline pertinenti e obbligatorie.

Il sostegno allo sviluppo del biologico non passa solamente attraverso l'attuazione della specifica misura, ma anche attraverso la possibilità di presentare un progetto integrato in cui possono essere attivate altre misure come quelle sugli investimenti materiali, sul trasferimento di conoscenze, sulle azioni d'informazione, sui regimi di qualità, sulla cooperazione e sulle altre misure a superficie. Tra l'altro, nelle misure 4 e 6 sono previsti nei criteri di selezione delle priorità per gli operatori biologici.

#### **Contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali**

Contributo alla Focus Area

La misura contribuisce alla seguente priorità e alle relative focus area:

Nell'ambito della Priorità 4:

Direttamente alla FA-4B - Migliore gestione delle risorse idriche compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Indirettamente alla FA-4A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Indirettamente alla FA-4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

### ***Contributo agli obiettivi trasversali***

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'ambiente e della mitigazione dei cambiamenti climatici, nel seguente modo:

Ambiente – Favorire il ripristino e il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli, il miglioramento della qualità dei suoli e, quindi, la gestione sostenibile degli stessi, la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, limitando il ricorso e l'uso di fertilizzanti e pesticidi.

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Favorire una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera e la promozione della conservazione e del sequestro del carbonio nel settore agricolo, contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni e più resiliente al clima.

La misura soddisfa i seguenti fabbisogni di intervento che sono stati definiti a seguito dell'analisi SWOT effettuata e del confronto con il partenariato della Regione Puglia:

- Direttamente il n.22 - Diffusione di pratiche di razionalizzazione uso input, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica.
- Indirettamente il n. 18 - Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità;
- Indirettamente il n.24 - Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

La presente misura si compone di due sottomisure:

*Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica*

*Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica.*

In sintesi gli impegni ai quali sono assoggettate le aziende aderenti alla misura sono relativi ai seguenti ambiti, disciplinati dalle norme comunitarie e nazionali:

1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. CE n.834/2007)
2. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. CE n.834/2007)
3. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. CE n.834/2007)



4. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. 834/2007 e art. 5 reg. 889/2008)
5. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. CE n. 889/2008)
6. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. CE n.834/2007):  
Notifica di attività
7. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. CE n.834/2007):  
Programmi annuali

Nelle Tabelle Misura 11.1-7 sono riportati gli elementi di dettaglio per ogni impegno.

## PROPOSTA DI MODIFICA

L'analisi di contesto e la SWOT analisi evidenziano che il biologico pugliese fa della Puglia una delle regioni leader per superfici e operatori biologici, e che il trend di crescita negli ultimi anni è positivo a conferma del maggiore interesse del mondo agricolo pugliese al biologico, nonché della maggiore attenzione dei consumatori alle produzioni agricole ecosostenibili. Inoltre, la domanda di prodotti biologici a livello globale è in crescita. Visti anche i fabbisogni di intervento n.18 e 22, la Regione Puglia spinge attraverso lo Sviluppo Rurale ad incentivare la diffusione di tecniche di coltivazione e pratiche ecosostenibili, come l'agricoltura biologica, in grado di razionalizzare l'uso degli input, di contrastare i fenomeni di degrado chimico e fisico, di migliorare la struttura e le caratteristiche qualitative dei suoli, oltre di salvaguardare e migliorare la biodiversità.

L'agricoltura biologica, secondo l'art.3 del Regolamento CE n.834/2007 e l'art.4 del Reg. UE n.848/2018, persegue le seguenti finalità:

- Instaurare un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
  - a. Rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga o migliori lo stato del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
  - b. Contribuisca ad un elevato livello di biodiversità; promuova un uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali quali acqua, suolo, sostanza organica e aria;
  - c. Rispetti elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni comportamentali;
- Mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
- Mirare alla produzione di una grande varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di beni prodotti secondo processi rispettosi dell'ambiente, della salute umana, e della salute e del benessere della flora e della fauna.

Il sostegno previsto per questa misura dello Sviluppo Rurale è finalizzato ad incoraggiare gli agricoltori a convertire le loro produzioni coltivate con il metodo convenzionale in quello biologico, come definito nel Regolamento CE n.834/2007 e dal Reg. UE n.848/2018, e/o a promuovere il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica, rispondendo così ai bisogni espressi sempre più dalla collettività che chiede pratiche agricole rispettose dell'ambiente e produzioni agricole biologiche. Sia per le imprese che adottano per la prima volta il sistema di agricoltura biologico che per le imprese già in biologico, è riconosciuto un premio per compensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno oltre le baseline pertinenti e obbligatorie.

Il sostegno allo sviluppo del biologico non passa solamente attraverso l'attuazione della specifica misura, ma anche attraverso la possibilità di presentare un progetto integrato in cui possono essere attivate altre misure come quelle sugli investimenti materiali, sul trasferimento di conoscenze, sulle azioni d'informazione, sui regimi di qualità, sulla cooperazione e sulle altre misure a superficie. Tra l'altro, nelle misure 4 e 6 sono previsti nei criteri di selezione delle priorità per gli operatori biologici.

### **Contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali**

#### Contributo alla Focus Area

La misura contribuisce alla seguente priorità e alle relative focus area:

Nell'ambito della Priorità 4:

Direttamente alla FA-4B - Migliore gestione delle risorse idriche compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Indirettamente alla FA-4A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Indirettamente alla FA-4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

#### ***Contributo agli obiettivi trasversali***

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'ambiente e della mitigazione dei cambiamenti climatici, nel seguente modo:

Ambiente – Favorire il ripristino e il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli, il miglioramento della qualità dei suoli e, quindi, la gestione sostenibile degli stessi, la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, limitando il ricorso e l'uso di fertilizzanti e pesticidi.

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Favorire una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera e la promozione della conservazione e del sequestro del carbonio nel settore agricolo, contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni e più resiliente al clima.

La misura soddisfa i seguenti fabbisogni di intervento che sono stati definiti a seguito dell'analisi SWOT effettuata e del confronto con il partenariato della Regione Puglia:

- Direttamente il n.22 - Diffusione di pratiche di razionalizzazione uso input, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica.
- Indirettamente il n. 18 - Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità;
- Indirettamente il n.24 - Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

La presente misura si compone di due sottomisure:

*Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica*

*Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica.*

In sintesi gli impegni ai quali sono assoggettate le aziende aderenti alla misura sono relativi ai seguenti ambiti, disciplinati dalle norme comunitarie e nazionali:

1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. CE n.834/2007; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

2. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. CE n.834/2007; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

3. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. CE n.834/2007; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

4. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. 834/2007 e art. 5 reg. 889/2008; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

5. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. CE n. 889/2008; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

6. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. CE n.834/2007; art.34 Reg. UE n.848/2018): Notifica di attività

7. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. CE n.834/2007; art.39 Reg. UE n.848/2018): Programmi annuali

Nelle Tabelle Misura 11.1-7 sono riportati gli elementi di dettaglio per ogni impegno.

#### **8.2.11.3.1 11.1 PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE IN METODI E PRATICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Sottomisura

- 11.1 pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

##### **8.2.11.3.1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO**

TESTO IN VIGORE

L'intervento sostiene l'impegno a convertire le superfici agricole condotte in convenzionale al metodo di agricoltura biologica.

Il periodo di conversione della presente sottomisura è fissato in due anni o tre anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-4B e indirettamente alle FA-4A e FA-4C; soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22, e indirettamente i fabbisogni n.18 e n. 24.

In questa sottomisura, l'obiettivo, come messo in evidenza dalle premesse del Regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. UE 1305/13), è ampliare l'adesione al sistema di agricoltura biologica, tenendo conto che il passaggio dall'agricoltura convenzionale/integrata all'agricoltura biologica comporta:

- Minori produzioni iniziali per il mancato utilizzo di prodotti fitosanitari e concimi di sintesi
- Maggiori difficoltà per l'adozione e gestione di tecniche agronomiche diverse

- Mancati redditi dovuti alla minore produzione e ai maggiori costi.

Gli impegni richiesti sono quelli legati all'applicazione del Reg. CE n. 834/2007, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo.

La presente sottomisura è rivolta a agricoltori attivi che assoggettano per la prima volta la SAU al sistema di agricoltura biologica, oppure ad agricoltori attivi che sono già notificati al sistema di agricoltura biologica e assoggettano nuove superfici al sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura, le seguenti tipologie di impegni sono previste:

- Mantenere i requisiti di accesso alla sottomisura per l'intero periodo di impegno assunto;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sulle superfici (particelle catastali) dichiarate in domanda di aiuto ed assoggettate al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sull'intera SAU aziendale, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dagli Organismi di Controllo;
- Presentare annualmente la Domanda di Pagamento/Conferma fino alla conclusione del periodo di impegno;
- Garantire il rispetto delle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione;
- Garantire il rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per il biologico essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere ottenute con il sistema di agricoltura biologica, ma non potranno beneficiare del premio.

La durata degli impegni è di seguito definita:

L'impegno della presente sottomisura è di 2 o 3 anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007, successivamente, il beneficiario deve obbligatoriamente passare nella fase di mantenimento (sottomisura 11.2) per la durata necessaria a completare il quinquennio.

L'impegno della presente sottomisura è di 2 o 3 anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007, successivamente, il beneficiario deve obbligatoriamente passare nella fase di mantenimento (sottomisura 11.2) per la durata necessaria a completare il quinquennio.

La non prosecuzione dell'impegno nella fase di mantenimento comporterà la decadenza della domanda e la restituzione dei premi percepiti.

Tuttavia, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, al fine di incentivare il beneficiario a proseguire la coltivazione delle superfici secondo il metodo biologico con ricadute positive sull'ambiente.

Gli impegni devono essere mantenuti almeno per il quinquennio.

Modalità di controllo degli impegni:

Per il controllo del rispetto degli impegni definiti per la presente sottomisura saranno utilizzati i Sistemi Informativi disponibili: S.I.G.C. dell'OP Agea, S.I.B. nazionale ([www.sian.it](http://www.sian.it)), Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia ([www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it)).

## PROPOSTA DI MODIFICA

L'intervento sostiene l'impegno a convertire le superfici agricole condotte in convenzionale al metodo di agricoltura biologica.

Il periodo di conversione della presente sottomisura è fissato in due anni o tre anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-4B e indirettamente alle FA-4A e FA-4C; soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22, e indirettamente i fabbisogni n.18 e n. 24.

In questa sottomisura, l'obiettivo, come messo in evidenza dalle premesse del Regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. UE 1305/13), è ampliare l'adesione al sistema di agricoltura biologica, tenendo conto che il passaggio dall'agricoltura convenzionale/integrata all'agricoltura biologica comporta:

- Minori produzioni iniziali per il mancato utilizzo di prodotti fitosanitari e concimi di sintesi
- Maggiori difficoltà per l'adozione e gestione di tecniche agronomiche diverse
- Mancati redditi dovuti alla minore produzione e ai maggiori costi.

Gli impegni richiesti sono quelli legati all'applicazione del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo.

La presente sottomisura è rivolta a agricoltori attivi che assoggettano per la prima volta la SAU al sistema di agricoltura biologica, oppure ad agricoltori attivi che sono già notificati al sistema di agricoltura biologica e assoggettano nuove superfici al sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura, le seguenti tipologie di impegni sono previste:

- Mantenere i requisiti di accesso alla sottomisura per l'intero periodo di impegno assunto;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, dal Reg. UE 848/2018 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sulle superfici (particelle catastali) dichiarate in domanda di aiuto ed assoggettate al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, dal Reg. UE 848/2018 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sull'intera SAU aziendale, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dagli Organismi di Controllo;
- Presentare annualmente la Domanda di Pagamento/Conferma fino alla conclusione del periodo di impegno;
- Garantire il rispetto delle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione;

- Garantire il rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per il biologico essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere ottenute con il sistema di agricoltura biologica, ma non potranno beneficiare del premio.

**La durata degli impegni è di seguito definita:**

L'impegno della presente sottomisura è di 2 o 3 anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018, successivamente, il beneficiario deve obbligatoriamente passare nella fase di mantenimento (sottomisura 11.2) per la durata necessaria a completare il quinquennio.

La non prosecuzione dell'impegno nella fase di mantenimento comporterà la decadenza della domanda e la restituzione dei premi percepiti.

Tuttavia, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale, e delle disposizioni transitorie 2021-2022 disciplinate dal Regolamento UE n.2220/2020, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, al fine di incentivare il beneficiario a proseguire la coltivazione delle superfici secondo il metodo biologico con ricadute positive sull'ambiente.

Inoltre, in applicazione dell'art. 29 - paragrafo 3 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

*Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 si stabilisce un periodo più breve da un solo anno e fino a un massimo di tre anni e comunque correlata alla certificazione in conversione al biologico delle superfici interessate.*

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, fino a un massimo di 7 anni, comprensivi delle sottomisure 11.1 e 11.2 o esclusivamente della sottomisura 11.2.

**Modalità di controllo degli impegni:**

Per il controllo del rispetto degli impegni definiti per la presente sottomisura saranno utilizzati i Sistemi Informativi disponibili: S.I.G.C. dell'OP Agea, S.I.B. nazionale ([www.sian.it](http://www.sian.it)), Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia ([www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it)).

#### 8.2.11.3.1.3 COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE

##### TESTO IN VIGORE

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – “Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento”;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - art. 14 “Difesa integrata”, comma 1 ;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n.834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, e s.m.i;
- Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto Ministeriale n.1420 del 26/02/2015, “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

## PROPOSTA DI MODIFICA

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – “Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento”;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - art. 14 “Difesa integrata”, comma 1;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto Ministeriale n.1420 del 26/02/2015, “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Regolamento (UE) n. 848/2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 – in vigore dal 01/01/2022;
- Decreto 18 luglio 2018 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;
- Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreto 9 aprile 2020 - Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
- Reg. (UE) 2220/2020 del Parlamento e del Consiglio del 23/12/2020.

#### 8.2.11.3.1.5 COSTI AMMISSIBILI

##### TESTO IN VIGORE

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie sotto impegno e compensano i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito alla conversione alle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica così come da regolamento (CE) n. 834/2007.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra il metodo di coltivazione convenzionale (baseline) e quello biologico (in conversione), in Puglia, come definito nel paragrafo sulla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

##### PROPOSTA DI MODIFICA



I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie sotto impegno e compensano i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito alla conversione alle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica così come da regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra il metodo di coltivazione convenzionale (baseline) e quello biologico (in conversione), in Puglia, come definito nel paragrafo sulla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

#### 8.2.11.3.1.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

##### TESTO IN VIGORE

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro per la sostenibilità ambientale e economica del sostegno;
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari per giustificare il sostegno dal punto della sostenibilità ambientale e economica. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità;
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica;
- titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico" non devono aver mai usufruito di premi nell'ambito della misura 214 - azione 1 del PSR 2007/2013;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico" non devono essere mai state notificate all'Organismo di controllo a partire dal primo gennaio 2013;

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle disposizioni attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni (Tabelle 11.1-7). Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro per la sostenibilità ambientale e economica del sostegno;
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari per giustificare il sostegno dal punto della sostenibilità ambientale e economica. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità;
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica;
- titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico", nella programmazione 2014-2020, non devono aver mai usufruito di premi nell'ambito della misura 214 - azione 1 del PSR 2007/2013;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico", nella programmazione 2014-2020, non devono essere mai state notificate all'Organismo di controllo a partire dal primo gennaio 2013;
- per l'adesione ai nuovi impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'art. 29 paragrafo 3 del Reg UE n.1305/2013, come modificato dall'art.7 – comma 3 - Reg. UE n.2220/2020, le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica" devono essere certificate in conversione ai metodi di produzione biologica ai sensi del Reg. CE n.834/2017 e Reg. UE n.848/2018 alla data ultima di rilascio della domanda;
- per l'adesione ai nuovi impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'art. 29 paragrafo 3 del Reg UE n.1305/2013, come modificato dall'art.7 – comma 3 - Reg. UE n.2220/2020, le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica" non devono aver percepito aiuti delle sottomisure 11.1 e/o 11.2 del PSR Puglia.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle disposizioni attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni (Tabelle 11.1-7). Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

#### 8.2.11.3.1.8 IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO (APPLICABILI)

##### TESTO IN VIGORE

I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007 e sono differenziati per categoria di coltura come di seguito indicato:

Olivo da olio euro/ha per beneficiario singolo 447,6; per beneficiario associato 482,6

Vite da vino euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Vite da tavola euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Agrumi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Ciliegio euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Altri fruttiferi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Cereali, leguminose da granella e foraggere euro/ha per beneficiario singolo 173,6; per beneficiario associato 193,4

Pomodoro euro/ha per beneficiario singolo 600,0; per beneficiario associato 600,0

Patata euro/ha per beneficiario singolo 378,0; per beneficiario associato 409,5

Altri ortaggi euro/ha per beneficiario singolo 469,2; per beneficiario associato 500,6

Pascolo euro/ha per beneficiario singolo 20,4; per beneficiario associato 22,1.

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

## PROPOSTA DI MODIFICA

I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007, e del Reg. UE n.848/2018, e sono differenziati per categoria di coltura come di seguito indicato:

Olivo da olio euro/ha per beneficiario singolo 447,6; per beneficiario associato 482,6

Vite da vino euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Vite da tavola euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Agrumi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Ciliegio euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Altri fruttiferi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Cereali, leguminose da granella e foraggere euro/ha per beneficiario singolo 173,6; per beneficiario associato 193,4

Pomodoro euro/ha per beneficiario singolo 600,0; per beneficiario associato 600,0

Patata euro/ha per beneficiario singolo 378,0; per beneficiario associato 409,5

Altri ortaggi euro/ha per beneficiario singolo 469,2; per beneficiario associato 500,6

Pascolo euro/ha per beneficiario singolo 20,4; per beneficiario associato 22,1.

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

### 8.2.11.3.2 11.2 PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DI METODI E PRATICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Sottomisura

- 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

#### 8.2.11.3.1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

TESTO IN VIGORE

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. Se da un lato è sottolineata l'importanza e la strategicità di porre in essere tecniche di produzione rispettose dei fattori naturali e in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari, dall'altro permane la constatazione delle difficoltà che tali produzioni incontrano nell'ottenere un adeguato riscontro di tipo economico ai complessi impegni posti in essere.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-4B e indirettamente alle FA-4A e FA-4C; soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22, e indirettamente i fabbisogni n.18 e n. 24.

Gli impegni richiesti sono quelli legati all'applicazione del regolamento CE n. 834/2007, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo

La presente sottomisura è indirizzata agli agricoltori attivi che sono già notificati al sistema di agricoltura biologica e continuano a mantenere il sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura, le seguenti tipologie di impegni sono previste:

- Mantenere i requisiti di accesso alla sottomisura per l'intero periodo di impegno assunto;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sulle superfici (particelle catastali) dichiarate in domanda di aiuto ed assoggettate al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sull'intera SAU aziendale, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dagli Organismi di Controllo;
- Presentare annualmente la Domanda di Pagamento/Conferma fino alla conclusione del periodo di impegno;
- Garantire il rispetto delle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione;
- Garantire il rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno al biologico essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere condotte con il sistema biologico ma non potranno beneficiare del premio.

La durata degli impegni è di seguito definita:

L'impegno della presente sottomisura ha una durata minima di 5 anni come stabilita dal Reg. UE n.1305/2013, includendo anche l'eventuale periodo di adesione alla sottomisura 11.1 della corrente programmazione.

Tuttavia, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, al fine di incentivare il beneficiario a proseguire la coltivazione delle superfici secondo il metodo biologico con ricadute positive sull'ambiente.

Gli impegni devono essere mantenuti almeno per il quinquennio.

Modalità di controllo degli impegni:

Per il controllo del rispetto degli impegni definiti per la presente sottomisura saranno utilizzati i Sistemi Informativi disponibili: S.I.G.C. dell'OP Agea, S.I.B. nazionale ([www.sian.it](http://www.sian.it)), Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia ([www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it)).

## PROPOSTA DI MODIFICA

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. Se da un lato è sottolineata l'importanza e la strategicità di porre in essere tecniche di produzione rispettose dei fattori naturali e in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari, dall'altro permane la constatazione delle difficoltà che tali produzioni incontrano nell'ottenere un adeguato riscontro di tipo economico ai complessi impegni posti in essere.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-4B e indirettamente alle FA-4A e FA-4C; soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22 , e indirettamente i fabbisogni n.18 e n. 24.

Gli impegni richiesti sono quelli legati all'applicazione del regolamento CE n. 834/2007 e Reg. UE n.848/2018, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo

La presente sottomisura è indirizzata agli agricoltori attivi che sono già notificati al sistema di agricoltura biologica e continuano a mantenere il sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura, le seguenti tipologie di impegni sono previste:

- Mantenere i requisiti di accesso alla sottomisura per l'intero periodo di impegno assunto;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, Reg. UE n.848/2018 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sulle superfici (particelle catastali) dichiarate in domanda di aiuto ed assoggettate al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, Reg. UE n.848/2018 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sull'intera SAU aziendale, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dagli Organismi di Controllo;
- Presentare annualmente la Domanda di Pagamento/Conferma fino alla conclusione del periodo di impegno;
- Garantire il rispetto delle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione;
- Garantire il rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento. La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno al biologico essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere condotte con il sistema biologico ma non potranno beneficiare del premio.

La durata degli impegni è di seguito definita:

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, fino a un massimo di 7 anni, includendo anche l'eventuale periodo di adesione alla sottomisura 11.1.

Tuttavia, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale, e delle disposizioni transitorie 2021-2022 disciplinate dal Regolamento UE n.2220/2020, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, al fine di incentivare il beneficiario a proseguire la coltivazione delle superfici secondo il metodo biologico con ricadute positive sull'ambiente.

Inoltre, in applicazione dell'art. 29 - paragrafo 3 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

E' prevista una proroga annuale per il periodo di transizione 2021 – 2022, a conclusione del periodo 2014-2020, e tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 si stabilisce un periodo più breve da un solo anno e fino a un massimo di tre anni.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriennale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Modalità di controllo degli impegni:

Per il controllo del rispetto degli impegni definiti per la presente sottomisura saranno utilizzati i Sistemi Informativi disponibili: S.I.G.C. dell'OP Agea, S.I.B. nazionale ([www.sian.it](http://www.sian.it)), Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia ([www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it)).

#### 8.2.11.3.2.3 COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE

##### TESTO IN VIGORE

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – “Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento”;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - art. 14 “Difesa integrata”, comma 1 ;

- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n.834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, e s.m.i;
- Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto Ministeriale n.1420 del 26/02/2015, “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – “Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento”;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - art. 14 “Difesa integrata”, comma 1;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».



- Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto Ministeriale n.1420 del 26/02/2015, "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Regolamento (UE) n. 848/2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 – in vigore dal 01/01/2022;
- Decreto 18 luglio 2018 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;
- Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreto 9 aprile 2020 - Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

#### 8.2.11.3.2.5 COSTI AMMISSIBILI

##### TESTO IN VIGORE

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie sotto impegno e compensano i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito alla conversione alle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica così come da regolamento (CE) n. 834/2007.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra il metodo di coltivazione convenzionale (baseline) e quello biologico (in conversione), in Puglia, come definito nel paragrafo sulla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

##### PROPOSTA DI MODIFICA

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie sotto impegno e compensano i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito al mantenimento del metodo di agricoltura biologica così come da regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra il metodo di coltivazione convenzionale (baseline) e quello biologico (in conversione), in Puglia, come definito nel paragrafo sulla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

#### 8.2.11.3.2.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

##### TESTO IN VIGORE

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro per la sostenibilità ambientale e economica del sostegno;
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari per giustificare il sostegno dal punto della sostenibilità ambientale e economica. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità;
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica;
- titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "mantenimento al biologico" devono essere state notificate almeno dal primo gennaio 2013.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle disposizioni attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni (Tabelle 11.1-7). Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro per la sostenibilità ambientale e economica del sostegno;
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari, per giustificare il sostegno dal punto della sostenibilità ambientale e economica. La

presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità;

- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica;
- titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- per la programmazione 2014-2020, le superfici aderenti alla presente sottomisura "mantenimento al biologico" devono essere state notificate all'Organismo di controllo almeno dal primo gennaio 2013;
- per la transizione 2021-2022, in attuazione dell'art. 29 paragrafo 3 del Reg UE n.1305/2013, come modificato dall'art.7 – comma 3 - Reg. UE n.2220/2020, le superfici aderenti alla presente sottomisura "mantenimento al biologico" devono provenire da una domanda di conferma annuale alla sottomisura 11.2 dell'annualità 2020.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle disposizioni attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze che vanno oltre tali condizioni (Tabelle 11.1-7). Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

#### 8.2.11.3.2.8 IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO (APPLICABILI)

##### TESTO IN VIGORE

I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007 e sono differenziati per categoria di coltura come di seguito indicato:

Olivo da olio euro/ha per beneficiario singolo 377,0; per beneficiario associato 380,4

Vite da vino euro/ha per beneficiario singolo 852,3; per beneficiario associato 855,7

Vite da tavola euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Agrumi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0  
Ciliegio euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0  
Altri fruttiferi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0  
Cereali, leguminose da granella e foraggere euro/ha per beneficiario singolo 144,7; per beneficiario associato 148,1  
Pomodoro euro/ha per beneficiario singolo 443,7; per beneficiario associato 447,7  
Patata euro/ha per beneficiario singolo 293,7; per beneficiario associato 297,1  
Altri ortaggi euro/ha per beneficiario singolo 327,7; per beneficiario associato 331,1  
Pascolo euro/ha per beneficiario singolo 18,0; per beneficiario associato 19,5.  
La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007, e del Reg. UE n.848/2018, e sono differenziati per categoria di coltura come di seguito indicato:

Olivo da olio euro/ha per beneficiario singolo 377,0; per beneficiario associato 380,4  
Vite da vino euro/ha per beneficiario singolo 852,3; per beneficiario associato 855,7  
Vite da tavola euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0  
Agrumi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0  
Ciliegio euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0  
Altri fruttiferi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0  
Cereali, leguminose da granella e foraggere euro/ha per beneficiario singolo 144,7; per beneficiario associato 148,1  
Pomodoro euro/ha per beneficiario singolo 443,7; per beneficiario associato 447,7  
Patata euro/ha per beneficiario singolo 293,7; per beneficiario associato 297,1  
Altri ortaggi euro/ha per beneficiario singolo 327,7; per beneficiario associato 331,1  
Pascolo euro/ha per beneficiario singolo 18,0; per beneficiario associato 19,5. La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica proposta alla scheda della misura 11 si rende necessaria per adeguare l'attuazione degli impegni dell'agricoltura biologica alle disposizioni comunitarie derivanti dal Regolamento UE n.2220/2020, che disciplina gli interventi sostenuti con il fondo FEASR per il periodo di transizione 2021-2022.

Vengono altresì proposti ulteriori adeguamenti alle normative di riferimento per l'agricoltura biologica, derivanti dal Regolamento UE n.848/2018 e per gli impegni correlati.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà un'attuazione più coerente della misura al quadro normativo di riferimento, nonché l'ottimizzazione di impiego delle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

L'impatto sugli indicatori sarà correlato alle risorse rese disponibili dal Reg. UE n.2220/2020; i nuovi target saranno adeguati alle nuove risorse attribuite a livello della sottomisura interessata.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## 18. CAPITOLO 8: M19 - SM 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

### TESTO IN VIGORE

[...]

Le azioni/misure del PAL sono attivate dai GAL, sulla base delle seguenti formule applicabili:

- bando pubblico
- regia diretta

Il bando pubblico è lo strumento privilegiato per l'attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa, ed è comunque vincolante in caso di azioni che costituiscono aiuti di Stato.

[...]

### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

Le azioni/misure del PAL sono attivate dai GAL, sulla base delle seguenti formule applicabili:

- bando pubblico
- regia diretta

*Gli interventi saranno attuati tramite bando pubblico promosso dai GAL o tramite regia diretta da parte dei GAL stessi, anche in caso di azioni che costituiscono aiuti di Stato. Il bando pubblico sarà lo strumento privilegiato per l'attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa.*

[...]

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura - M19 - SM 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

### TESTO IN VIGORE

[...]

Nell'ambito della sotto-misura 19.2 le Strategie di Sviluppo Locale proposte dai GAL dovranno contenere un Piano di Azione Locale con un'indicazione chiara della ripartizione delle misure/azioni per ciascun fondo finanziatore. Ciascuna SSL avrà una dotazione finanziaria pubblica che per la parte co-finanziata dal FEASR non potrà essere inferiore a 4 milioni di euro e non superiore a 12 milioni di euro, così come indicato in accordo di partenariato. A questa dotazione si aggiungono le dotazioni finanziarie stabilite negli altri programmi operativi di ciascun fondo interessato. Il finanziamento delle operazioni seguiranno le regole specifiche del fondo di riferimento della misura/azione. Relativamente alla sorveglianza e alla valutazione il Comitato Tecnico regionale definirà delle linee guida al fine di attuare Piani sincronizzati che distinguano tra un fondo e l'altro gli adempimenti in linea con i sistema di gestione e controllo di ciascun Programma operativo.

[...]

### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

Nell'ambito della sotto-misura 19.2 le Strategie di Sviluppo Locale proposte dai GAL dovranno contenere un Piano di Azione Locale con un'indicazione chiara della ripartizione delle misure/azioni per ciascun fondo finanziatore. Ciascuna SSL avrà una dotazione finanziaria pubblica che per la parte co-finanziata dal FEASR non potrà essere inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 12 milioni di euro, così come indicato in accordo di partenariato. A questa dotazione si aggiungono le dotazioni finanziarie stabilite negli altri programmi operativi di ciascun fondo interessato. Il

finanziamento delle operazioni seguiranno le regole specifiche del fondo di riferimento della misura/azione. Relativamente alla sorveglianza e alla valutazione il Comitato Tecnico regionale definirà delle linee guida al fine di attuare Piani sincronizzati che distinguano tra un fondo e l'altro gli adempimenti in linea con il sistema di gestione e controllo di ciascun Programma operativo.

[...]

**Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Per coerenza con precedente modifica già effettuata sul paragrafo 8.15.3.2.1. nella versione 11.2 del PSR.

**Effetti previsti dalla modifica**

**Impatto della modifica sugli indicatori**

**Rapporto tra modifica ed AP**

## 19. CAPITOLO 10: PIANO DI FINANZIAMENTO

Piano di finanziamento

Contributo annuo del FEASR (in EUR)

### TESTO IN VIGORE

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	0,00	210.954.000,00	211.725.000,00	141.685.000,00	137.638.000,00	137.913.000,00	138.207.000,00			978.122.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>210.954.000,00</b>	<b>211.725.000,00</b>	<b>141.685.000,00</b>	<b>137.638.000,00</b>	<b>137.913.000,00</b>	<b>138.207.000,00</b>			<b>978.122.000,00</b>
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	0,00	12.712.104,89	12.758.525,83	8.537.969,18	8.294.060,04	8.310.631,52	8.328.347,95			58.941.639,41

### PROPOSTA DI MODIFICA

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del	0,00	210.954.000,00	211.725.000,00	141.685.000,00	137.638.000,00	137.913.000,00	138.207.000,00	150.217.210,33	122.477.262,74	1.250.816.473,07



regolamento (CEE) n. 2019/93										
<b>Totale FEASR (esclusa EURI)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.954.000,00</b>	<b>211.725.000,00</b>	<b>141.685.000,00</b>	<b>137.638.000,00</b>	<b>137.913.000,00</b>	<b>138.207.000,00</b>	<b>150.217.210,33</b>	<b>122.477.262,74</b>	<b>1.250.816.473,07</b>
(di cui) <b>Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712.104,89</b>	<b>12.758.525,83</b>	<b>8.537.969,18</b>	<b>8.294.060,04</b>	<b>8.310.631,52</b>	<b>8.328.347,95</b>			<b>58.941.639,41</b>
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								<b>27.994.945,55</b>	<b>65.012.683,24</b>	<b>93.007.628,79</b>
<b>Totale (FEASR + EURI)</b>		<b>210.954.000,00</b>	<b>211.725.000,00</b>	<b>141.685.000,00</b>	<b>137.638.000,00</b>	<b>137.913.000,00</b>	<b>138.207.000,00</b>	<b>178.212.155,88</b>	<b>187.489.945,98</b>	<b>1.343.824.101,86</b>

<b>L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico</b>	<b>614.838.865,21</b>	Share of the total indicative amount of support envisaged for climate change objectives (%)	<b>45,75</b>
<b>Total indicative amount, for EAFRD, of support envisaged for climate change objectives</b>	<b>576.831.236,42</b>	Share of the total indicative amount, for EAFRD, of support envisaged for climate change objectives (%)	<b>46,12</b>
<b>Total indicative amount, for EURI, of support envisaged for climate change objectives</b>	<b>38.007.628,79</b>	Share of total indicative amount, for EURI, of support envisaged for climate change objectives (%)	<b>40,87</b>

<b>Total contribution for Art59(6)</b>	<b>554.254.265,21</b>	Share of total contribution for Art59(6) (%)	<b>41,24</b>
--	-----------------------	--	--------------

<b>Total EAFRD contribution for Art59(6)</b>	<b>516.246.636,42</b>	Share of total EAFRD contribution for Art59(6) <b>(RDP non-regression treshold)</b> (%)	<b>41,27</b>
<b>Total EURI contribution for Art59(6)</b>	<b>38.007.628,79</b>	Share of total EURI contribution for Art59(6) (%)	<b>40,87</b>

<b>Quota dell'AT dichiarata nell'RRN</b>	<b>4.238.656,89</b>
--	---------------------

**Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)**

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	15.125.000,00 (2B)
Total						0,00	15.125.000,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	--	---	---

					(UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	15.125.000,00 (2B)
<b>Total (EAFRD only)</b>						<b>0,00</b>	<b>15.125.000,00</b>
<b>Total (EURI only)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (EAFRD + EURI)</b>						<b>0,00</b>	<b>15.125.000,00</b>

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	6.655.000,00 (3A)
Total						0,00	6.655.000,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	6.655.000,00 (3A)
<b>Total (EAFRD only)</b> <b>Total (EURI only)</b> <b>Total (EAFRD + EURI)</b>						0,00 0,00 0,00	6.655.000,00 0,00 6.655.000,00

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	10.890.000,00 (3A)
Total						0,00	10.890.000,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	12.402.500,00 (3A)
<b>Total (EAFRD only)</b> <b>Total (EURI only)</b> <b>Total (EAFRD + EURI)</b>						0,00 0,00 0,00	12.402.500,00 0,00 12.402.500,00



M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		6.050.000,00	120.880.813,00 (2A) 96.028.000,00 (2B) 54.450.000,00 (3A) 45.375.000,00 (P4) 20.084.187,00 (5A)
Total						6.050.000,00	336.818.000,00

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	65.459.187,00
---	---------------

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4,	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	--	--	---	---

			1305/2013, 2014-2022 (%)		lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		6.050.000,00	188.631.923,54 (2A) 118.070.239,11 (2B) 95.590.000,00 (3A) 52.635.000,00 (P4) 29.593.658,10 (5A)
Total (EAFRD only)						6.050.000,00	484.520.820,75
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						6.050.000,00	484.520.820,75

<b>Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)</b>	<b>82.228.658,10</b>
--	----------------------

<b>di cui FEASR (in EUR)</b>	<b>82.228.658,10</b>
------------------------------	----------------------

<b>di cui EURI (in EUR)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	27.830.000,00 (3B)
Total						0,00	27.830.000,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	--	---	---

					1305/2013, 2014-2022 (%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	29.645.000,00 (3B)
Total (EAFRD only)						0,00	29.645.000,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	29.645.000,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%			42.350.000,00 (2A) 27.997.000,00 (2B)
Total						0,00	70.347.000,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%			42.350.000,00 (2A) 27.997.000,00 (2B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 55.000.000,00 (2B)
Total (EAFRD only)						0,00	70.347.000,00
Total (EURI only)						0,00	55.000.000,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	125.347.000,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	12.100.000,00 (6C)
Total						0,00	12.100.000,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	15.125.000,00 (6B) 12.100.000,00 (6C)
<b>Total (EAFRD only)</b>						0,00	27.225.000,00
<b>Total (EURI only)</b>						0,00	0,00
<b>Total (EAFRD + EURI)</b>						0,00	27.225.000,00



M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	3.025.000,00 (2A) 13.915.000,00 (P4) 45.677.500,00 (5E)
Total						0,00	62.617.500,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	--	---	---

				1305/2013, 2014-2022 (%)			
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	3.025.000,00 (2A) 13.915.000,00 (P4) <b>52.635.000,00 (SE)</b>
Total (EAFRD only)						0,00	69.575.000,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	69.575.000,00

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	3.041.486,00 (3A)
Total						0,00	3.041.486,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	3.041.486,00 (3A)
						0,00	3.041.486,00
						0,00	0,00
<b>Total (EAFRD + EURI)</b>						0,00	3.041.486,00

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	105.270.000,00 (P4)
Total						0,00	105.270.000,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	130.982.500,00 (P4)
<b>Total (EAFRD only)</b>						0,00	130.982.500,00
<b>Total (EURI only)</b>						0,00	0,00
<b>Total (EAFRD + EURI)</b>						0,00	130.982.500,00

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	165.467.500,00 (P4)
Total						0,00	165.467.500,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	233.286.652,32 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					38.007.628,79 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	233.286.652,32
Total (EURI only)						0,00	38.007.628,79
Total (EAFRD + EURI)						0,00	271.294.281,11



M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	167.776,00 (P4)
Total						0,00	167.776,00

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	167.776,00
---	------------

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4,	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	--	--	---	---

			<b>1305/2013, 2014-2022 (%)</b>		<b>lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)</b>		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	167.776,00 (P4)
<b>Total (EAFRD only)</b>						<b>0,00</b>	<b>167.776,00</b>
<b>Total (EURI only)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (EAFRD + EURI)</b>						<b>0,00</b>	<b>167.776,00</b>

<b>Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)</b>	<b>167.776,00</b>
--	-------------------

<b>di cui FEASR (in EUR)</b>	<b>167.776,00</b>
------------------------------	-------------------

<b>di cui EURI (in EUR)</b>	
-----------------------------	--

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	6.050,00 (P4)
Total						0,00	6.050,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	6.050,00 (P4)
						0,00	6.050,00
Total (EAFRD only)						0,00	6.050,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	6.050,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	19.965.000,00 (2A) 4.297.330,00 (3A) 6.050.000,00 (5A) 1.210.000,00 (5E)
Total						0,00	31.522.330,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	19.965.000,00 (2A) 4.297.330,00 (3A) 6.050.000,00 (5A) 1.210.000,00 (5E)
<b>Total (EAFRD only)</b> <b>Total (EURI only)</b> <b>Total (EAFRD + EURI)</b>						0,00 0,00 0,00	<b>31.522.330,00</b> <b>0,00</b> <b>31.522.330,00</b>

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	96.104.000,00 (6B)
Total						0,00	96.104.000,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	--	---	---

				1305/2013, 2014-2022 (%)			
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	96.104.000,00 (6B)
Total (EAFRD only)						0,00	96.104.000,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	96.104.000,00



M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					22.716.024,00
Total						0,00	22.716.024,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					28.766.024,00
<b>Total (EAFRD only)</b> <b>Total (EURI only)</b> <b>Total (EAFRD + EURI)</b>						0,00 0,00 0,00	28.766.024,00 0,00 28.766.024,00

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					6.939.184,00 (2A) 4.477.000,00 (3A)
Total						0,00	11.416.184,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	--	---	--	--	---	---

					1305/2013, 2014-2022 (%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					6.939.184,00 (2A) 4.477.000,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	11.416.184,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	11.416.184,00

## M113 – Prepensionamento

## TESTO IN VIGORE

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	60.5%					28.150,00
Total						0,00	28.150,00

## PROPOSTA DI MODIFICA

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	60.5%					28.150,00
Total (EAFRD only)						0,00	28.150,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	28.150,00



M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Total					0,00	0,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Total (EAFRD only)					0,00	0,00
Total (EURI only)					0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)					0,00	0,00

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

**TESTO IN VIGORE**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Total					0,00	0,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2022 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Total (EAFRD only)					0,00	0,00
Total (EURI only)					0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)					0,00	0,00



## 20. CAPITOLO 11: PIANO DI INDICATORI

Piano di indicatori

Piano di indicatori

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

### TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)</b>	<b>6,32</b>
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	1.611.730.578,78
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	101.849.586,78

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	25.000.000,00
<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	11.000.000,00
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	52.103.024,00

### PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)</b>	<b>4,02</b>
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	2.190.472.873,54
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	88.103.024,41

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	25.000.000,00	<b>0,00</b>

<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	11.000.000,00	<b>0,00</b>
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	52.103.024,00	<b>0,00</b>

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

### TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	118,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	8,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	110,00

### PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	118,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	8,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	110,00	0

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

**TESTO IN VIGORE**

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	8.667,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	8.667,00

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	8.667,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	8.667,00	0,00

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

### TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)</b>	<b>0,82</b>
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2.228,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	2.228,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	0,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	407.000.000,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	214.802.996,69
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	225.802.996,69
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	140.000.000,00
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	70.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	5.000.000,00
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	33.000.000,00
<b>M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)</b>	Spesa pubblica totale (€)	11.469.726,00
<b>M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)</b>	N. di aziende sovvenzionate	1.650,00

## PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)</b>	<b>1,25</b>
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	<b>3.390,00</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	<b>3.390,00</b>	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	0,00	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	<b>573.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	<b>300.788.303,37</b>	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	<b>311.788.303,37</b>	<b>0</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	<b>0</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	140.000.000,00	<b>0</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	70.000.000,00	<b>0</b>

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	5.000.000,00	0
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	33.000.000,00	0
<b>M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)</b>	Spesa pubblica totale (€)	11.469.726,00	0
<b>M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)</b>	N. di aziende sovvenzionate	1.650,00	0

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

### TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)</b>	<b>0,74</b>
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	8.667,00
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	13.000.000,00
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	25.000.000,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	995,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	288.600.000,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	158.725.000,00
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	995,00
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	46.275.000,00
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	46.275.000,00
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	46.275.000,00

### PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022



Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)</b>	<b>1,23</b>
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	<b>3.355,00</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	8.667,00	<b>0</b>
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	13.000.000,00	<b>0</b>
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	25.000.000,00	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	<b>1.355,00</b>	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	<b>354.800.000,00</b>	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	<b>195.157.420,02</b>	<b>0</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	<b>0</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	<b>0</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	<b>101.276.033,06</b>	<b>55.000.000,00</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	<b>101.276.033,06</b>	<b>55.000.000,00</b>
<b>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	<b>101.276.033,06</b>	<b>55.000.000,00</b>

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

## TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)</b>	<b>0,63</b>
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.700,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	N. di beneficiari consigliato (2.1)	8.500,00
<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	11.000.000,00
<b>M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)</b>	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	1.000,00
<b>M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	18.000.000,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	360,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	200.000.000,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	90.000.000,00
<b>M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)</b>	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	50,00
<b>M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)</b>	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	500,00
<b>M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.027.250,00
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	200,00
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7.103.024,00

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	7.400.000,00
---	---------------------------	--------------

## PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)</b>	<b>0,70</b>
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	<b>1.900,00</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	N. di beneficiari consigliato (2.1)	8.500,00	<b>0</b>
<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	11.000.000,00	<b>0</b>
<b>M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)</b>	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>
<b>M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	<b>20.500.000,00</b>	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	<b>632,00</b>	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	<b>351.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	<b>158.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)</b>	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	50,00	<b>0</b>
<b>M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)</b>	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	500,00	<b>0</b>
<b>M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.027.250,00	<b>0</b>
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	200,00	<b>0</b>
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7.103.024,00	<b>0</b>

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	7.400.000,00	0
---	---------------------------	--------------	---

### 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

#### TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)</b>	<b>0,74</b>
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)</b>	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	2.000,00
<b>M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)</b>	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	0,00
<b>M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	10.000.000,00
<b>M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	58.000.000,00

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)</b>	<b>0,76</b>
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	<b>2.070,00</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	2.070,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	10.000.000,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	52.000.000,00	0

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

## TESTO IN VIGORE

### Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	3.000,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	75.000.000,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	75.000.000,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Superficie (ha) da imboscire (allestimento - 8.1)	2.000,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
<b>M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)</b>	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	170.000,00
<b>M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)</b>	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	16.800.000,00
<b>M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	192.000.000,00
<b>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</b>	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	65.000,00
<b>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</b>	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	100.000,00
<b>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	273.500.000,00
<b>M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)</b>	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	2.081,00
<b>M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)</b>	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0
<b>M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	277.316,00
<b>M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)</b>	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	0
<b>M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)</b>	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	150,00
<b>M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)</b>	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000,00
--	--------------------------------	-----------

## Foreste

[...]

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	3.514,00	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	87.000.000,00	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	87.000.000,00	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	2.600,00	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	170.000,00	
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	18.800.000,00	
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	216.500.000,00	
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	92.869,00	27.869,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	108.640,00	8.640,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	423.605.401,22	38.007.628,79



<b>M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)</b>	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	2.081,00	
<b>M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)</b>	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0	
<b>M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	277.316,00	
<b>M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)</b>	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	0	
<b>M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)</b>	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	150,00	
<b>M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)</b>	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0	
<b>M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000,00	

### *Foreste*

[...]

4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

## TESTO IN VIGORE

### *Agricoltura*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)</b>	<b>4,80</b>
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	61.750,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00

### *Foreste*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)</b>	<b>2,23</b>
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	4.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

## PROPOSTA DI MODIFICA

### *Agricoltura*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)</b>	<b>5,97</b>
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	76.720,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00

### *Foreste*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	1,28
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	2.300,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

## TESTO IN VIGORE

### *Agricoltura*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	11,67
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	150.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00

### *Foreste*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2,23
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	4.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

## PROPOSTA DI MODIFICA

### *Agricoltura*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	24,09
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	309.669,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
---	---------------------------------

18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00
-------------------------------------	--------------

### **Foreste**

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

<b>Nome dell'indicatore di obiettivo</b>	<b>Valore obiettivo 2023</b>
<b>T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)</b>	<b>1,28</b>
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	2.300,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

<b>Denominazione dell'indicatore di contesto</b>	<b>Valore dell'anno di riferimento</b>
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

## TESTO IN VIGORE

### *Agricoltura*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)</b>	<b>14,00</b>
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	180.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00

### *Foreste*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)</b>	<b>2,23</b>
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	4.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

## PROPOSTA DI MODIFICA

### *Agricoltura*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)</b>	<b>8,42</b>
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	108.160,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00

### **Foreste**

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)</b>	<b>1,28</b>
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	<b>2.300,00</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

### TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)</b>	<b>12,98</b>
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	31.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	238.905,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	507,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	31.000,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	33.197.003,31
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	33.197.003,31
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.000.000,00

### PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)</b>	<b>19,13</b>
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	<b>45.700,00</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	238.905,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022



Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	747,00	0
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	45.700,00	0
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	48.915.137,36	0
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	Totale spesa pubblica in EUR	48.915.137,36	0
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.000.000,00	0

5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare  
Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura  
Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

## TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)</b>	<b>8,54</b>
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	125.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	2.000,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	20.000.000,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	5.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	30.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	20.500.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.000.000,00

## PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)</b>	<b>0,37</b>
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	<b>5.400,00</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	<b>30.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00	<b>0</b>
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	<b>6.500.000,00</b>	<b>0</b>
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	30.000.000,00	<b>0</b>
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	20.500.000,00	<b>0</b>
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	<b>0</b>
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	<b>0</b>
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	<b>0</b>
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.000.000,00	<b>0</b>

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali  
6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione  
Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

## TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)</b>	<b>94,30</b>
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	3.250.000,00
<b>T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)</b>	<b>17,41</b>
<b>T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)</b>	<b>400,00</b>
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	600.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	85,10
1 Popolazione - intermedia	0,00
1 Popolazione - totale	4.050.072,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Numero di GAL selezionati	25,00
<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Popolazione coperta dai GAL	3.250.000,00
<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	1.300.000,00
<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	140.000.000,00
<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	2.549.586,78
<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	15.000.000,00

## PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)</b>	<b>94,30</b>
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	3.250.000,00



T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	16,25
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	400,00
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	560.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	85,10
1 Popolazione - intermedia	0,00
1 Popolazione - totale	4.050.072,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	100,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	250,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni Altri (7.8)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	560.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	0	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	25,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	3.250.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	1.729.505,00	0

<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	140.000.000,00	<b>0</b>
<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	<b>2.120.081,00</b>	<b>0</b>
<b>M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	<b>30.095.000,00</b>	<b>0</b>

6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

### TESTO IN VIGORE

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	500.000,00
<b>T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)</b>	<b>14,51</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	85,10
1 Popolazione - intermedia	0,00
1 Popolazione - totale	4.050.072,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</b>	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00
<b>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</b>	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	500.000,00
<b>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	20.000.000,00

### PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	500.000,00
<b>T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)</b>	<b>14,51</b>

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	85,10
1 Popolazione - intermedia	0,00

1 Popolazione - totale	4.050.072,00
------------------------	--------------

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
<b>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</b>	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00	0
<b>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</b>	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	500.000,00	0
<b>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	20.000.000,00	0

Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

### TESTO IN VIGORE

Terreni agricoli

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misure per ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.1 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	46.000.000,00	52.000,00		X	X		
10.1.5 Tutela della biodiversità zootecnica	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	2.600.000,00		X				
10.1.2 Incremento sostanza organica nei suoli	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	58.000.000,00	14.000,00		X	X		
10.1.4 Tutela della biodiversità vegetale	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone,	5.000.000,00	4.000,00	X				

	strisce fiorite, siepi, alberi)							
10.1.3 Agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	38.000.000,00	20.000,00		X	X		
10.1.6 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	7.600.000,00	5.000,00	X				
10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	16.800.000,00		X				

### M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	42.000.000,00	65.000,00		X			

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	207.000.000,00	100.000,00		X			
---	----------------	------------	--	---	--	--	--

### M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							

### M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	20.000.000,00	2.000,00			X		X
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	5.000.000,00	500,00			X		X

Aree forestali

**M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)**

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
---	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)**

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

**M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)**

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	40.000.000,00	4.000,00	X	X	X

**PROPOSTA DI MODIFICA**



Terreni agricoli

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.1 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	57.851.145,00	65.400,00	X	X	X		
10.1.5 Tutela della biodiversità zootecnica	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	3.269.847,00		X				
10.1.2 Incremento sostanza organica nei suoli	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	72.942.749,00	17.610,00		X	X		
10.1.4 Tutela della biodiversità vegetale	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	6.288.168,00	5.030,00	X				
10.1.3 Agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del	47.790.076,00	25.150,00		X	X		

	terreno, agricoltura conservativa							
10.1.6 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	9.558.015,00	6.290,00	X				
10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	18.800.000,00		X				

### M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misuranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	60.007.628,79	92.869,00		X			
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	363.597.772,43	108.640,00		X			

### M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

[...]

**M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)**

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misure a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	30.000.000,00	2.600,00			X		X
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	6.500.000,00	500,00			X		X

Aree forestali

**M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)**

[...]

**M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)**

[...]

**M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)**

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specificata 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	23.000.000,00	2.300,00	X	X	X

Obiettivo e prodotto specifici per programma

### TESTO IN VIGORE

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
T27	Numero di progetti realizzati (M.16.6)	5B	20,00	N.
T26	Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1	3B	0,75	%
T25	Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2	3A	5,00	%

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	Unità
O3	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	M01	6A	8.667,00	n.
O4	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	M06	6A	280,00	n.
O1	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame) (4.1, 4.4 e 4.3)	M04	5D	75,00	n.
O5	Superficie forestale interessata da interventi di prevenzione	M08	5E	4.000,00	ha
O2	UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e ammoniaca	M04	5D	1.500,00	UBA

### PROPOSTA DI MODIFICA

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
<b>T27</b>	<b>Numero di progetti realizzati (M.16.6)</b>	<b>5B</b>	<b>20,00</b>	<b>N.</b>
T26	Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1	3B	<b>1,31</b>	%

T25	Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2	3A	8,78	%
-----	--	----	------	---

Indicatore/i di prodotto specifico/i

[...]

## 21. CAPITOLO 12: FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

### Modifica proposta del testo del PSR

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, per la tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è proposta la modifica di seguito indicata

#### TESTO IN VIGORE

<b>Misura</b>	<b>Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)</b>
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	26.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	12.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00

M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
<b>Totale</b>	<b>38.000.000,00</b>

#### PROPOSTA DI MODIFICA

<b>Misura</b>	<b>Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)</b>
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
<b>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</b>	<b>27.000.000,00</b>
<b>M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)</b>	<b>3.000.000,00</b>
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00



M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
<b>Totale</b>	<b>30.000.000,00</b>

Per il § 12.4 M04 - *Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Al fine compensare le risorse trasferite alla Misura 5 per intensificare le azioni in risposta alla emergenza fitosanitaria sostenuta dal patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*, per la presente misura vi sarà un finanziamento nazionale integrativo pari a 26 Meuro di risorse pubbliche.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Al fine compensare le risorse trasferite alla Misura 5 per intensificare le azioni in risposta alla emergenza fitosanitaria sostenuta dal patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*, per la presente misura vi sarà un finanziamento nazionale integrativo pari a 27 Meuro di risorse pubbliche.

Per il § 12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

#### TESTO IN VIGORE

Al fine di intensificare le azioni in risposta alla emergenza fitosanitaria sostenuta dal patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, per la presente misura vi sarà un finanziamento nazionale integrativo pari a 12 Meuro di risorse pubbliche.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Al fine di intensificare le azioni in risposta alla emergenza fitosanitaria sostenuta dal patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, per la presente misura vi sarà un finanziamento nazionale integrativo pari a 3 Meuro di risorse pubbliche.

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica è funzionale a quanto disposto nel Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo agricoltura del 14 luglio 2020.

#### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una migliore e più agevole attuazione della Misura

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

#### **Rapporto tra modifica ed AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP e non ne determina modifiche.

22. CAPITOLO 13: ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

TESTO IN VIGORE

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (inEUR)	Cofinanziamento nazionale (inEUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (inEUR)	Totale (inEUR)
M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)	Regolamento di esenzione n. 702/2014; Aiuto di Stato SA.49186 (sottomisure 1.1 e 1.2); Regolamento (UE) n.1407/2013 (sottomisura 1.3)	15,125,000.00	9,875,000.00		25,000,000.00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)					
M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)	Regolamento di esenzione n. 702/2014; Aiuto di Stato SA.49184 (sottomisura 3.2)	4,840,000.00	3,160,000.00		8,000,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17)	Regolamento (UE) n.1407/2013	1,663,750.00	1,086,250.00		2,750,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17)	Regolamento di esenzione n. 702/2014; Aiuto di Stato SA.52427 (sottomisura 4.4)	24,200,000.00,	15,800,000.00		40,000,000.00
M06 - Farm and business development (art 19)	Regolamento (UE) n. 1407/2013 (sotto-misura 6.4)	42,350,000.00	27,650,000.00		70,000,000.00
[...]					
M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)	Regolamento di esenzione n. 702/2014; Aiuto di Stato SA.49185 (sottomisure da 8.1 a 8.5); Reg. (UE) n.1407/2013 (sottomisura 8.6)	62.617.500.00	40,882,500.00		103,500,000.00
M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)	Orientamenti per la concessione di aiuti di Stato in agricoltura; Reg. (UE) n. 1407/2013	3,025,000.00	1,975,000.00		5,000,000.00
M10 - Agri-environment-climate (art 28)	Regolamento di esenzione n. 702/2014; Aiuto di Stato SA.50468(2017/XA)	4,840,000.00	3,160,000.00		8,000,000.00

	(sottomisura 10.2)				
[...]					
M16 - Co-operation (art 35)	Regolamento (UE) n. 1407/2013	11,557,330.00	7,545,694.00		19,103,024.00
[...]					
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)	Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); Orientamenti UE per aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; Regolamento di esenzione 702/2014; Regolamento di esenzione 651/2014; Reg.1407/2013	69,345,100.00	45,274,900.00		114,620,000.00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Aiuto di Stato SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C(2020) 3482 final Covid-19	3.781.250,00	2.468.750,00		6.250.000,00
[...]					
<b>Totale (€)</b>		<b>293,789,830.00</b>	<b>191,813,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,603,024.00</b>

### PROPOSTA DI MODIFICA

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (inEUR)	Cofinanziamento nazionale (inEUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (inEUR)	Totale (inEUR)
M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)	Regolamento di esenzione n. 702/2014; così come modificato dal Reg. UE n. 2020/2008; Aiuto di Stato SA.49186 (sottomisure 1.1 e 1.2); Regolamento (UE)	15,125,000.00	9,875,000.00		25,000,000.00

	n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. UE n. 2020/972 (sottomisura 1.3)				
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Misura 2.3 Reg. (UE) n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. UE n. 2020/972	1,815,000.00	1,185,000.00		3,000,000.00
M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)	Regolamento di esenzione n. 702/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Aiuto di Stato SA.49184 (sottomisura 3.2)	4,840,000.00	3,160,000.00		8,000,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17)	Regolamento (UE) n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972	1,663,750.00	1,086,250.00		2,750,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17)	Regolamento di esenzione n. 702/2014; così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008, Aiuto di Stato SA.52427 (sottomisura 4.4)	43,560,000.00	28,440,000.00		72,000,000.00
M06 - Farm and business development (art 19)	Regolamento (UE) n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972 (sotto-misura 6.4)	42,350,000.00	27,650,000.00		70,000,000.00
[...]					
M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)	Regolamento di esenzione 702/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Aiuto di Stato SA.49185 (sottomisure da 8.1 a 8.5); Reg. (UE) n.1407/2013 (sottomisura 8.6), così come prorogato dal	69,575,000.00	45,425,000.00		115,000,000.00

	Reg. (UE) n. 2020/972				
M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)	Orientamenti per la concessione di aiuti di Stato in agricoltura; Reg. (UE) n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972	3,025,000.00	1,975,000.00		5,000,000.00
M10 - Agri-environment-climate (art 28)	Regolamento di esenzione n. 702/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Aiuto di Stato SA.50468(2017/XA) (sottomisura 10.2)	10,890,000.00	7,110,000.00		18,000,000.00
[...]					
M16 - Co-operation (art 35)	Regolamento (UE) n. 1407/2013 così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972	11,557,329.52	7,545,694.48		19,103,024.00
[...]					
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); Orientamenti UE per aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; Regolamento di esenzione 702/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Regolamento di esenzione 651/2014; Reg. (UE) n. 1407/2013 così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972	69.345.100,00	45.274.900,00		114.620.000,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore	Aiuto di Stato SA.57021 (2020/N) approvato con	3.781.250,00	2.468.750,00		6.250.000,00

di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Decisione C(2020) 3482 final Covid-19 e modificato da: - SA.58547 - SA.59655 - SA.62495:				
[...]					
<b>Totale (€)</b>		<b>327,972,329.52</b>	<b>214,130,694.48</b>	<b>0.00</b>	<b>542,103,024.00</b>

Per il § 13.1 - **M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)**

TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; Aiuto di Stato SA.49186 (sottomisure 1.1 e1.2); Regolamento (UE) n.1407/2013 (sottomisura 1.3)

FEASR (in EUR): 15.125.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 9.875.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): Totale (in EUR): 25.000.000,00

[...]

PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione n. 702/2014; così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008: Aiuto di Stato SA.49186 (sottomisure 1.1 e1.2); Regolamento (UE) n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972 (sottomisura 1.3)

FEASR (in EUR): 15.125.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 9.875.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): Totale (in EUR): 25.000.000,00

[...]

Per il § 13.2 - **M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)**

TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

*13.2.1.1. Indicazione\*:*

**N.A.**

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: **Misura 2.3 Reg. (Ue) n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972**

FEASR (in EUR): **1.815.000,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): **1.185.000,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): **3.000.000,00**

*13.2.1.1. Indicazione\*:*

**Per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misure 2.1 sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza sarà inoltrata una richiesta di esenzione ai sensi del Regolamento di esenzione n. 702/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti per servizi di consulenza rispettivamente art. 39 per aiuti concessi a favore di silvicoltori o altri gestori di terreni e art. 46 per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali.**

**La sotto-misura 2.3 sostegno alla formazione dei consulenti è attuata in de minimis, ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972.**

Per il § 13.3 - **M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)**

#### TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; Aiuto di Stato SA.49184 (sottomisura 3.2)

FEASR (in EUR): 4.840.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.160.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):



Totale (in EUR): 8.000.000,00

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione n. 702/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Aiuto di Stato SA.49184 (sottomisura 3.2)

FEASR (in EUR): 4.840.000,00.

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.160.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 8.000.000,00

[...]

Per il § 13.4 - **M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Regolamento (UE)  
n.1407/2013

FEASR (in EUR): 1.663.750,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.086.250,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.750.000,00

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Regolamento (UE) n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972

FEASR, (in EUR): 1.663.750,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.086.250,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.750.000,00

[...]

Per il § 13.5 - **M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; Aiuto di Stato SA.52427 (sottomisura 4.4) FEASR (in EUR): 24.200.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 15.800.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 40.000.000,00

[...]

PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; così come modificato dal Reg. UE 2020/2008, Aiuto di Stato SA.52427 (sottomisura 4.4)

FEASR (in EUR): 43.560.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 28.440.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 72.000.000,00

[...]

Per il 13.6 M06 - - **Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)**

TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Regolamento 1407/2013 (sotto-misura 6.4)

FEASR (in EUR): 42.350.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 27.650.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 70.000.000,00 13.6.1.1.

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Regolamento (UE) n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972 (sotto-misura 6.4)

FEASR (in EUR): 42.350.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 27.650.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 70.000.000,00 13.6.1.1.

[...]

Per il § 13.8. M08 - **Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)**

#### TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; Aiuto di Stato SA.49185 (sottomisure da 8.1a 8.5); Reg. (UE) n.1407/2013 (sottomisura 8.6).

FEASR (in EUR): 62.617.500,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 40.882.500,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 103.500.000,00

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione n. 702/2014; Aiuto di Stato SA.49185 (sottomisure da 8.1a 8.5); Reg. (UE) n.1407/2013 (sottomisura 8.6), così come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972

FEASR (in EUR): 69.575.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 45.425.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 115.000.000,00

[...]

Per il § 13.9. M09 - **Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)**

#### TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Orientamenti per la concessione di aiuti di Stato in agricoltura;  
Reg. 1407/2013

FEASR (in EUR): 3.025.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.975.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 5.000.000,00

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Orientamenti per la concessione di aiuti di Stato in agricoltura;  
Reg. (UE) n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972

FEASR (in EUR): 3.025.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.975.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 5.000.000,00

[...]

#### Per il § 13.10 – **M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)**

#### TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; Aiuto di Stato SA.50468(2017/XA) (sottomisura 10.2)

FEASR (in EUR): 4.840.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.160.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 8.000.000,00

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione n . 702/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008 Aiuto di Stato SA.50468(2017/XA)(sottomisura 10.2)

FEASR (in EUR): 10.890.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 7.110.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 18.000.000,00

[...]

Per il § 13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

#### TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Regolamento 1407/2013, FEASR (in EUR): 11.557.330,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 7.545.694,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 19.103.024,00

##### *13.14.1.1. Indicazione\*:*

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE (in questo caso si tratta di aiuti a favore delle aziende forestali) si applica il Regolamento 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» per operazione “sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili” per interventi non in agricoltura. In particolare per la sottomisura 16.1 per i prodotti fuori allegato I è d'applicazione il Reg 1407/2013.

Tutte le altre sottomisure saranno attuate secondo il Reg 1407/2013.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Regolamento n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972,

FEASR (in EUR): 11.557.329,52

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 7.545.694,48

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 19.103.024,00

##### *13.14.1.1. Indicazione\*:*

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» per operazione “sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili” per interventi non in agricoltura.

Tutte le altre sottomisure saranno attuate secondo il Reg. (UE) n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972.

Per il § 13.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

#### TESTO IN VIGORE

##### *13.16.1.1. Indicazione\*:*

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; Aiuto di Stato SA.51527 (sottomisura 19.2 – 7: 19.2 – 7.1, 19.2 – 7.2, 19.2 – 7.4, 19.2 – 7.5, 19.2 – 7.6, 19.2 – 7.7).

#### PROPOSTA DI MODIFICA

##### *13.16.1.1. Indicazione\*:*

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; Aiuto di Stato SA.51527 (sottomisura 19.2 – 7: 19.2 – 7.1, 19.2 – 7.2, 19.2 – 7.4, 19.2 – 7.5, 19.2 – 7.6, 19.2 – 7.7).

I GAL possono attuare la misura 7 anche in de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972.

Per il § 13.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

#### TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD);  
Orientamenti UE per aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;  
Regolamento di esenzione 702/2014; Regolamento di esenzione 651/2014; Reg.1407/2013

FEASR (in EUR): 69.345.100,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 45.274.900,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

**Totale (in EUR): 114.620.000,00**

*13.17.1.1. Indicazione\*:*

In generale, nell'attuazione delle operazioni previste dai PAL che costituiscono aiuti di Stato (interventi fuori allegato I), i GAL seguiranno la medesima strategia della Regione (attuazione in esenzione, in notifica oppure in de minimis), con le precisazioni di seguito indicate. Le misure già esentate dalla regione saranno utilizzate dai GAL e saranno eventualmente riesentate, laddove il budget della misura già esentata superi il 20% del budget esentato. Per le misure non esentate dal PSR regionale ma attuate dai GAL sarà chiesta una esenzione ai sensi del reg 702/2014 (o reg 651/2014 per azioni nel settore delle energie rinnovabili) o saranno attuate in de minimis. Le azioni non presenti nel PSR regionale che necessitano di notifica ai sensi dell'art 108.3 del TFUE saranno notificate secondo quanto previsto dagli orientamenti per la concessione di aiuti di stato in agricoltura, foreste e zone rurali, 2014-2020.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

**Titolo del regime di aiuti: Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); Orientamenti UE per aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; Regolamento di esenzione 702/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Regolamento di esenzione 651/2014; Reg.1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972**

**FEASR (in EUR): 69.345.100,00**

**Cofinanziamento nazionale (in EUR): 45.274.900,00**

**Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):**

**Totale (in EUR): 114.620.000,00**

*13.16.1.1. Indicazione\*:*

In generale, nell'attuazione delle operazioni previste dai PAL che costituiscono aiuti di Stato (interventi fuori allegato I), i GAL utilizzeranno i regimi esentati o notificati dalla Regione od attueranno gli interventi in de minimis, con le precisazioni di seguito indicate.

Le misure già esentate dalla regione saranno utilizzate dai GAL e saranno eventualmente riesentate, laddove il budget della misura già esentata superi il 20% del budget esentato.

Per le misure non esentate dal PSR regionale ed attuate dai GAL sarà chiesta una esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008, o dal Reg (UE) n. 651/2014 per azioni nel settore delle energie rinnovabili così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/972 o saranno attuate in de minimis. Le azioni non presenti nel PSR regionale che necessitano di notifica ai sensi dell'art 108.3 del TFUE saranno notificate secondo quanto previsto dagli orientamenti per la concessione di aiuti di stato in agricoltura, foreste e zone rurali, 2014-2020

**Per il § 13.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)**

## TESTO IN VIGORE

Titolo del regime di aiuti: Aiuto di Stato SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C(2020) 3482 final Covid-19

FEASR (in EUR): 3.781.250,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.468.750,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 6.250.000,00

## PROPOSTA DI MODIFICA

Titolo del regime di aiuti: Aiuto di Stato SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 finalCovid-19 e modificato da:

- SA.58547 (N/2020)
- SA.59655: (N/2020)
- SA.62495: (N/2021)

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Per coerenza con precedente modifica già effettuata nei capitoli 4 – 5 – 8 del PSR.

### **Effetti previsti dalla modifica**

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

### **Rapporto tra modifica ed AP**



## 23. STRATEGIA BANDA LARGA

Gli interventi relativi alla banda larga già previsti nell'ambito del PSR pre-modifica consentiranno di raggiungere entro il 2025 le seguenti percentuali di unità immobiliari nelle aree rurali della regione, considerando tutte le unità immobiliari incluse le case sparse:

- l'XX% con velocità in download di almeno 30 mbps, ultimo miglio incluso;
- l'XX% con velocità in download di almeno 100 mbps ultimo miglio incluso.

L'AdG non ritiene necessario incrementare la dotazione per la banda larga del PSR con la transizione perché i fondi disponibili nel PSR pre-modifica saranno sufficienti a completare gli interventi necessari tali da consentire che l'infrastruttura di banda larga ad una velocità in download di almeno 100 mbps raggiunga entro il 2025 il 100% delle unità immobiliari nelle aree rurali della regione (incluse le case sparse) fino alla porta dell'unità immobiliare, realizzando dunque oltre alla copertura a 100 mbps delle unità immobiliari non ancora raggiunte (incluse case sparse e ultimo miglio), anche il completamento dell'ultimo miglio per le infrastrutture esistenti che non ne sono provviste e l'upgrade a 100 mbps per le infrastrutture esistenti a 30 mbps